

RESOCONTO STENOGRAFICO

239.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **ALDO ANIASI** E **GERARDO BIANCO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione):		Disegno di legge (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali (3449).		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 (3448).	
PRESIDENTE	26513, 26514, 26515, 26516, 26518, 26519, 26520	PRESIDENTE	26521, 26524, 26526, 26528
ANDREIS SERGIO (<i>Verde</i>)	26515	DE LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	26524, 26526
DE CAROLIS STELIO (<i>PRI</i>)	26518	PIRO FRANCO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i>	26521, 26526
GALLI GIANCARLO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>	26513, 26519	UMIDI SALA NEIDE MARIA (<i>PCI</i>)	26524
GUARRA ANTONIO (<i>MSI-DN</i>)	26516		
RUFFOLO GIORGIO, <i>Ministro dell'ambiente</i>	26515, 26519		
TESTA ENRICO (<i>PCI</i>)	26516		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

PAG.	PAG.
Proposte di legge:	
(Annunzio) 26451	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . 26451	
Proposte di legge (Seguito della discus- sione):	
S. 730-731-924-939. — Senatori SAL- VATO ed altri; SALVATO ed altri; MAN- CINO ed altri; FILETTI ed altri: Norme contro la violenza sessuale (<i>appro- vata, in un testo unificato dal Se- nato</i>) (2957);	
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207);	
CAPPIELLO ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111);	
CAPPIELLO ed altri: Norme penali rela- tive ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).	
PRESIDENTE . . 26452, 26457, 26460, 26463, 26466, 26468, 26472, 26476, 26480, 26484, 26485, 26490, 26492, 26496, 26501, 26503, 26506, 26510	
AGLIETTA MARIA ADELAIDE (<i>FE</i>) 26510	
ARNABOLDI PATRIZIA (<i>DP</i>) 26485	
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE (<i>Sin.</i> <i>Ind.</i>) 26472	
DEL PENNINO ANTONIO (<i>PRI</i>) 26468	
DIAZ ANNALISA (<i>Sin. Ind.</i>) 26501	
FILIPPINI ROSA (<i>Verde</i>) 26480	
FOLENA PIETRO (<i>PCI</i>) 26496	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (<i>DC</i>) . . 26476	
GRAMAGLIA MARIELLA (<i>Sin. Ind.</i>) 26506	
	LANZINGER GIANNI (<i>Verde</i>) 26503
	MACERATINI GIULIO (<i>MSI-DN</i>) . 26452, 26457
	MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>PSI</i>) 26460
	ORLANDI NICOLETTA (<i>PCI</i>) 26463
	PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 26490
	SANNA ANNA (<i>PCI</i>) 26466
	STALLER ELENA ANNA (<i>FE</i>) 26457
	VAIRO GAETANO (<i>DC</i>) 26492
	Interrogazioni, interpellanza e mo- zione:
	(Annunzio) 26528
	Risoluzioni:
	(Annunzio) 26528
	Corte dei conti:
	(Trasmissione di un documento) . . 26485
	Domanda di autorizzazione a proce- dere in giudizio:
	(Restituzione di atti relativi) 26451
	Ministro degli affari esteri:
	(Trasmissione di documentazione) . 26485
	Per fatto personale:
	PRESIDENTE 26512, 26513
	FILIPPINI ROSA (<i>Verde</i>) 26512, 26513
	Ordine del giorno della seduta di do- mani 26528
	Trasformazione di documenti del sin- dacato ispettivo 26529

La seduta comincia alle 9,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 gennaio 1989.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 23 gennaio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SERVELLO ed altri: «Norme per il ricongiungimento dei periodi di servizio, per alcune categorie del personale degli enti soppressi» (3547);

PAZZAGLIA e GUARRA: «Norme per il riscatto degli alloggi già ceduti in locazione dal soppresso Ente giuliano autonomo di Sardegna (EGAS)» (3548).

Saranno stampate e distribuite.

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, per il quale la I Commissione permanente (Af-

fari costituzionali), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

DE JULIO ed altri: «Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati» (2543).

Restituzione di atti relativi ad una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Ricordo che è pervenuta alla Camera, in data 18 aprile 1988, una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmessa dal ministro di grazia e giustizia e proveniente dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, nei confronti del deputato Napoli (doc. IV, n. 54).

La Giunta per le autorizzazioni a procedere, nella seduta del 13 dicembre 1988, ha rilevato che l'imputazione elevata nei confronti del deputato Napoli risulta formulata in termini non sufficientemente deter-

minati, così da non consentire alla Giunta stessa di pronunciarsi sul merito della domanda di autorizzazione a procedere.

In questa situazione la Giunta propone di restituire gli atti al ministro di grazia e giustizia, affinché rappresenti alle competenti autorità le considerazioni di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: S. 730-731-924-939. — Senatori Salvato ed altri; Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed altri: Norme contro la violenza sessuale (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2957); e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207); Capiello ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111); Capiello ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: S. 730 di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; S. 731 di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; S. 924 di iniziativa dei senatori Mancino ed altri; S. 939 di iniziativa dei senatori Filetti ed altri, già approvate dal Senato in un testo unificato, con il titolo: Norme contro la violenza sessuale; e delle concorrenti proposte di legge n. 1207 di iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale; n. 2111 di iniziativa dei deputati Capiello ed altri: Norme contro la violenza sessuale; n. 2112 di iniziativa dei deputati Capiello ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona.

Ricordo che nella seduta del 20 gennaio scorso è cominciata la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, questo provvedimento, con il suo tormentato *iter*, da diversi anni accompagna il lavoro del Parlamento, e credo che non sia casuale il fatto che esso abbia incontrato ed incontri ostacoli seri, che — direi — hanno attraversato trasversalmente i tradizionali versanti della politica italiana, creando dubbi e perplessità che di fatto hanno impedito che sui vari aspetti dell'articolato si determinassero consistenti maggioranze, capaci di far compiere al provvedimento per intero il suo cammino.

Ci troviamo di fronte, per un verso, ad una istanza molto diffusa nel paese, che sente in maniera crescente quanto ripugnino alla coscienza civile delitti di questa natura e quanto, di conseguenza, sia necessario intervenire per ridurre almeno l'incidenza numerica, se proprio non è possibile cancellarli dalla storia della criminalità. Vi è però, per altro verso, il dubbio (che crea le perplessità cui prima accennavo) che le misure che si vogliono adottare si rivelino alla prova dei fatti insufficienti.

Per sgombrare il campo da equivoci in questa materia, colgo l'occasione per dire chiaro e forte che il Movimento sociale italiano, per il quale ho l'onore di parlare stamane in quest'aula, affronta questo tema avendo chiari due obiettivi che a nostro giudizio devono essere con ostinazione perseguiti. Il primo è che l'ordinamento giuridico ha il dovere di affrontare questo tipo di reati con il massimo della severità; il secondo è che la natura particolare di questi reati non deve però farci mai dimenticare che il rispetto delle regole del gioco processuale vale in ogni caso.

Due sono quindi le direttive di marcia che secondo noi devono essere seguite: la severità e la garanzia del rispetto delle regole processuali, in una sintesi che deve essere costantemente ricercata, pena l'arretramento della nostra civiltà giuridica, mentre tante volte, in nome di principi in sé astrattamente considerati validi, potremmo essere indotti a deviare da queste

che sono «colonne d'Ercole» dalle quali non si può assolutamente uscire. Lo dico perché, in garbatissima polemica con la collega relatrice, abbiamo letto che i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano, in Commissione, avrebbero votato contro il testo emerso dal lavoro referente della Commissione stessa. Questo è vero, ma è una verità che, per essere troppo nuda e cruda, finisce con l'essere una mezza verità. Il mio gruppo, infatti, ha dato alla proposta di legge nelle varie fasi e nei vari passaggi un contributo positivo. Infatti, come è stato riconosciuto in Commissione e non in Assemblea, la norma in base alla quale la mancata conoscenza dell'età della persona offesa non può essere invocata a propria scusa è stata introdotta in virtù di un emendamento presentato da chi sta parlando.

Non siamo quindi contrari alle leggi che intervengono in questa materia per dare chiarezza, per erogare sanzioni severe e giuste nei confronti di chi si rende responsabile di questi reati; ma siamo altresì convinti che questa finalità, indubbiamente commendevole e perseguibile non debba essere mai portata avanti recando pregiudizio alle regole di civiltà giuridica nelle quali ci riconosciamo.

Stabiliti i criteri ai quali, a nostro avviso, ci si deve costantemente attenere nell'affrontare una materia di questo genere, devo dire che il testo di questa proposta di legge, nei termini in cui è stato elaborato dalla Commissione giustizia, salvo gli emendamenti e le modifiche che potranno essere apportate in aula, non ci convince. Ha troppo il carattere della legge-manifesto, della legge-proclama, della legge-spettacolo, della legge-dichiarazione di intenti che poi sostanzialmente lascia le cose come stanno o addirittura le peggiora.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti; vedremo quindi quale sorte queste proposte di modifica troveranno in aula. Credo che le convergenze tra le varie forze politiche saranno più numerose di quanto al momento non si possa prevedere o ritenere. A quel punto il nostro atteggiamento, che in questo momento non può che essere negativo nei confronti di questa

proposta di legge, potrebbe anche subire delle modifiche.

È chiaro, però, che allo stato, se quel testo dovesse rimanere invariato, per le ragioni che tra poco avrò l'onore di sottoporre all'Assemblea, non ci possiamo riconoscere in questo strumento normativo che consideriamo, per un verso, un pericoloso regresso dai principi di civiltà giuridica ai quali facevo riferimento prima e, per altro verso, una inutile e velleitaria dichiarazione di intenti che lascia purtroppo la situazione al punto in cui si trova.

Nell'esaminare l'articolato di questa proposta di legge, che — grazie al cielo! — non è particolarmente lungo — ci imbattiamo subito nell'articolo 2 che è uno dei punti-chiave della normativa. In tale articolo si intende unificare, sotto la dizione riassuntiva di reati «contro la libertà sessuale», le due fattispecie che in Italia ed anche in tutto il mondo erano state tenute distinte: la violenza carnale e gli atti di libidine violenta. Abbiamo già espresso in passato una nostra sostanziale neutralità rispetto all'unificazione dal punto di vista teorico di tali fattispecie, anche se, come abbiamo detto allora e ripetiamo oggi, questa unificazione creerà dei problemi perché renderà meno individuabile la figura del reato tentato, o quanto meno ne sposterà le caratteristiche e i requisiti ontologici.

Accantonando questo problema — la soluzione del quale dovremo poi demandare ancora una volta alla giurisprudenza — notiamo che, per unificare ciò che obiettivamente unificabile non era, abbiamo dovuto abbassare il livello di guardia rappresentato dalla sanzione penale. Infatti, pur avendo astrattamente stabilito che — dal punto di vista della omogeneità penale — la violenza carnale e gli atti di libidine violenta sono la stessa cosa, vi siete resi conto (parlo alle forze politiche che hanno voluto con ostinazione e pervicacia questa modifica) che non era giusto punire con le sanzioni previste per la violenza carnale anche gli atti di libidine violenta.

Il risultato è stato quello di aver abbassato nel minimo — due anni — la pena

prevista per questo tipo di reati, con l'ulteriore conseguenza rappresentata dal fatto che, se prima di questo provvedimento — se mai esso diventerà legge dello Stato — per la violenza carnale esisteva una soglia minima di punibilità pari a tre anni, dopo questa legge tale soglia sarà pari a due anni, con i relativi e ben noti benefici della sospensione condizionale della pena, che è concedibile in determinate circostanze.

Quindi le femministe, i movimenti per la liberazione della donna e quella corrente culturale che vedeva nella legge in esame un atto liberatorio e significativo per la sua riscossa devono mettere questo primo punto nelle partite negative del loro bilancio; infatti, con la legge in esame i violentatori delle donne si sono indubbiamente avvantaggiati dal punto di vista della sanzione penale ad essi applicabile.

L'articolo 2, secondo capoverso, contiene un altro grave *vulnus* ai principi che regolano in generale tutte le sanzioni penali, perché introduce il pericolosissimo concetto della determinazione, allo scopo di creare una figura di violenza carnale presunta (o di atti di libidine violenta presunti). Mediante l'uso del verbo «determina», questa disposizione dà origine ad un concetto di estrema labilità e soggettività, individuando nella disparità di valore psichico — e quindi di capacità psichica — l'elemento costitutivo del reato. Attraverso ciò si vogliono recuperare figure che avevamo ritenuto ormai scomparse dal nostro ordinamento giuridico.

Invece di porre l'accento — come noi abbiamo fatto tramite un emendamento che presenteremo in aula — sull'incapacità della persona offesa di autodeterminarsi liberamente rispetto all'atto sessuale, accendiamo il riflettore, per così dire, sulla disparità psicologica tra l'autore e la presunta vittima del reato, determinando un baratro nel quale può essere contenuto tutto e il contrario di tutto. Torniamo così a quel concetto di plagio che era stato cancellato dalla Corte costituzionale.

«Determinare» taluno è un fatto fisiologico nei rapporti interpersonali, poiché una persona può convincere un'altra della

bontà di una certa tesi, della necessità di un determinato comportamento o della utilità di certe scelte ideologiche o pratiche. La stessa discussione che si svolge in un'aula parlamentare rappresenta un atto attraverso il quale si cerca di «determinare» nella psiche altrui un certo cambiamento. L'uso del termine «determinare» non significa niente: bisogna invece — come sosteniamo nel nostro emendamento — porre l'accento sulla condizione di inferiorità psichica o fisica della persona offesa e valutare se questa circostanza sia stata tale da impedire alla vittima di potersi liberamente autodeterminare. Si tratta quindi di una norma che va modificata perché così com'è formulata è un insulto, è una trasgressione veramente grave a quello che possiamo considerare il portato, il risultato di un processo di evoluzione giuridica dal quale non credo alcuno intenda tornare indietro, anche se ciò accade per questo clima di guerra o di crociata che accompagna purtroppo questo tipo di legge.

Veniamo ad altri aspetti. All'inizio del mio intervento ho parlato di doppio binario: severità da un lato e garanzia del rispetto delle regole processuali e di civiltà giuridica dall'altro. Ebbene riteniamo che tali principi si debbano recuperare in questa sede. Fra le aggravanti specifiche dei delitti contro la libertà sessuale manca quella che potremmo definire, con termine suggestivo, «dell'arancia meccanica». Mi riferisco cioè agli atti di violenza compiuti a danno di una persona in presenza del coniuge, del convivente e di altri soggetti affettivamente legati a chi subisce la violenza e ai quali, con violenza o minaccia, è impedito di intervenire a difesa del loro congiunto, della persona con la quale vi è questo legame affettivo. Si tratta di una grave lacuna che cerchiamo di colmare con un nostro emendamento. Ci sembra che siano questi i casi in cui l'offesa ai vari beni giuridici che si tutelano con la normativa in esame sia particolarmente grave, odiosa e ripugnante; è necessario quindi che in tale occasione il legislatore se ne ricordi e provveda adeguatamente.

Esaminiamo poi un tema che a nostro

avviso aumenterà la confusione normativa che già purtroppo regna troppo spesso nell'ordinamento giuridico italiano: mi riferisco all'articolo 10 che affronta il noto problema della partecipazione al processo di quelle famose associazioni che si occupano delle questioni in oggetto. Perché affermo che aumenteremo la confusione? Intanto l'articolo 10 non si riallaccia all'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale, in quanto disciplina diversamente la partecipazione di questo tipo di associazioni, e non poteva che essere così, atteso che l'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale si occupa proprio dei casi in cui, per la presenza di interessi diffusi non riferibili direttamente ad una persona, ad una entità vittima o parte offesa di un reato, vi è però una pluralità di soggetti che in teoria, o in pratica, possono ritenersi raggiunti dal danno prodotto dal reato che quindi, attraverso le associazioni, possono recuperare quel diritto di essere presenti nel processo. In questo caso, invece, vi è la persona offesa dal reato che ha l'ovvia possibilità di costituirsi parte civile. Abbiamo quindi inventato un *tertium genus*. Quanto rimarrà in vita, cronologicamente parlando, rispetto all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sei mesi, otto mesi? Vi sarà un problema pratico da risolvere; è vero infatti che il nuovo codice di procedura penale entrerà in vigore nel prossimo ottobre però, anche se la sua entrata in vigore è stata differita, è già stato varato dal Governo in sede di esercizio della delega ricevuta e in precedenza dal Parlamento con il conferimento della delega medesima. È questa una disposizione speciale che, come tale, secondo il principio di gerarchia delle norme giuridiche, non sarà abrogata dal nuovo codice di procedura penale, che affronta il problema in questione?

Si badi: si tratta di una disposizione che inserisce nel codice penale una norma di evidente carattere processuale — quindi aumenta da questo punto di vista la confusione — e anche se non è una norma speciale — perché se la esaminiamo ci accorgiamo che essa modifica una norma

dell'attuale codice di procedura penale, in futuro sostituito dal nuovo — per il desiderio vago e velleitario di avere per qualche tempo una disposizione tutta particolare porremo gravi problemi all'interprete, dei quali francamente non vi era bisogno.

Veniamo poi rapidamente, per restare nei termini che il regolamento assegna ai singoli oratori in questo tipo di discussione, a quello che è stato il tema che ha dato alla proposta di legge al nostro esame il concorso, l'aggravio — scegliete voi il termine — delle maggiori polemiche.

Intendo riferirmi al problema della querela o della procedibilità d'ufficio rispetto a questo tipo di reato.

Ho già detto in altra occasione — e questa volta voglio indicarne la fonte — che il reato di violenza carnale si verifica purtroppo il più delle volte avendo per testimone soltanto Iddio. Un raffinato autore un noto sessuologo (che però ha anche altri interessi) il professor Luciano Sensi, ha dichiarato infatti che nove volte su dieci in questo reato non c'è testimone se non Iddio.

E vorrei sottolineare che, come ha affermato lo stesso professore con la sua raffinata sensibilità, queste considerazioni non sono autobiografiche ma sono tratte dall'esperienza vissuta da altri. Ciò significa che ci accolleremo grosse responsabilità se dovessimo mantenere il testo licenziato dalla Commissione, cioè il testo in forza del quale la querela per questo tipo di reato non è più prevista e si procede quindi sempre d'ufficio.

E questo perché? È stato già detto da altri colleghi (l'hanno detto Biondi, Melini, la collega Cima) che questo tipo di discussione appare un gigantesco passo indietro, dopo che la legge-manifesto per la redenzione e la riscossa delle donne — così si è detto — vede poi un ritorno all'immagine della donna tutelata dai pubblici poteri, perché solo questi possono essere i solerti, i cauti, i saggi interpreti degli interessi della donna, parte offesa nel reato.

Qualunque sia la giustificazione che si voglia individuare, si tratta sempre di giustificazioni che fanno di muffa, di passato.

Oggi è un'offesa pensare che la persona che subisce un trauma di questo genere abbia bisogno, se vuole la punizione del colpevole, dell'intervento del maresciallo dei carabinieri!

Evidentemente, il carattere di legge-proclama domina anche la particolare normativa contenuta nell'articolo 12 del provvedimento, per cui si vuole stabilire il principio secondo il quale per questi tipi di reato vi è la massima severità, anche a scapito della garanzia o della verità che spesso in questi processi è così difficile raggiungere.

Non ho ascoltato con piacere — devo dirlo — le dichiarazioni rese dalla collega Cappiello, che per altro stimo ed apprezzo per il comune impegno che svolgiamo in Commissione giustizia, quando per ben due volte si è scagliata contro la sentenza della corte d'appello di Roma che ha esaminato il caso, in seconda lettura, degli stupratori — così sono stati definiti — di piazza Navona.

Ebbene, questo è stato un processo manifesto. Ho parlato con i difensori di quel processo in primo grado: si sono trovati ad operare in un clima da corte d'assise speciale di un tribunale popolare che voleva a tutti i costi la condanna di quei giovani, in un quadro probatorio estremamente incerto, estremamente dubbioso, che lasciava aperti varchi a tutte le soluzioni. Poi la corte d'appello ha ridimensionato i fatti sulla base della conoscenza degli atti (che noi parlamentari, a meno di non essere impegnati nel processo a titolo professionale, non abbiamo, per cui non possiamo scagliarci contro certe sentenze che, secondo una aprioristica valutazione dei fatti, debbono per forza produrre una determinata conseguenza). Quando affrontiamo certi temi ci dimentichiamo di vivere in una Repubblica la cui Costituzione presume innocente, o quanto meno non colpevole, l'imputato, fino alla sentenza definitiva. Noi invece emettiamo sentenze in base alle indicazioni fornite dai giornali, e lo spirito di «caccia alle streghe» che anima anche il dibattito odierno ci impone di avere in tasca, preconstituita, una certa sentenza.

Mi vengono i brividi quando, di fronte a tematiche di questo genere, viene adottato questo tipo di approccio psicologico; mi sembra di essere nel *Far West*, di vedere la corda con la quale, in modo sommario e sbrigativo, si impiccava qualcuno, e ritengo di dover ricordare ai colleghi presenti in quest'aula che, anche se la storia ha le sue pagine più o meno oscure, la nostra tradizione giuridica è ben diversa da quella del «laccio al collo», che in certe zone i pionieri usavano come mezzo di sbrigativa giustizia. Vogliamo invece che i fatti siano accertati fino in fondo e non ci pieghiamo ad una giustizia preconstituita a tavolino.

Ecco perché (tornerò tra un attimo sul problema della procedibilità d'ufficio che crea enormi e pericolosi varchi nel nostro ordinamento) ci ribelliamo di fronte ad una norma che stabilisce che processi di questo tipo debbano essere effettuati per direttissima. A parte il fatto che essa creerà problemi di interpretazione, di correlazione e di compatibilità con le norme del nuovo codice di procedura penale, mi domando per quale motivo si debba stabilire che un processo si svolge con il rito direttissimo solo in base al tipo di materia. Si dirà che tale giudizio esiste già per la materia attinente alla stampa (e sappiamo quale esito abbia avuto l'asserita rapidità dei relativi processi), ma noi riteniamo che per il processo per direttissima occorran determinate condizioni esterne alla qualificazione del reato: la prova evidente o certa, l'inutilità di speciali indagini, la possibilità di svolgimento immediato di un processo che, per la chiarezza delle posizioni che in esso si contrappongono (la pretesa punitiva dello Stato e il diritto di libertà dell'imputato) con riferimento al fatto contestato, possa concludersi rapidamente con una sentenza.

Non vi è bisogno di scrivere e di dichiarare apoditticamente che questo tipo di processi devono svolgersi con il rito direttissimo, salvo poi rimangiarsi tutto con l'inserimento dell'inciso che esclude questo giudizio quando siano necessarie speciali indagini, in quanto il più delle volte occorre per lo meno la perizia tec-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

nica. Ne consegue che il processo per direttissima, che viene proclamato come manifesto, deve essere poi eluso per l'impossibilità di svolgerlo.

Dicevo che il problema della procedibilità d'ufficio (mi sembra che questa considerazione non sia ancora emersa dalla discussione) creerà altri gravi scompensi nel nostro sistema processuale, con riferimento a questo tipo di reato. Il vantaggio della querela, infatti, è anche costituito dalla tempestività della denuncia, in relazione al fatto che si assume come reato. Entro 90 giorni dal momento in cui si è in condizione di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria, la persona interessata può dichiarare di essere stata vittima di un atto di violenza carnale. Con la procedibilità d'ufficio questa dichiarazione sarà sempre possibile. Potrei aggiungere che persino la prescrizione non è ostativa all'inizio dell'azione penale, salvo poi la successiva dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione. Ma, a parte questo, voglio far presente ai colleghi che con i livelli sanzionatori individuati per questo tipo di reato sarà possibile, a dieci anni di distanza dal fatto, denunciare una persona per violenza carnale (magari a seguito di una separazione fra coniugi, alla quale si potrà utilmente accompagnare una denuncia del genere).

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, le ricordo che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

GIULIO MACERATINI. Concludo, signor Presidente.

Dicevo che ciò creerà dei gravi problemi all'interprete. Di fronte a questo tipo di reati rischiamo di lasciare aperta una porta che deve essere o immediatamente spalancata per la giusta punizione del colpevole o invece definitivamente chiusa per impedire tutta una serie di ricatti, frodi ed alterazioni processuali che si era cercato di evitare proprio attraverso la previsione della querela. E non si può dire che si tratti di considerazioni ultronee; da modesto professionista quale sono ritengo che

l'esperienza dovrebbe indurre anche i grandi giuristi che ho ascoltato al riguardo, e che sto ora contraddicendo, a valutazioni di carattere ben diverso.

Il tempo è tiranno, nel senso che quando ci si appassiona ad un tema non ci si accorge che i minuti passano. Ubbidisco al cortese invito del Presidente e concludo qui il mio intervento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Staller. Ne ha facoltà.

ELENA ANNA STALLER. Signor Presidente, colleghi deputati, prendo la parola sul tema della violenza sessuale: e siamo nel 1989! È passato, cioè, circa un decennio da quando le donne presentarono una proposta di legge di iniziativa popolare per difendersi dalla violenza. Certo, non si può proprio dire che il Parlamento italiano non rifletta e non discuta a lungo sulle leggi che deve approvare... È l'opposto di quanto accade nei nostri tribunali, dove invece la velocità con la quale certi giudici procedono all'allestimento dei processi è supersonica: ad ogni starnuto di pentito subito un processo; ad ogni starnuto di polizia subito un processo; per ogni omosessuale un controllo di polizia; ad ogni seno scoperto subito un processo. Che fatica, poverini!

Solo alcuni parlamentari reggono il confronto per quanto riguarda la velocità. Avrete notato, ad esempio, la rapidità con la quale l'onorevole Casini o il senatore Vitalone sono scattati in piedi quando si è trattato di inveire contro la pornografia. Dico questo perché nella discussione svoltasi al Senato il solito Vitalone ha accostato la pornografia all'istigazione alla violenza sessuale, così come ha fatto Casini venerdì scorso in quest'aula.

Rifiuto tale accostamento e mi chiedo invece cosa possa spingere alla violenza sessuale ragazzi di buona famiglia cresciuti, allevati ed educati secondo i classici schemi morali cattolici, come i violentatori del Circeo. Cosa spinge allo stupro ragazzini incensurati come i violentatori di Maria Carla Cammarata? Cosa spinge alla

violenza rampolli dorati della nobiltà come «Joe codino»? Qual è la molla che li spinge alla violenza sessuale? È l'ipocrisia dei bigotti. Qualcuno dice che li spinge ciò che gli esperti definiscono «volontà di dominio».

Viviamo in una società di animali in lotta tra loro per assicurarsi il predominio politico sul resto del branco. È la società dell'aggressività, dello spirito di rivalsa, della concorrenza, del successo economico, degli *yuppies*, dei cavalli rampanti; una società in cui ogni concessione all'amore è vista come una caduta, una sconfitta, una mancanza di virilità. Forse è per questo che un ragazzo arriva alla violenza: gli hanno insegnato che il suo unico scopo nella vita è quello di diventare qualcuno, di conquistare una posizione di prestigio nella classifica. È la logica del dominio, la stessa che regge la vita di molti di voi: le politiche di corridoio, le manovre congressuali, le chiacchiere alla *buvette*.

È per questa logica che poi il ragazzo tenta di dimostrare a se stesso e agli altri amici coglioni che anch'egli è un coglione, capace di ottenere il dominio fisico violento sulla donna che non ci sta.

Questa è la vera istigazione alla violenza sessuale, non la pornografia e non certo io! È vero, io sono anche una «pornostar»; per qualcuno sarei quindi la causa di tutti gli stupri commessi in Italia e forse nel mondo, visto che sono conosciutissima ovunque.

Alcuni colleghi democristiani e missini probabilmente sono molto imbarazzati per questo mio intervento. Li capisco: devono ascoltare una donna che potrebbe essere la responsabile di tutto ciò di cui oggi si discute, di una donna che, forse, è il peccato, il male, il demonio stesso fatto persona.

GIULIO MACERATINI. Ne conosco di più carine!

ELENA ANNA STALLER. Bravo!

Capisco che voi censori non possiate andare in pensione senza aver fatto prima bruciare una strega. Si sa che mi volete far arrestare; il guaio è che così rischiate di

apparire ridicoli. Eh sì, proprio ridicoli, perché vi ostinate a non vedere ciò che la scienza ha stabilito ormai da decenni e cioè che non vi è alcuna relazione tra pornografia e crimini sessuali; anzi, tutte le indagini psicologiche e sociologiche hanno sempre dimostrato che l'erotismo, la pornografia, il sesso filmato, fotografato e disegnato, servono solo a spegnere l'aggressività sessuale nascosta in ciascuno di voi e che la sessualità è una valvola di sfogo, un'occasione di conoscenza, di riscoperta delle pulsioni umane, il più antico e sincero desiderio dell'uomo.

Colleghi deputati, la pornografia non c'entra affatto con la violenza sessuale! Opinioni come quella dell'onorevole Casini sono gratuite. Se fosse vero che chi consuma pornografia commette violenza sessuale, in Italia vi sarebbero milioni di violenze sessuali.

La cultura, la rappresentazione della violenza non devono confondersi con la rappresentazione dell'amore e della sessualità. La pornografia sdrammatizza il sesso, lo rende un fenomeno reale, vivo, visibile e ci insegna a non vergognarci della nostra sessualità, della nostra omosessualità, delle nostre fantasie, dei nostri sogni proibiti, che non c'è bisogno di tenere proibiti perché sono umani, come è umano l'istinto sessuale.

Spero proprio che eviterete agli italiani la disgrazia di una legge contro la violenza sessuale che si riduca a criminalizzare la solita pornografia. Oltre tutto, questa è già proibita dall'articolo 528 del codice penale. Dunque, quante volte la volete proibire questa povera pornografia?

Proponete di mettere al bando questo o quello senza nemmeno ricordare cosa c'è scritto nelle vostre leggi! Sono le vostre caserme ad essere disumane, quelle caserme nelle quali i ragazzi entrano vivi e dalle quali escono morti per suicidio! Sono le vostre galere ad essere disumane, quelle galere dove costringete degli esseri umani a stare in un buco di tre metri quadrati; quelle galere che qualcuno di voi — non certo io — ha affidato ad un «galantuomo» come De Luca, che in carcere è entrato in qualità di direttore e poi come detenuto!

Smettetela di perseguitarmi! Dite ai vostri magistrati di occuparsi di cose gravi. Non fate perdere tempo alla vostra polizia! Smettetela con le crociate inutili, perché c'è il rischio che esse, poi, qualche danno lo facciano veramente! Smettetela di considerare i cittadini adulti come bambini bisognosi di tutela! Sono i minori che dovete tutelare, non certo i quarantenni! Smettetela di sorvegliare la nostra vita morale e di proibire i nostri sogni.

Una società che ha bisogno di censori, anche per gli adulti, è una società infantile. Gli onorevoli Casini e Vitalone hanno parlato di degradazione morale. Ebbene, essa si ha quando ministri, segretari di partito e portaborse vari rubano alle spalle della povera gente o quando un giornalista rischia la galera soltanto perché vuole sapere la verità sul caso Irpinia! Qualcuno ha detto che occorre ripulire il Parlamento dalle pornostar. Allora, se il termine pornostar significa essere corrotti, cominciamo a ripulire l'Italia dalle pornostar in giacca e cravatta.

Il ridicolo è soltanto questo, cari Vitalone e Casini! Il ridicolo è sapere che nell'agosto del 1980 un contadino di Ragusa ha corso per due chilometri, sotto il sole, per avvertire i carabinieri che sulla spiaggia c'erano due ragazzini che prendevano il sole nudi. Il ridicolo è sapere che i carabinieri sono dovuti effettivamente intervenire perché la legge italiana in tema di oscenità è del 1930. Il ridicolo è altresì sapere che ancora oggi i carabinieri dovrebbero intervenire qualora fosse sporta un'analogha denuncia: e questo perché dopo sessant'anni — lo ripeto — la legge è rimasta invariata. Ma voi — si sa — riflettete a lungo prima di modificare una legge. Ed è per questo che oggi continuiamo ad avere una legge, approvata sessant'anni fa, che definisce e punisce gli atti osceni, lasciando liberi i giudici di interpretare la norma, con il risultato, però, che il giudice di Roma sconfessa il suo collega di Trapani e viceversa.

Anche in questo caso rischiamo di avere una legge contro la violenza sessuale che mi accusa di istigazione alla violenza sulle donne. Mercoledì prossimo, 25 gennaio,

sarò processata a Venezia per avere, in piazza San Marco, cavalcato nuda un cavallo dello scultore De Luigi. Ciò accadrà proprio a Venezia, dove il film *Il diavolo in corpo* di Marco Bellocchio è stato assolto e definito un'opera d'arte con una sentenza in cui si stabilisce che la *fellatio* ed i rapporti sessuali non sono osceni purché non vi sia compiacimento. Spero che anche la mia manifestazione venga considerata un'opera d'arte; purtroppo per me, non sono riuscita a nascondere il mio compiacimento...

Oggi stesso presenterò una proposta di legge allo scopo di rendere questo paese più moderno. Mi piace togliere la mummia dal sarcofago! La gente seria non può aspettare il tremila perché qualcuno si decida a cambiare gli articoli del codice penale in materia di oscenità e di censura! Non si possono ignorare sentenze come quella del pretore di Sampierdarena, Rinaldo Merani, che proprio ieri ha assolto alcuni rivenditori di videocassette erotiche, riservate ai soli adulti, sulla base di considerazioni che l'onorevole Casini non ha ancora compreso e cioè che oggi, in Italia, la gente è in grado di convivere con la pornografia.

Mi batterò affinché questo principio sia recepito nella legislazione italiana: leggerò, parlerò, andrò ovunque nel mondo a dire che questo paese censura l'arte, la creatività, la fantasia, censura altresì registi come Bertolucci, Tinto Brass, Cavani dopo aver censurato Pasolini e Visconti, registi che tutto il mondo ci invidia e che, per colpa delle vostre leggi di sessant'anni fa, sono costretti a spiegare la loro arte ai burocrati delle commissioni di censura. E non parlo poi dei registi meno conosciuti.

Dirò a tutto il mondo che questo paese considera i cittadini adulti come bambini ed ha paura che gli italiani siano liberi di vedere, di sentire e di amare. È un paese dove si parla di violenza sessuale ma non di sessualità.

Mai un parlamentare all'interno di quest'aula ha parlato di amore, un amore non separato dal sesso perché quest'ultimo non è un bisogno bestiale. Il sesso è

vivo, come la nostra gioia; è bello, come i nostri sentimenti; la repressione sessuale è istigazione alla violenza, come la logica del dominio; la repressione compiuta in questo momento dalle leggi è istigazione allo stupro.

Qualcuno in Italia vorrebbe ancora vivere nel settecento, rinnegando tre secoli di storia e dimostrando così di non essere adeguato al nostro tempo. Per molti di voi è imbarazzante parlare di amore. Sono invece proprio i minori i primi ad incontrare l'amore, proprio loro che tanto volete difendere dal sesso e dalle vostre paure, quei minori per i quali Laura Cima ha chiesto l'abrogazione dell'articolo 8 in cui si dichiara punibile chiunque compia atti sessuali di fronte a minori di 14 anni. Mi riferisco a quei minori ai quali non date una corretta informazione sessuale. Certo, non la dà il ministro democristiano Donat Cattin che per risolvere tutti i problemi sa solo invitare alla castità ed all'astinenza sessuale grandi e piccini: è la disinformazione ad istigare alla violenza sessuale.

Onorevoli colleghi, vi invito tutti alla riflessione. Negli Stati Uniti, sull'onda dell'emotività, esseri umani sono condannati alla sedia elettrica. La legge che volete approvare non potrà modificare da sola la nostra società, ma non dovrà nemmeno permettere allo Stato di entrare nel privato e nella libertà della coppia e del cittadino. Con questa legge dovremo cercare di non trasformare la vittima in carnefice e di dare la possibilità alle persone, a tutti noi, di difendersi dalla violenza che è frutto delle nostre responsabilità, dell'emarginazione, dell'ignoranza, della paura del sesso, della solitudine e della mancanza di amore (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'ampia discussione (che ormai si trascina da più di un decennio, non solo nel Parlamento ma anche nel paese), sulle questioni attinenti alla libertà sessuale in generale e su quelle più specifiche della violenza, di-

mostri che la maturazione è stata necessaria, non facile, ampia, sofferta e che comunque visioni di vera e propria subordinazione ed emarginazione della donna e del mondo femminile nel nostro paese tardano a morire perché sono il frutto di concezioni spesso radicate anche in coloro che in altri settori della società esprimono idee aperte, moderne e progressiste.

Siamo in presenza di un retaggio di secoli, di una cultura maschilista che considera la donna come un soggetto inferiore, il cui corpo può essere ritenuto una *res* della quale disporre a piacimento, anche senza, o peggio contro, la volontà ed il consenso del soggetto direttamente interessato.

Sono concezioni che, peraltro, investono gruppi o interi partiti spesso attraversandoli trasversalmente: idee dure a morire, per le quali il tempo trascorso credo non sia stato vano in quanto è servito — almeno me lo auguro — a far maturare nel paese e nel Parlamento (in ragione del dibattito vivace e passionale che ha investito tutte le sue sedi) una profonda trasformazione dell'idea del ruolo della donna, dello stesso concetto di libertà sessuale, riconoscendole una sfera sentimentale ed affettiva sempre più consapevole, responsabile ed autonoma.

In tale contesto, colleghi, si snoda il lunghissimo e travagliato iter della legge per la tutela della libertà sessuale, in discussione da tre legislature nel tentativo di superare le vecchie, anacronistiche norme del codice Rocco. Essa sembra ormai esser pervenuta ad un approdo che può rappresentare per tutti un positivo punto di equilibrio, quali che siano le concezioni politiche, etiche e religiose che devono necessariamente trovare sintesi in una legge che sia non soltanto delle donne per le donne, ma anche e soprattutto l'indicatore di un significativo progresso della coscienza civile del paese, rappresentato dalla maturazione di una nuova concezione dei rapporti intersoggettivi, pregiudiziale per il superamento della tuttora esistente emarginazione del mondo femminile.

La legge, dunque, sotto questo profilo deve rappresentare sia un punto d'arrivo

sia un punto di partenza per altre più definitive conquiste e per spazi che il mondo femminile ha dimostrato di meritare ampiamente, anche per le battaglie che ha sostenuto e che ancora sostiene non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. È auspicabile, perciò, che in questa sede si ricerchino e si trovino le più ampie convergenze possibili, allontanando lo spettro di ulteriori allungamenti dei tempi per la definitiva approvazione della legge. Per tale motivo, è opportuno che ci si limiti a modifiche migliorative o che investano aspetti tecnico-giuridici del provvedimento, mantenendo e tenendo ben presente, come testo base, quello approvato dal Senato che ha incontrato — pur fra tante e pesanti difficoltà — il consenso maggioritario dei gruppi parlamentari che si sono ritrovati attorno ad alcuni principi di fondo che, sia pur sommariamente, desidero ricordare.

Il progetto di legge si fonda su una importante impostazione giuridica perché muta l'allocazione dei reati in esame, che vengono posti tra quelli contro la persona e non più tra quelli contro la morale pubblica ed il buon costume. Si tratta di una modifica rilevante proprio perché riconduce la libertà sessuale tra i fondamentali diritti di libertà personale. Il bene tutelato non è più la morale pubblica, ma il diritto personale. Questa scelta di grande civiltà implica una serie di conseguenze sul piano della disciplina positiva. La prima è rappresentata dall'unificazione di alcune fattispecie criminose in un unico reato, quello della violenza sessuale, perché tutte lesive di un solo bene protetto: la libertà sessuale. Scompare quindi la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenta, che spesso costringeva la donna ad umilianti e odiose descrizioni, non solo davanti al magistrato, ma spesso davanti agli stessi carabinieri e poliziotti, con modalità di ricognizione tendenti ad accertare se vi fosse stata congiunzione carnale, deflorazione e quant'altro necessario a identificare l'esatto titolo del reato. Sovente era necessario per le donne sottoporsi a perizie ginecologiche, che rappresentavano una continuazione del tormento della violenza durante la fase processuale.

Un punto innovativo è costituito dalla istituzione della nozione di violenza sessuale di gruppo, che tende a colpire una delle manifestazioni più allarmanti degli attentati alla libertà sessuale, consistente nella esaltazione del gruppo come elemento di pressione anche psicologico nei confronti della donna.

Le modifiche introdotte in sede di Commissione giustizia estendono, tra l'altro, l'ambito di applicazione delle norme in esame anche alla ipotesi di atti sessuali commessi nei confronti di minori ed alla ipotesi di atti sessuali commessi con abuso di autorità. L'esclusione di tali fattispecie in effetti non sarebbe comprensibile.

Un aspetto di maggior rilievo ed anche di maggior contrasto, il *punctum dolens* della vicenda, è rappresentato dalla perseguibilità d'ufficio. La norma introdotta dalla Camera è innovativa rispetto al testo del Senato, che aveva ipotizzato il cosiddetto doppio regime, conservando la procedibilità a querela di parte per reati commessi all'interno della coppia legale o di fatto.

Orbene, la procedibilità d'ufficio indica chiaramente la volontà del legislatore di attribuire pubblica rilevanza a questi reati, la cui punizione è sottratta integralmente alla volontà delle parti. Questa innovazione ha rappresentato il coronamento di lunghe battaglie volte a sostenere le parti più deboli che spesso, per una serie di condizionamenti e ricatti, non presentano querela, per cui molti di questi reati non sono mai venuti alla luce.

L'aver introdotto la punibilità d'ufficio comporta, invece, un particolare impegno per lo Stato di porre la dovuta attenzione a questi reati, che rappresentano oggi fenomeni di odiosa ripugnanza perpetrati da aggressori e violentatori che spesso, anche grazie al sistema della perseguibilità a querela, hanno potuto continuare ad offendere (con vere e proprie costrizioni ed intimidazioni) le loro vittime, che sono quasi esclusivamente donne.

Tuttavia, come ho già accennato e come è già ampiamente emerso nel corso del dibattito sulla materia, si è posto il problema della procedibilità per i casi di violenza concernenti la coppia legale o di

fatto. Debbo dire che la posizione assunta dal Senato ha introdotto per la prima volta un elemento di novità ai fini della individuazione della coppia di fatto. Indipendentemente, infatti, dalle questioni giuridiche riguardanti tale individuazione, il dato positivo sta nell'aver enucleato la figura della coppia di fatto.

La questione non è semplice, come potrebbe apparire, né credo possa o debba essere ideologizzata o mitizzata ritenendo che schierarsi a favore dell'una o dell'altra tesi sia indice di civiltà o inciviltà. Non vi è dubbio che le argomentazioni che militano a favore delle due tesi contrapposte (il cui contenuto è noto a tutti) sono forti e degne della massima considerazione. Avendo scelto il principio della perseguibilità d'ufficio, l'introduzione della querela di parte per i reati commessi all'interno della coppia può indubbiamente rappresentare un serio rischio anche per le questioni di costituzionalità che ne possono derivare. Ritengo tuttavia che la *vexata quaestio* del cosiddetto doppio regime non possa costituire un motivo di scontro, né rappresentare un'occasione per ritardare l'approvazione della legge, né costituire un alibi per chi voglia ritardare l'adozione di un provvedimento importante, al cui interno alcuni punti qualificanti rappresentano per noi l'obiettivo primario non di questa legislatura, ma di quest'anno, di questo momento. Riteniamo infatti che le donne, i movimenti femminili e la coscienza civile del paese non consentiranno ulteriori ritardi, che si traducono solo in vantaggi per aggressori, violentatori e stupratori senza scrupoli. Dichiariamo quindi che miriamo alla rapida approvazione di questa legge, che rappresenta una vittoria delle forze laiche («laiche» non va però inteso in contrapposizione a «cattoliche»), il coronamento di lunghe battaglie condotte dai partiti, nonché dai movimenti femminili e femministi.

Non poniamo dunque pregiudiziali sulla questione della procedibilità per i reati sessuali, ben consapevoli che anche le argomentazioni a sostegno della querela di parte sono altrettanto forti e meritevoli di rispetto. Il gruppo socialista rispetterà

dunque la posizione che eventualmente deputati socialisti assumessero in piena libertà di coscienza, avendo come obiettivo l'approvazione rapida di un testo caratterizzato da alcune innovazioni fondamentali.

Tra queste, le più salienti sono il rito direttissimo e la pubblicità del dibattimento: la regola generale diviene il dibattimento a porte aperte. La parte potrà tuttavia richiedere al giudice di valutare l'opportunità di procedere a porte chiuse, per motivi di riservatezza.

È estremamente importante poi che il giudice non possa condurre indagini e porre domande inerenti la libertà privata e sessuale pregressa della parte lesa. In proposito presenteremo alcuni emendamenti volti a limitare al massimo l'ambito di queste domande, per evitare che quest'ultimo possa surrettiziamente estendersi (così come appare dal testo licenziato dalla Commissione giustizia): aspetto, questo, rilevantissimo alla luce di tanti processi dove la vittima viene quasi trasformata in imputato.

Il progetto di legge prevede inoltre l'intervento di associazioni nel processo, sempre che vi sia il consenso della vittima. Tale intervento non va considerato come una legittimazione straordinaria a tutela di interessi diffusi alla sostituzione processuale; esso va inquadrato come un supporto alla parte più debole, al soggetto più indifeso, perché le associazioni rappresentano interessi collettivi che hanno un volto e una valenza culturale ben definiti. D'altra parte, anche la legge n. 248, che ha istituito i consultori familiari, ha stabilito che alla gestione di tali enti collaborassero idonee formazioni sociali di base o associazioni di volontariato.

L'istituzione dell'autonoma figura criminosa della contravvenzione per violenza sessuale ha lo scopo di non lasciare impuniti comportamenti che, pur non essendo configurabili come atti di violenza sessuale, violano egualmente il diritto alla libertà sessuale degli altri.

Degna di rilievo è l'introduzione della figura del sequestro di persona a scopo di violenza, che riunisce le varie ipotesi di

ratto disciplinate dagli articoli 522, 523 e 524 del codice penale sui quali si è ampiamente soffermata la relatrice.

È importante notare che molti dei punti salienti di questa proposta di legge erano già presenti nella risoluzione sulla violenza contro le donne adottata l'11 giugno 1986 dal Parlamento europeo. L'unificazione delle figure di violenza carnale e di atti di libidine, il divieto di porre domande sulla passata vita sessuale della parte lesa sono infatti compresi in quella risoluzione, che tratta anche della violenza di gruppo e chiede agli Stati membri di riconoscere alle associazioni femminili il diritto di costituirsi parte civile.

Oltre a questi riferimenti di carattere legislativo, l'atto del Parlamento europeo affronta altri aspetti dei reati sessuali che dovrebbero essere recepiti nel nostro ordinamento. Le denunce di violenza sessuale dovrebbero essere raccolte da funzionari di polizia particolarmente aggiornati e sensibilizzati sul problema delle violenze sessuali; ove sia possibile, le donne vittime di violenza a scopo sessuale dovrebbero poter sporgere denuncia davanti a un funzionario di polizia di sesso femminile, ponendo in tal modo fine agli atteggiamenti discriminatori che molte donne al momento della denuncia sono costrette a registrare. In tale direzione dovrebbe attuarsi la cooperazione tra polizia, uomini di legge, medici e psicologi; anche molti giudici ed avvocati, come è stato ricordato, dovrebbero spogliarsi degli atteggiamenti maschilisti che spesso informano la loro attività nei processi per violenza sessuale.

Per ciò che concerne la prevenzione è importante che, a partire dalle scuole elementari, si cerchi di fornire un'adeguata educazione sessuale: fin dai primi anni dovrebbe essere sviluppato il senso del rispetto della dignità umana come elemento costitutivo del rapporto tra i due sessi.

La risoluzione chiede inoltre agli stati membri di attuare interventi tali da fornire maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore notturne, alle donne e alle categorie più indifese. In Germania, ad esempio, è stato

sperimentato con esito positivo un servizio notturno di taxi da fornire alle donne al prezzo dei trasporti pubblici.

Nelle complesse problematiche relative alla violenza sessuale, una particolare attenzione va rivolta alla tutela della donna negli ambienti di lavoro, dove spesso si verificano comportamenti di molestia ai danni di donne lavoratrici. Di conseguenza, ritengo che la legge debba essere accompagnata da una serie di misure preventive collaterali di difesa della donna; misure non soltanto difensive, ma dirette a modificare una coscienza storica di arretratezza culturale e di costume radicata nel nostro paese. Certo, a tal fine non può bastare una legge, che tuttavia ha il compito di lanciare un messaggio preciso alla società e alle giovani generazioni, specie femminili: con essa infatti il Parlamento manifesta la volontà di non tollerare ulteriormente ignominiose forme di violenza sessuale e di esaltare il ruolo, la funzione e la dignità della donna nella società italiana.

Questo è il significato e la portata che i deputati del gruppo socialista attribuiscono all'approvazione dell'importante progetto di legge al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è facile per me intervenire in una discussione nella quale molti argomenti sono già stati ampiamente analizzati; non è facile soprattutto perché non lo è il tema sul quale vorrei richiamare l'attenzione e cioè la disciplina della violenza sessuale contro i minori.

Certo, questo è un punto della legge sul quale si sono manifestate divergenze e sul quale spesso si è insistito anche in termini di polemica politica. E tuttavia — vorrei dirlo con estrema franchezza — più volte, durante i dibattiti che, in tutto il paese, hanno accompagnato l'iter parlamentare di questo testo legislativo, ho avuto la sensazione che un intervento focalizzato sui

minori apparisse in un certo qual modo fuori tema, distante dal nodo posto crudamente in luce dal fenomeno della violenza sessuale, vale a dire la differenza sessuale come conflitto e i rapporti tra i sessi come rapporti di potere e di sopraffazione.

Eppure io mi chiedo se proprio la riflessione sulla violenza sessuale non debba portarci a considerare con maggiore attenzione l'età della formazione durante la quale attraverso i modelli educativi che la nostra società impartisce, quella differenza si trasforma in conflitto, in limitazione, in ruoli definiti, in destini speculari. Mi chiedo se non possiamo provare a vedere anche la differenza tra il nostro mondo di adulti, da un lato, e la vita, i tempi, i desideri dei bambini e degli adolescenti dall'altro, come una differenza da valorizzare, da esprimere, da far interagire con il nostro modo di essere e di pensare.

Ciò significa, in altri termini, guardare ai più giovani non come semplici ricettori delle nostre scelte e delle nostre idee ma come soggetti portatori di autonomi valori ed orientamenti. Detto in un linguaggio più strettamente giuridico, ciò significa riconoscere la soggettività ed i diritti dei bambini e degli adolescenti. Si tratta di una scelta che non sempre nel nostro ordinamento emerge in modo chiaro e coerente, anche perché essa comporta la ricerca di strumenti originali per rendere effettivi quei diritti e per dar voce a quella soggettività; una scelta che in nessun modo può appagarsi di un riconoscimento formale e di una equiparazione fittizia fra adulti e bambini o adolescenti.

In alcuni campi del nostro diritto, questo orientamento sembra trovare uno sviluppo più esteso. Penso, ad esempio, al diritto di famiglia o agli strumenti — certo insufficienti e precari — di partecipazione degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica. La dottrina giuridica da tempo ha affermato che i diritti fondamentali e inviolabili della persona umana, proprio perché tali, non possono che essere riconosciuti e garantiti a tutti fin dal momento della nascita. Io credo che noi rischiamo di cancellare questa acquisizione tutte le

volte che non ci preoccupiamo di elaborare le forme ed i mezzi per far sì che questi diritti possano esprimersi ed esercitarsi in modo adeguato a ciascuna età dello sviluppo.

Ciò ha grande rilievo nella materia che affrontiamo, dal momento che vogliamo riconoscere — così come fa la Corte costituzionale — che la libertà sessuale costituisce un diritto fondamentale della persona, un diritto quindi da affermare e tutelare ad ogni età; il che non vuol dire affatto che la libertà sessuale dei bambini e degli adolescenti si identifichi con la nostra ed ancor meno che la sessualità dei più giovani coincida con lo spazio e le forme che l'esperienza sessuale ha per noi adulti.

Ma oltre alla autonomia e alla presenza di questi valori nel nostro ordinamento giuridico, credo sia necessario chiedersi se nella nostra cultura, nella nostra società sia riconosciuto ed esista uno spazio per essere bambini, una possibilità di vivere i sogni, le aspirazioni, la tensione di essere adolescente. Guardando alla struttura delle nostre città, organizzate troppo spesso come meri luoghi di transito e di dislocazione di attività produttive e pensando allo stupore che hanno destato i dati sull'evasione dell'obbligo scolastico (uno stupore ed uno sconcerto che dimostra in tutti noi un difetto di osservazione e di riflessione); di fronte a tutto ciò, dicevo, forse dovremmo parlare di negazione del diritto all'infanzia e all'adolescenza.

Certo, i bambini ed i ragazzi sono molto coccolati dalla pubblicità, ma spesso sono visti solo come veicoli di messaggi diretti, in ultima analisi, ai genitori, oppure come destinatari di bisogni indotti, che però identificano il soggetto forte di questa società nell'adulto affermato nella propria professione (trentenne «grintoso» o «grintosa»), facendo delle sue abitudini e dei suoi comportamenti la chiave della realizzazione personale.

Perdonatemi la battuta, ma se penso alla forte valorizzazione della soggettività e dell'autonomia degli adolescenti negli anni '70, a volte ho l'impressione di essere capitata nella generazione giusta; basterà

soltanto che con gli anni i modelli si spostano fino alla valorizzazione degli anziani.

Durante le feste natalizie siamo stati tutti colpiti dalla vicenda del bambino che aveva tentato di ripetere sulla sorellina il giochetto orrifico suggerito dalla Mattel, quella stessa Mattel che una volta reclamizzava i propri articoli con quella che ora sembra una battuta, come giochi vivi. Spero che non dimenticheremo tanto presto questa vicenda e soprattutto ciò che essa denunciava, vale a dire l'invasività dei nostri incubi grossolani nel mondo della fantasia infantile e mi auguro che per una volta cercheremo di saper ascoltare quella fantasia e di operare per difenderla e non per reprimerla.

Credo che anche in questa discussione ci venga richiesta una grande capacità di ascolto, in primo luogo di ciò che tante ragazze e ragazzi hanno espresso, con un'attenzione che non è facile si sviluppi intorno all'attività parlamentare, partecipando a dibattiti ed assemblee, nelle quali si è parlato della voglia di essere libere dalla paura e del disagio di essere identificati nel ruolo di maschi stupratori.

Come è stato ricordato anche nel corso del dibattito in Senato, queste ragazze e questi ragazzi hanno scoperto amaramente di essere oggi oggetto e non soggetto delle nostre leggi ed hanno dovuto constatare la violenza del linguaggio con cui le norme sono dettate. Penso ad esempio alla previsione del reato di corruzione di minorenni che esclude la punibilità ove il minore compreso tra 16 e 14 anni di età sia «persona già moralmente corrotta». A parte la bancarotta educativa di una società che consideri corrotta e perduta una ragazza o un ragazzo di 16 anni, la norma denuncia anche la concezione della sessualità che si esprime in questa parte del codice Rocco: la sessualità come corruzione, come qualcosa connotato negativamente, come atti, comportamenti standardizzati, distruttivi per una personalità in formazione.

Ebbene, a me sembra che questa idea della sessualità, lungi dal tutelare i minori, sia la più deresponsabilizzante per noi

adulti. Se vi è un divieto, infatti, non vi è niente da discutere e capire; se il modello di sessualità si esaurisce in gesti stereotipati e indipendenti dai rapporti interpersonali, non abbiamo un compito educativo autonomo come genitori e come adulti. Sono questi i concetti che volevamo far emergere quando come federazione giovanile comunista italiana, insieme al movimento giovanile socialista, ai giovani socialdemocratici, all'Archi-ragazzi ed ai giovani di democrazia proletaria abbiamo sostenuto l'originaria proposta della Commissione giustizia del Senato di abolire la cosiddetta violenza presunta e di punire gli abusi di autorità e di immaturità commessi ai danni di bambini e di adolescenti. Forse quella formulazione non era perfetta, ma aveva il merito di distinguere gli abusi dalla sessualità, le interferenze degli adulti nella crescita dalle esperienze spontanee fra coetanei.

Oggi, il testo della Commissione giustizia della Camera mantiene la violenza presunta, ma riconosce legittimi i rapporti fra minorenni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età; questa formulazione cerca di risolvere il difficile problema di conciliare efficacemente libertà e tutela. Vorrei sottolineare che non si tratta di spingere i più giovani verso rapporti sessuali precoci; piuttosto a me sembra tragicamente impotente una società che ritenga di poter trasmettere i propri valori solo facendo ricorso al diritto penale. Altre sono le strade da percorrere e riteniamo che in modo assolutamente prioritario si ponga la questione di introdurre i temi relativi alla sessualità all'interno della scuola, facendo di questo uno dei percorsi per la crescita di una nuova cultura dei rapporti umani ed interpersonali.

Vorrei anche ricordare che questo era l'impegno assunto dal Governo durante la discussione della legge n. 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza; un impegno che finora è stato disatteso, ma che potrebbe essere efficacemente portato avanti poiché esistono proposte di legge su tali tematiche presentate in Parlamento da più forze politiche, compresa quella che rappresento.

Vorrei anche augurarmi che, a partire da questa nuova considerazione dei temi relativi ai minori, possano anche essere discussi rapidamente altri provvedimenti, ad esempio per il sostegno del diritto allo studio, per gli spettacoli e la pubblicità diretti ai bambini ed agli adolescenti, per il sostegno dei progetti dedicati ai giovani portati avanti dai comuni; e che si possa discutere di tossicodipendenza, non come crimine ma come esigenza di solidarietà.

In questa linea si pongono le norme che abbiamo introdotto durante l'esame del provvedimento in Commissione giustizia della Camera e che riguardano la tutela, durante il processo, del minore vittima di violenza sessuale.

Non so se nel prosieguo di questa discussione, quando passeremo all'esame degli articoli riferiti ai minori, alcuni parlamentari, così come altre volte è successo, interverranno partendo dalla propria esperienza di genitori. Vorrei concludere il mio intervento dedicando loro, con l'affetto e il rispetto di chi, come me, si identifica ancora nel ruolo di figlia, una piccola citazione tratta, se ben ricordo, da *Il Profeta* di Gibrán, nei cui versi si dice che i figli ci sono dati, ma non sono nostri; sono la nostra freccia lanciata verso il futuro.

Ebbene, perché questo «non esser nostri» dei nostri figli non sia solo distacco ed angoscia, credo occorra tutta la nostra fiducia e tutta la nostra disponibilità verso i più piccoli ed i più giovani (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e verde — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

ANNA SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi ci auguriamo che la riforma, che oggi è alla nostra attenzione, possa essere approvata dal Parlamento e ciò per molteplici ragioni: perché vi è una giustificata attesa nel paese, perché l'esistenza delle vecchie norme è anacronistica, perché i reati contro la libertà sessuale hanno acquistato — nostro mal-

grado e, aggiungerei, nel bene e nel male — una grande rilevanza sociale.

Siamo convinti della necessità e della indilazionabilità di tale decisione. La riflessione di questi anni ha scavato in molteplici direzioni e non crediamo sia stata inutile. Essa ha contribuito ad approfondire una materia difficile; è stata ampiamente coinvolgente dell'interesse di donne, di uomini, di giovani e di ragazze; ha reso possibile importanti convergenze, come testimoniano il lavoro svolto dal Senato e l'impegno della Commissione giustizia della Camera per licenziare un testo soddisfacente ed avanzato sotto molti punti di vista. Ne ringraziamo tutte le colleghe ed i colleghi che vi hanno contribuito, in particolare l'onorevole Anna Maria Pedrazzi Cipolla, che ha svolto la relazione per la maggioranza.

Anche noi avvertiamo la necessità che la X legislatura sia segnata dall'evento positivo dell'approvazione della legge in materia di violenza sessuale. I comunisti sono ormai da molti anni impegnati nel perseguimento di questo obiettivo; è di una collega comunista, Angela Bottari (che non fa più parte di questa Assemblea), la prima proposta di legge in materia, presentata fin dal 1977. Da allora molta strada è stata percorsa, ed anche lungo il cammino finalizzato all'approvazione della proposta di legge in esame sono state incontrate molte difficoltà.

Con quella proposta noi crediamo di aver sollevato una questione di grandissima rilevanza sociale, politica e culturale di fronte all'opinione pubblica, e di averla posta all'attenzione delle istituzioni. Il fatto di averne discusso nel corso di questi lunghi anni ha certamente contribuito a far compiere decisivi passi avanti alla coscienza di ciascuno e di tutti. Ora si tratta di tradurre definitivamente questo patrimonio di riflessione collettiva in norma positiva, con l'avvertenza che la legge non sarà certamente risolutiva, ma anche con la consapevolezza che, in sua assenza, si giustificherebbe il ritorno in grande stile non solo di vecchie idee, ma anche di una pratica odiosa di sopraffazione, che sarebbe resa possibile, anzi giustificata dalla

mancata risposta delle istituzioni e dalla loro incapacità a decidere.

La materia in discussione investe un punto nevralgico del nostro ordinamento, quello della sfera delle libertà; un punto di delicatissimo equilibrio e di difficile calibratura, che va al cuore del rapporto tra il cittadino e lo Stato democratico. La domanda che ciascuno di noi si pone riguarda la qualità e l'estensione di questo rapporto, fin dove esso possa arrivare e a quale limite debba arrestarsi.

Si tratta di una domanda cruciale che il Parlamento ha dovuto porsi in occasione dell'esame di altre leggi e rispetto alla quale la risposta non è mai data una volta per tutte, perché sono sempre nuove nel tempo le acquisizioni della coscienza individuale e collettiva, nuovi gli orizzonti del diritto, sempre più complessi i piani della produzione della cultura e del simbolico, via via più esigenti e mature le acquisizioni di quelle parti della società che soffrono di un deficit di rappresentanza, e che ormai con sempre maggiore lucidità premono sulle istituzioni per una riforma dei contenuti e delle forme della politica.

Le donne sono in questo nostro tempo le artefici principali della mutazione che segna la politica; oserei dire che nella coscienza che esse hanno di se stesse vi è un punto di non ritorno verso vecchie pratiche e vecchie concezioni. Si tratta di una tendenza profonda, non di un incidente della storia; essa reclama una nuova attualità, un diritto non neutro, e ambisce ad una universalità alta e vera, non formale, delle regole del vivere. Ma il cammino verso questo approdo non sarà lineare, pacifico e pacificatore; sarà invece caratterizzato da innumerevoli conflitti.

Il problema che dobbiamo affrontare, anche con riferimento al provvedimento in esame, riguarda il modo in cui deve essere costruito il cammino di cui parlo: se segnando una più forte estraneità delle donne rispetto ad un diritto positivo che non ne rappresenterebbe la complessità delle istanze e delle motivazioni, oppure accettando una fase di transizione che richiede di stare in campo e di fare uso delle regole del gioco per poterle modificare.

La radicalità del mutamento che le donne esigono prefigura un processo i cui passaggi non si possono saltare. Il diventare padrone del proprio tempo e della propria vita e il costruire per sé il tempo della libertà sono obiettivi che prevedono la contaminazione con la storia di tutti e con la densità del conflitto sociale che nella storia si esprime. Non esiste, neppure per le donne, una libertà al di fuori della storia, e la storia delle donne del nostro tempo è segnata ancora da una grave mancanza di libertà, della quale la violenza sessuale è forse il punto più alto ed intollerabile. Questa, infatti, nega alla radice una libertà di relazione e di conoscenza umana, azzera qualsiasi reciprocità, spazza via sentimento, gioco, curiosità e ambivalenza, per dare luogo a pura brutalità.

La violenza sessuale è la massima semplificazione, fino alla miseria, del rapporto sessuale che è il più ricco dei rapporti umani possibili ma che, nella storia concreta degli uomini e delle donne, è anche il più disumanizzato. È in riferimento a questa libertà negata, a questa intollerabile aggressione alle radici dell'individuo umano che si pone la necessità della norma positiva, non perché sia pensabile di poter affermare attraverso essa una sessualità nuova, ma perché in assenza di essa non si potrà dar luogo ad alcuna cultura capace di mettere davvero al bando la violenza, lo stupro, la sopraffazione.

È questo un punto di principio che riguarda tutti, uomini e donne, tutte le donne, non solamente quelle che vengono definite le più deboli e verso le quali occorrerebbe dare vita a forme di tutela. La procedibilità d'ufficio sempre e comunque anche all'interno dei rapporti di convivenza e di matrimonio, non è pensata solo in relazione alle donne deboli; sarebbe estremamente riduttivo motivarla così. Le donne sono accomunate tutte da una condizione e da una storia invase e pervase da una produzione della cultura e del simbolico che sono di segno maschile, da rapporti di potere fortemente squilibrati a loro sfavore, da una divisione sessuale dei ruoli di lavoro che allontana la gran parte

di esse dal circuito della vita, quella civile, quella sociale e quella politica. Le donne sono anche naturalmente molto diverse tra loro: non si può pensare che siano omologate, che siano uguali. La legge deve essere però stabilita in modo oggettivo a tutela dell'intangibilità del corpo femminile, perché la storia procede sulla base appunto dell'oggettività del diritto.

È questa la ragione fondamentale per cui noi, pur attraverso un cammino estremamente difficile e accidentato, che abbiamo intrapreso — come ricordavo — nel 1977, come donne e uomini comunisti siamo approdati ad una conclusione.

Confrontandoci nel paese con tantissime donne e con tantissimi uomini, siamo giunti alla conclusione che questa normativa va innanzi tutto approvata e poi sperimentata e verificata nella sua praticabilità. Poiché si tratta di una normativa complessa e difficile, niente impedisce naturalmente che in futuro possa essere modificata. Ci sembrano però sufficientemente fondate le ragioni esposte dall'onorevole Pedrazzi Cipolla nella relazione per la maggioranza, nella quale il nostro gruppo si riconosce interamente. Sulla base di queste motivazioni sosterremo il testo che è stato licenziato dalla Commissione giustizia della Camera e ci impegneremo a far sì che l'Assemblea lo approvi in tutte le sue parti (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già altri deputati hanno sottolineato che questa è la terza volta che la nostra Assemblea è chiamata a pronunciarsi su una nuova legislazione in materia di violenza sessuale.

L'iter delle proposte che sono oggi al nostro esame copre infatti un lunghissimo arco di tempo — siamo ormai entrati nell'undicesimo anno! — che passa attraverso l'VIII, la IX e la X legislatura.

Questa circostanza è indubbiamente sintomatica di generali difficoltà che in-

contra la decisione legislativa nel nostro ordinamento; difficoltà che negli ultimi anni si sono ulteriormente accentuate. Non posso fare a meno di ricordare che altre leggi in materia per certi aspetti analoghe, in quanto anch'esse implicanti complesse questioni etico-politiche, certo non meno contrastate, hanno in tempi non lontani conosciuto un percorso parlamentare meno lungo. Penso alla legislazione che introdusse il divorzio nel 1970; penso a quella che otto anni dopo disciplinò l'aborto e su cui, forse, ancora più forti erano le ragioni delle diverse convinzioni ideali che si contrapponevano.

Ma al di là delle difficoltà sistemiche generali, l'eccezionale lentezza di questo iter a me sembra si possa spiegare, da un lato, con l'elevato grado di tecnicismo giuridico della materia coinvolta (e qui, mi sia consentita la parentesi, non posso non richiamare subito alcune delle preoccupazioni non infondate che, per quanto riguarda la configurazione delle norme incriminatrici sul piano processuale, sono state avanzate nella relazione di minoranza del collega Mellini), dall'altro, per il permanere nella società, di cui il Parlamento è lo specchio, di opinioni fortemente ed estesamente differenziate su alcuni punti della nuova normativa.

Eppure, qualsiasi suddivisione artificiosa in due campi, (quello progressista e quello conservatore; quello «femminista» e quello «maschilista») sarebbe ingiustificata ed arbitraria e rischierebbe solo di rendere più difficile l'iter della proposta di legge in esame.

Questo è tanto vero che autorevoli voci, tra quanti sono stati sempre in prima linea nelle battaglie di libertà, si sono nel tempo levate a criticare l'uno o l'altro degli aspetti tuttora controversi. Ciò non ha risparmiato neppure parti del movimento femminista e dell'opinione ad esso più contigua. Penso, per esempio, al dibattito svoltosi sulle colonne della rivista *Quale giustizia* pochi anni fa, o alle posizioni di persone, come Miriam Mafai o Rossana Rossanda, o ai dubbi di Rodotà, che riguardano la stessa questione centrale dell'opportunità di prevedere la procedibilità

d'ufficio per i reati contro la libertà sessuale.

Proprio queste differenti posizioni ci inducono ad avvicinarci alla materia con molta cautela e a registrare le opinioni di diverso segno che vengono espresse non solo da impostazioni culturalmente assai diverse dalla nostra (penso a certe posizioni dei colleghi democratici cristiani), ma anche da impostazioni che sottolineando l'aspetto strettamente individuale prima che collettivo del problema, non sono certamente etichettabili, semplicisticamente, come conservatrici od insensibili alle libertà civili.

Se si vuole oggi giungere ad un esito finalmente concreto, traducendo in risultati un impegno che nelle sue linee di fondo i repubblicani giudicano doveroso (e del resto gli atti parlamentari, le stesse proposte di legge presentate nelle passate legislature e l'impegno dei nostri senatori in questa vicenda lo confermano), se vogliamo fare salvi i contenuti essenziali della nuova normativa che, attraverso il faticoso travaglio di questi anni, si è alla fine delineata, allora da parte di tutti i gruppi si impone un atteggiamento di grande prudenza e grande saggezza.

Mi riferisco naturalmente non già a quelle parti della nuova normativa sulle quali il consenso è ormai generale e consolidato, ma alle altre, in ordine alle quali occorre assolutamente impedire che si inneschi un braccio di ferro fra fronti contrapposti, che rischierebbe di tradursi nell'ennesima, estenuante e, a mio avviso, irresponsabile «navetta».

Mi si consenta allora di fissare alcuni criteri, cui credo debba essere ispirato il lavoro che seguirà la fase della discussione generale. Innanzitutto bisogna fare presto. Questo della violenza sessuale è uno dei temi sui quali oggettivamente il Parlamento e le forze politiche nel loro complesso sono in mora di fronte alla società, alle parti deboli di essa, in particolare ai minori e alle donne e in generale a tutti coloro che in qualsiasi modo vedono la propria libertà sessuale non adeguatamente tutelata da un ordinamento nato in

tempi che, sotto questo profilo, sono lontani da noi anni luce.

In secondo luogo è indispensabile contenere le spinte di progresso con il necessario rapporto con la società, senza fughe in avanti che, come succede troppo spesso, rischiano di essere controproducenti, innescando forti reazioni nella pubblica opinione e precipitose marce indietro, anche legislative. Quanti esempi di legislazione «pendolare» abbiamo avuto in anni recenti!

Ho ascoltato le considerazioni testé formulate dall'onorevole Sanna. Non credo che sarebbe una buona strada quella di avviarci verso una legislazione che potrebbe anch'essa diventare «pendolare». Ebbene, si tratta di evitare che proprio ciò accada per la materia oggi in discussione. Il rischio è forte — diciamolo chiaramente — e pertanto dobbiamo rifuggire da eccessi, da astratti ideologismi, da estremismi concettuali e politici che non tengono conto del costume e della società.

In terzo luogo debbo fare un'osservazione strettamente collegata a quanto abbiamo appena detto. Una sorta di pretesa guerra santa rischia di compromettere i risultati tecnicamente perfettibili ma politicamente ragguardevoli finora raggiunti. La riproposizione di punti già risolti, sui quali si è profilata una larga convergenza, rischia di conseguire effetti negativi. Anche per questo, oltre che per evidenti ragioni di *sedes materiae*, ci siamo sempre opposti e ribadiamo oggi la nostra opposizione ad inserire in questo provvedimento altre tematiche quali, per esempio, le disposizioni contro la pornografia proposte da alcuni gruppi e segnatamente da colleghi della democrazia cristiana.

Sulla base di tali considerazioni si delineano quindi la nostra posizione e la proposta politica che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi, vi è una sola strada per conseguire, in tempi che non allontanino una volta di più i cittadini dalle istituzioni, l'obiettivo di una nuova legislazione a tutela della libertà sessuale. Tale strada è quella di salvaguardare nella massima misura possibile il testo normativo

approvato e trasmessoci dal Senato. Ad esso, naturalmente, si possono e si devono apportare quei miglioramenti di tecnica legislativa che rappresentano una delle finalità stesse del nostro assetto bicamerale. Vi sono, per esempio, alcuni aspetti di coerenza ordinamentale e di necessaria chiarezza del dettato normativo — sui quali mi soffermerò brevemente più avanti — che consigliano alcune modifiche che non dovrebbe essere difficile concordare fra tutti, o quasi, i gruppi, o comunque fra quei gruppi che al Senato e in Commissione, alla Camera, hanno dato il loro appoggio alle proposte di legge, purché appunto non ci si attesti su posizioni astratte e di malintesa bandiera.

Sarebbe invece un grave errore insistere per alterare in un senso o nell'altro, in delicati punti di equilibrio, le proposizioni normative che hanno consentito al Senato un varo ragionevolmente rapido del provvedimento di legge. Chi lo facesse si assumerebbe dinanzi all'opinione pubblica, e alla sua parte più sensibile e attenta, una ben grave responsabilità.

Con ciò voglio dire che il gruppo repubblicano si considera del tutto soddisfatto e convinto del testo che il Senato aveva licenziato alcuni mesi fa e che in esso ci identifichiamo totalmente? Voglio forse dire che a quel testo è da noi preferito, in assoluto, quello approvato dalla Commissione? Non è questo il problema. Si tratta di distinguere. Al testo approvato dal Senato dobbiamo, a mio avviso, riconoscere il grande merito di aver costruito una posizione in grado di raccogliere i più ampi consensi. Precedenti rigidità sono state superate senza danneggiare la struttura complessiva del progetto, sicché il testo trasmesso alla Camera è stato quello che, in tanti anni, ha saputo raccogliere le più vaste adesioni.

Tutte le scelte fondamentali vi sono riflesse: la nuova collocazione nel codice penale dei reati contro la libertà sessuale tra i delitti contro la persona e non tra quelli contro la moralità pubblica; l'introduzione della fattispecie specifica della violenza sessuale di gruppo; l'abolizione del reato di ratto con l'introduzione di una specifica norma per il sequestro di per-

sona a scopo di violenza sessuale; la procedibilità d'ufficio come regola generale connessa con la qualifica di reato contro la persona che le violazioni della libertà sessuale dei cittadini assumono.

D'altra parte il superamento dei dissensi di fondo sui punti principali si era incentrato in Senato su due posizioni proposte dai colleghi Covi e Gualtieri: quella che escludeva dalla procedibilità d'ufficio i reati contro la libertà sessuale commessi all'interno della coppia (coniuge o convivente), a meno che il reato non sia commesso in connessione con altri che prevedono la procedibilità d'ufficio; quella che prevedeva la non punibilità degli atti sessuali tra un minorenne sopra i 13 anni e persona con la quale non vi fosse una differenza d'età superiore a 4 anni.

Ebbene, proprio su questi punti, come tutti sappiamo, la Commissione giustizia della Camera ha ritenuto di modificare a maggioranza le soluzioni previste dal Senato. In più sono state apportate ulteriori modifiche di minore momento, alcune delle quali obiettivamente perfezionano il testo varato dal Senato, come quella che trasforma la fattispecie della costrizione ad atti sessuali mediante abuso di autorità in aggravante specifica (anche se a questo proposito occorre dire che persistono dubbi su una possibile applicazione estensiva della nozione di abuso di autorità), quella che aumenta la misura di alcune pene (forse, come è stato osservato, in misura non ancora adeguata se si considerano le singole pene previste in connessione con recenti disposizioni intervenute), quella che introduce l'articolo 12 tendente ad escludere la possibilità di addurre la scusa dell'ignoranza dell'età della persona offesa. Queste sono le modifiche migliorative introdotte dalla Commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

ANTONIO DEL PENNINO. Altre modifiche, invece, introducono esempi abbastanza tipici, se mi si consente, di un cattivo modo di legiferare, adottando espres-

sioni giuridicamente improprie o superflue. Mi riferisco alle modifiche aggiuntive agli articoli 11 e 14.

D'altra parte, a nostro giudizio, anche il testo licenziato dal Senato contiene aspetti che ci lasciano perplessi, e non si tratta in qualche caso di questioni di scarso rilievo. Per esempio il nostro gruppo è sempre stato contrario alla partecipazione al processo delle associazioni, così come contempla l'articolo 10 del testo in esame. Non siamo infatti in presenza di interessi diffusi (interesse diffuso è quello che non ha un titolare chiaramente individuato, come nel classico caso della materia ambientale), in quanto il titolare dell'interesse violato esiste, anzi la scelta fondamentale dell'intera legge consiste proprio nel porre la persona al centro della tutela, trasferendo il reato della violenza sessuale ai reati contro la libertà individuale dai reati contro la moralità pubblica. Ma al di là dell'aspetto teorico manifestiamo dei dubbi sull'opportunità, per ragioni obiettive di giustizia, di far partecipare le associazioni al rito processuale. D'altro canto anche il ricorso al processo per direttissima ci lascia dubbiosi. A questo proposito le osservazioni contenute nella relazione di minoranza del collega Mellini non sono di poco momento. Come legislatori abbiamo troppo frequentemente la tendenza a individuare materie da privilegiare rispetto ad altre, a seconda delle contingenti questioni che stiamo affrontando. Così facendo, riduciamo il processo ordinario a qualcosa di sempre più residuale, non so quanto rispettando il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione.

Anche la questione della pubblicità del dibattimento, parzialmente affidata alla disponibilità della parte lesa e non dell'imputato, rappresenta oggettivamente, per precisa scelta legislativa, una sorta di inversione rispetto alla logica del processo penale, che parte dalla tutela dei diritti dell'imputato come valore fondamentale di civiltà e, quindi, come obiettivo prioritario. Su questo terreno anche la disposizione potenzialmente suscettibile di limitare l'attività del giudice volta a chiarire il

fatto merita una valutazione estremamente attenta.

Non ci soddisfano interamente quindi né il testo approvato dal Senato né quello varato dalla Commissione giustizia della Camera; dobbiamo inoltre tener presente la differenza importante che, mentre il primo ha già raccolto ampi consensi, il secondo è un testo nato sulla base di una divisione che non promette molto di buono per il futuro iter del provvedimento.

Torniamo allora, onorevoli colleghi, ai principi ed ai criteri che suggerivamo di adottare per dare al paese norme equilibrate di tutela della libertà sessuale. Si tratta, per riassumere, di coordinare esigenze politiche e di merito. Orbene, se talora ciò risulta difficile ed impossibile, a me pare che non debba essere questo il caso. Il nostro suggerimento è semplice: si distinguano gli aspetti più strettamente tecnici da quelli che, a torto o a ragione, hanno assunto una grande valenza politica.

Quanto ai primi, si valutino senza chiusure tutte quelle modifiche in grado di apportare un miglioramento tecnico al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento ed anche a quello della Commissione. Alcune sono state già introdotte, altre potrebbero esserlo, senza stravolgimento e con vasti consensi. Mi riferisco, ad esempio, a certe osservazioni, così pacatamente critiche, formulate nella relazione di minoranza del collega Mellini, che, se verranno tradotte in emendamenti, avranno il nostro voto favorevole.

Quanto invece ai due punti cruciali della procedibilità d'ufficio e dei minorenni, si compia un'oggettiva valutazione per giungere ad una soluzione ragionevole che, a nostro avviso, potrebbe essere quella di ritornare al testo del Senato per la procedibilità d'ufficio, escludendola per le ipotesi di reato verificatesi all'interno della coppia e, invece, di accogliere il testo della Camera per quanto riguarda l'attività sessuale dei minorenni. A ben vedere, infatti, la soluzione trovata dal Senato su questo secondo punto finisce con il riguardare una sola classe di età, cioè i giovani fra i 13 ed i 14 anni. Può valere allora la pena di

rischiare, colleghi della democrazia cristiana, una rottura politica ed altri ritardi per una questione del genere che, con la soluzione già individuata dal Snetao, ha necessariamente già perso ogni valenza di principio?

Per quel che riguarda la procedibilità d'ufficio, solo chi fosse animato da una concezione del tutto astratta e ideologica della questione potrebbe far finta di non registrare le profonde perplessità esistenti sull'argomento e condivise anche negli ambienti più progressisti della nostra comunità. Il sostenere che l'inserimento dei reati contro la libertà sessuale nell'ambito di quelli contro la persona comporterebbe necessariamente la procedibilità d'ufficio, sempre e comunque, è tesi del tutto astratta. Non si tratta di raggiungere una intesa qualsivoglia pur di giungere ad un risultato, ma occorre saper cogliere l'atteggiamento effettivo della comunità rispetto a quanto avviene all'interno della coppia.

È possibile non ci si renda conto dell'ambiguità morale, dell'impossibilità pratica e della inopportunità politica di attribuire alle istituzioni il diritto di controllare il modo in cui due persone vivono il loro rapporto di coppia, dunque la loro sessualità? Che senso ha mettere in moto un meccanismo che può addirittura, in un ambito del genere, così profondamente ed intimamente privato, contrastare la volontà dei soggetti interessati?

Insomma, siamo di fronte ad una circostanza in cui ragionevolezza politica e ragionevolezza legislativa si identificano e coincidono. Ecco perché occorre tornare su questo punto al testo del Senato; ivi compresa, naturalmente, l'irrevocabilità della querela, che fa parte integrante di quella soluzione. Insistere da qualsiasi parte su posizioni massimalistiche sarebbe errore imperdonabile e si rischierebbero soluzioni sbagliate o l'ennesimo rinvio o, peggio ancora, tutti e due: con l'ulteriore conseguenza di rafforzare la tesi di quanti sostengono l'impotenza a decidere del nostro sistema politico-istituzionale ogni volta che si affrontano temi di una qualche conflittualità.

Onorevoli colleghi, su queste basi credo che il Parlamento possa finalmente assolvere al suo compito e rispondere alle attese di tanta parte della comunità in una materia così delicata. Ad una condizione, però: ricordare che fra gli altri il legislatore ha un dovere, quello del buon senso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROL JANE BEEBE TARANTELLI. Presidente e colleghi, la violenza sessuale è sempre esistita nella storia. La nostra mitologia, la storia dello stupro di massa compiuto dagli eserciti conquistatori, la letteratura, l'arte, tutto ci insegna che la violenza sessuale c'è sempre stata.

Non abbiamo modo di sapere se essa sia più frequente nel nostro mondo, che ci piace pensare più frammentato, più alienato e spersonalizzato che nel passato, perché non abbiamo dati attendibili neanche per il presente (tanto meno li abbiamo per il passato). Si stima che uno stupro su dieci venga denunciato; ma forse la proporzione è ancora più alta. Sappiamo però che i casi conosciuti non sono che la «punta dell'iceberg» del fenomeno.

Se estendiamo il nostro sguardo sugli abusi sessuali imposti ai piccoli (perpetrati da soggetti come lo zio, l'amico di famiglia, il ragazzo più grande, l'adolescente dello stesso pianerottolo), forse la maggioranza delle donne è stata vittima di un episodio di questo tipo. Se includiamo inoltre le molestie più leggere (l'esibizionista nel parco o dietro il portone), forse la percentuale raggiunge quasi il 100 per cento. Vi sono delle vittime maschili, ma la stragrande maggioranza delle vittime — forse il 95 per cento — sono donne.

Quello che è cambiato rispetto a ieri è il nostro modo di percepire la violenza sessuale e questo lo dobbiamo al fatto che le vittime hanno trovato voce per raccontare la loro reazione alle violenze subite. È cresciuto il movimento delle donne e ciò ci ha permesso di chiamare questo reato con il proprio nome, cioè «violenza sessuale», consentendoci di vederlo non dal punto di

vista dello stupratore, ma da quello della vittima.

Sappiamo dalle vittime che un episodio di violenza sessuale subita ha effetti gravissimi sulla loro psicologia e sulla loro vita. Uno studio, condotto dalla *Columbia University* su donne che hanno subito violenze sessuali da un anno a sessanta anni fa, ha dimostrato inequivocabilmente che gli effetti persistono anche per anni: a distanza di anni queste donne sono depresse e nel 35 per cento dei casi hanno una depressione clinicamente grave; hanno un indice di paura, misurato con test psicologici, altissimo; hanno paura non solo della circostanza in cui l'aggressione è avvenuta, ma paura di uscire di casa, paura degli altri; hanno disturbi dell'affettività, che durano per anni.

Studi della psicologia del profondo indicano inoltre che alla base di disturbi psichici gravi e meno gravi riscontrati in donne adulte ci sono episodi di violenza o di molestia subiti in tenera età. Persino la devianza femminile è stata collegata a questo problema: è stato verificato, sempre negli Stati Uniti, che una percentuale altissima di donne incarcerate hanno subito incesti.

Il problema è enorme e tocca quasi tutte le donne in modo diretto, ma non riguarda solo le vittime perché, come tutte le violenze subite, le sue conseguenze si espandono a cerchi concentrici e coinvolgono chi sta vicino alla donna nella sua vita. Uno stupro avrà effetti sulla affettività della donna-vittima, e perciò sul suo *partner*, su suo marito; avrà effetti sulla fiducia che può accordare al mondo; le sue ansie, le sue paure, la sua visione del mondo come di un luogo di violenza avranno ripercussioni sui suoi figli. La violenza sessuale è dunque un fatto che ci riguarda tutti; è un problema sociale.

Ho detto prima che la nostra visione di questo reato è cambiata, ma certo non del tutto. Quando un fatto è enormemente doloroso ed è esplosivo per la coscienza della persona che perpetua questo tipo di aggressione, è difficile da affrontare, ed allora scendono in campo meccanismi conosciuti alla psicologia, come la proie-

zione. L'impulso ad un simile tipo di violenza viene proiettato sulla vittima (lo vediamo nei luoghi comuni: «Lo ha voluto!», «Lo ha provocato!», «È la sindrome della minigonna!») oppure viene rimosso. Ricordo una battuta che girava quando ero studentessa, che diceva: «Se devi subire uno stupro, tanto vale che ti rilassi e lo godi». Questo non è possibile, perché lo stupratore con il suo gesto esprime il desiderio di annientare la sua vittima, di ucciderla.

Studi recenti sugli stupratori ci hanno dato un quadro di persone psicologicamente portate ad imporre la loro sessualità su chi è più debole, dimostrando che lo stupro non è una espressione di effervescenza o di desiderio sessuale, ma un fatale innesto tra la volontà di potenza e la sessualità: per lo stupratore la sessualità è un modo di esprimere rabbia e odio.

Voglio leggere ora la descrizione che di uno stupratore fa uno psicanalista: «Lo stupratore è emotivamente povero, oppresso da una sensazione di assenza di scopi; è a disagio di fronte ai sentimenti di tenerezza; ha un forte sistema di negazione ed è del tutto incapace di deferire la gratificazione». Si tratta di un reato indice di gravi disturbi nella sfera dell'affettività. Questo dovrebbe metterci molto in allarme quando lo accostiamo ad un altro dato, che segnala come la maggior parte degli stupri avvengano tra persone che si conoscono. In questi casi, evidentemente, lo stupratore non è in grado di percepire l'altro soggetto come una persona che reagirà molto profondamente a tale azione.

Certamente non si può risolvere un problema di tale dimensione con una legge; è altrettanto vero, però, che senza una legge che si pronunci in modo inequivocabile, affermando che questo è un reato gravissimo contro la persona, non si può compiere nemmeno il primo passo.

La legge licenziata dal Senato e corretta dalla Commissione giustizia della Camera probabilmente non è perfetta, ma rappresenta un passo importante. Nel dire che questa proposta di legge non è perfetta non voglio fare una critica, perché nulla è perfetto. Vorrei sottolineare, invece, che il

testo al nostro esame è molto avanzato, e corrisponde in tutti i suoi punti principali alle raccomandazioni che il Parlamento europeo la indirizzato ai paesi membri che legiferano in materia di violenza sessuale.

Vorrei soffermarmi sugli aspetti maggiormente controversi, il primo dei quali è l'unificazione in un unico reato di violenza sessuale di due fattispecie: gli atti di libidine violenta e la violenza carnale. Vorrei dire a chi si oppone a questa unificazione che forse non ha riflettuto abbastanza approfonditamente sulla dinamica di una violenza sessuale. Vorrei sapere, ad esempio, cosa direbbe se sapesse che moltissime violenze sessuali avvengono con penetrazione senza eiaculazione, perché, soffrendo di disturbi sessuali, molti violentatori hanno un'eiaculazione molto ritardata. Se la vittima, percependo la volontà di distruzione che è alla base di una violenza carnale, pensa che lo stupratore la voglia uccidere, come si può ritenere che la penetrazione e l'eiaculazione siano la condizione per una vera e più seria violazione del suo corpo? Considerare la violenza carnale come un reato più grave significa vedere il problema dal punto di vista dell'uomo, non da quello della vittima.

Il problema dei minori è particolarmente delicato perché in questo caso, come del resto in tutta la proposta di legge, ci muoviamo sul delicatissimo crinale che separa la tutela dalla libertà.

Una ragazza appena adolescente forse non avrà la forza né la personalità per respingere le attenzioni insistenti di un uomo maturo; per questa ragione si è introdotta una presunzione, ritenendo che sussista sempre una violenza nei rapporti tra maggiorenni e minori di 13 anni. Con questo articolo la Commissione ha cercato di bilanciare l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli con quella di non invadere la loro libertà, perché va protetta anche la libertà all'affettività dei minori, come ha detto con parole molto belle l'onorevole Orlandi che è intervenuta in precedenza.

Noi adulti abbiamo tutti un'opinione in merito all'affettività dei minori: c'è chi pensa che un maggiore scambio sessuale

tra i minori, che indubbiamente si è verificato negli ultimi anni, sia il segno di una sessualità più libera e gioiosa; oppure c'è chi pensa che sia il segno di una sessualità banalizzata e sovrastimata dalle varie forme di pubblicità, da quella televisiva a quella della stampa; c'è ancora chi pensa che sia sconsigliabile, da un punto di vista psicologico, un rapporto troppo precoce, e chi ritiene addirittura che sia immorale. Rimane il fatto però che noi adulti non abbiamo il diritto, nel senso più alto, di imporre il nostro punto di vista con una legge penale al riguardo.

Penso allora che possiamo accettare senza problemi la soluzione che ci è pervenuta dalla Commissione giustizia. Tante persone hanno cercato di individuare una formulazione migliore: si tratta di un compito difficile e se qualcuno disponeva di una soluzione migliore doveva farla presente prima. Le persone con le quali io ho parlato non sono riuscite ad individuare una risposta più adeguata a questo problema e la soluzione a cui siamo pervenuti ci sembra fornisca il massimo di protezione, senza invadere, allo stesso tempo, il campo della libertà degli adolescenti.

Veniamo ora al problema forse più controverso, quello della procedibilità d'ufficio del reato, sia all'intero che fuori della coppia. Nell'ambito del movimento delle donne si è svolta una amplissima discussione su questo punto; anche fra le femministe è possibile ritrovare tutte e tre le posizioni prospettate. Si tratta di un problema molto complesso e vi sono argomentazioni valide a favore di tutte e tre le soluzioni. Non ho tempo per svolgere un esame approfondito delle ragioni per le quali la procedibilità d'ufficio mi sembra rappresentare una soluzione migliore. Tuttavia, forse un accenno ad un altro paese, gli Stati Uniti — la mia nazione d'origine —, dove i reati sessuali sono sempre procedibili d'ufficio, ci può insegnare qualcosa.

La responsabilità di portare a conoscenza delle autorità violenza sessuale avvenuta è sempre propria della donna, a meno che questo non si verifichi sotto gli occhi di un poliziotto. Questo concetto è stato sottolineato dall'onorevole Guidetti

Serra, nel senso che la scelta della denuncia, nella prassi, appartiene sempre alla donna. Dobbiamo inoltre ricordare che tutti i reati gravi sono procedibili d'ufficio.

Vengo ora al problema relativo alla coppia, se rendere cioè procedibile o meno d'ufficio il reato di violenza sessuale all'interno di questa. L'intervento dell'onorevole Del Pennino mi trova consenziente; mi rendo conto, anche per esperienza professionale, di quanto siano delicate le dinamiche in un rapporto di coppia. Penso, però, che, quando si parla di un possibile sconvolgimento e di una indebita invasione dello Stato nella sfera intima e privata della coppia, si stia pensando ad una coppia tipo, nella quale possono esservi problemi o avvenire dei piccoli litigi ed ogni tanto il rapporto può essere ottenuto con un po' di insistenza o essere un po' diverso dal solito; tuttavia non è questo il problema.

Il vero problema è quello dei rapporti violenti; si tratta di un aspetto ancora più nascosto di quello relativo al problema della violenza sessuale in genere. Basta pensare, a questo proposito, che in sei mesi sono pervenute al «telefono rosa» del tribunale 8 marzo ottomila telefonate che segnalavano casi di violenza gravissima. Non in tutti i casi, ovviamente, si trattava di violenza sessuale; tuttavia, se pensiamo alla tipologia del marito che violenta la moglie, possiamo forse renderci conto che il problema non è solo attinente alla delicatezza della sfera affettiva ma riguarda la vita o la morte per molte donne.

Gli uomini che usano violenza in famiglia pare abbiano ciascuno un proprio codice: c'è chi dà schiaffi alla moglie ma non la piccherebbe, chi la picchia ma non le romperebbe mai le ossa e non le darebbe mai calci, chi le dà i calci in pancia o in testa, chi le frattura le ossa. Tuttavia, sembra che gli uomini che violentano le mogli siano quelli che non hanno un limite; si tratta quindi di donne che spesso sono in pericolo di vita.

Come ho detto in precedenza, penso che abbiate ragione a riconoscere che si tratta di un problema molto delicato. Tuttavia,

un nuovo ricorso all'esperienza di altri paesi — dove è in vigore una legge che rende procedibile d'ufficio la violenza all'interno della coppia — forse può rassicurarci circa i pericoli rappresentati dalla invasione dello Stato nella camera da letto.

Negli Stati Uniti venti Stati hanno cambiato la legge e reso perseguibile d'ufficio tale reato, come lo è in Svezia ed in altri paesi. Negli Stati Uniti si temeva una valanga di denunce faziose o di persone che si intromettevano nei problemi della coppia, di donne che volevano ricattare i mariti e, per vendicarsi magari di un piccolo torto subito, lo denunciavano per violenza sessuale. Nulla di tutto ciò è avvenuto; la legge è stata sottoutilizzata, anzi in alcuni Stati non è mai stata utilizzata, ma ha permesso di punire casi di violenza terribile: un uomo che ha violentato la moglie con un bastone di ferro, un altro che l'ha trascinata davanti ai figli, violentandola ripetutamente, un altro ancora che ha fatto rapire la moglie da due suoi amici e tutti e tre l'hanno violentata in un bosco. È stato punito questo tipo di violenza.

Credo che una moglie abbia il diritto di chiedere protezione agli organi competenti senza dover entrare nella spirale terribile della vendetta, che si instaura tra un violento e la sua vittima, decidendo se debba essere lei a mandarlo in prigione. La donna ha diritto di chiedere protezione, come tutte le vittime delle violenze gravi, che non devono decidere se debbano mandare in prigione chi ha usato violenza nei loro confronti, ma vengono protette dalla collettività perché il bene che viene violato è riconosciuto da tutti come inviolabile e non come un bene la cui saltuaria violazione non costituisce reato.

Credo che non dobbiamo contribuire ad istituire una zona, franca, la famiglia, in cui le violenze possono avvenire senza un'aperta condanna della collettività. Siamo sicuri che il risultato del «doppio regime» non sarà quello di rispingere nell'oblio il terribile problema delle violenze che avvengono in famiglia e cominciano solo ora ad emergere? Certo, se tutto rimane nascosto, se veniamo a conoscenza

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

solo della punta dell'*iceberg* del fenomeno, non potremo adoperarci per combattere tale fenomeno.

Con la proposta legge in esame si cominciano a dare risposte ad un problema di vaste proporzioni; diamo un primo impulso. Occorre che la polizia addestri personale specializzato, che sappia ricevere le denunce, conosca la psicologia, la reazione della vittima; occorrono gruppi di aiuto per la donna che va a denunciare la violenza subita, e che spesso dopo un grave episodio del genere si trova in stato confusionale; sono necessari infatti un aiuto psicologico per il recupero della serenità delle vittime e centri antiviolenza, in modo che le donne in pericolo di vita o di gravi danni abbiano un luogo protetto dove andare e persone che possano aiutarle a ricostruirsi una vita.

Chi è stato vittima di violenza sa quanto sia difficile il dopo, quanti problemi presenti il reinserimento nella vita, l'elaborare la offesa subita, il cominciare ad avere fiducia, andando verso gli altri.

La discussione nella Commissione giustizia della Camera è stata piena di contrasti, ma si è svolta con molto rispetto. Penso che anche in Assemblea dobbiamo condurre in tal modo la discussione, dedicandola con rispetto alla sofferenza delle tante, troppe donne che hanno dovuto ricostruirsi una vita dopo essere state vittime, anzi dopo essere sopravvissute ad una violenza sessuale (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a discutere ancora una volta — e speriamo davvero sia la volta definitiva — sulla violenza sessuale. Si tratta di un dibattito che, nelle precedenti legislature, non ha trovato la sua conclusione, anche per la difficoltà di mediare esigenze assai differenziate, spesso divaricate.

Non ho partecipato personalmente, non essendo allora parlamentare, alle discussioni svoltesi nelle precedenti legislature, ma non per ciò ritengo di dovermi estra-

niare, anzi mi pare sia mio dovere appartenere a questo dibattito.

Desidero innanzitutto ribadire, anche per dissipare molte polemiche e molti equivoci, che allora l'iter si fermò non per colpa della democrazia cristiana, ma perché la relatrice, onorevole Bottari, si dimise quando l'articolo 1 venne votato in aula. Tengo a precisarlo sia per amore della verità — appunto contro le polemiche ingenerose nei confronti del mio gruppo politico — sia anche perché mi auguro che, se si dovesse arrivare ad una qualche conclusione equivalente a quella che indusse l'onorevole Bottari a dimettersi, l'attuale relatrice, onorevole Pedrazzi Cipolla, non segua l'esempio della collega.

Mi rendo conto che il punto a cui siamo arrivati è frutto di un lungo cammino legislativo — anche se, come ho testé detto, interrotto più volte — che ha visto determinate scelte dei gruppi politici e delle persone che allora vi appartenevano. In un certo senso il punto di arrivo di quel cammino, che è ora il punto di avvio per questa Assemblea nell'esame della nuova legge, si presenta come condizionato o, per meglio dire, incanalato in binari che possono anche apparire non congrui. E tali, onorevoli colleghi, appaiono a me, questi binari, che per la prima volta affronto il tema sul terreno legislativo, cercando la soluzione anche tecnica, e non solo politica, più congrua.

Sono consapevole, tuttavia, che a volte il meglio — che io desidero — può essere nemico del bene, al quale posso pensare che la maggioranza di questa Assemblea pure aspiri. Ma proprio perché ho questa consapevolezza — e non mi opporrò, pertanto, a certe mediazioni politiche — non voglio rinunciare a riferire anche in quest'aula alcune perplessità gravi, già manifestate — ma, ahimé, senza successo — in Commissione.

Dirò subito che la nuova legge sulla violenza sessuale ha certamente alcuni meriti: penso ad esempio all'inquadramento della stessa tra i reati contro la dignità della persona, alla sostituzione del reato di ratto con quello di sequestro, alla severità

contro la violenza di gruppo, grave, triste fenomeno della nostra società.

Se certamente il testo presenta alcuni meriti — e sono preziosi — che ci devono condurre alla massima mediazione possibile per arrivare alla conclusione di questo iter, tuttavia esso mostra anche diversi aspetti insoddisfacenti che il gruppo della democrazia cristiana si impegna con forza, ma anche con la massima sensibilità per le ragioni altrui, a migliorare.

Diversi colleghi del mio gruppo politico sono già intervenuti ed altri interverranno in seguito, per cui cercherò di non ripetere le considerazioni già svolte. Vorrei tuttavia soffermarmi su qualche aspetto generale, riservandomi di intervenire su punti più specifici durante l'esame dell'articolato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Riteniamo anzitutto che l'aver abbassato in Commissione giustizia il minimo della pena edittale a soli due anni sia stato un errore, al quale l'Assemblea deve porre rimedio. Si è giunti all'abbattimento del tetto minimo della pena da tre a due anni in conseguenza di una scelta, a mio avviso personale e sbagliata, consistente nell'unificazione delle due fattispecie, che già in Commissione mi sono permessa di criticare trovandomi in una posizione di disaccordo con alcuni colleghi, pur autorevoli, del mio gruppo.

Non ho il tempo di soffermarmi oltre sul tema, che pure mi sta a cuore, dell'unificazione delle fattispecie, che è tra l'altro centrale per la corretta impostazione dell'intero nuovo assetto normativo; vi tornerò in sede di esame dell'articolato, quando dovremo votare l'articolo 2 della proposta di legge. Mi preme tuttavia sottolineare fin d'ora che, pur apprezzando la grande sensibilità dimostrata dall'onorevole Beebe Tarantelli per gli aspetti sociali, umani ed individuali coinvolti drammaticamente nella violenza (vi sia o meno penetrazione), non condivido il suo intervento dal punto di vista giuridico. Le leggi, ono-

revoli colleghi, si fanno anche con i principi del diritto.

Riservandomi di soffermarmi nuovamente su questo tema, devo ora rilevare che la nostra richiesta di elevazione del minimo della pena deriva dall'esigenza di usare severità contro chi risulta aver compiuto un fatto tanto abietto, che offende terribilmente la dignità della donna, qual è ogni episodio di violenza sessuale. Tutti sanno, in quest'aula e fuori di essa, che fissare il minimo della pena a due anni può condurre alla conseguenza che il violentatore non sconti neppure un giorno di reclusione, potendo beneficiare della condizionale.

Nel momento in cui la pubblica opinione reclama — direi all'unanimità — maggiore severità, una legge che si caratterizzi in senso diametralmente opposto (che si basi cioè sulla minore severità) non risponderebbe affatto alle attese di tutta la nostra comunità; attese che non sono certamente esagerate, tanto è ormai vasto ed inquietante il fenomeno della violenza.

Altri gruppi politici (come quello comunista), che pure premono per una definizione tempestiva della nuova legge (e vogliamo dire loro che anche noi perseguiamo lo stesso obiettivo), si sono lamentati del fatto che la democrazia cristiana e le altre forze politiche, che intendono elevare il minimo della pena edittale, puntino tutto o molto sulla sanzione penale, intesa in senso quantitativo. Gli stessi gruppi rilevano che le donne non chiedono vendetta, bensì giustizia. La democrazia cristiana viene accusata di volere una nuova legislazione di emergenza (la cosiddetta «emergenza stupro») solo perché chiede che il violentatore (sempre che, beninteso, sia accertato tale) non goda della condizionale.

Non si tratta — sia ben chiaro — di introdurre pene esemplari; se così fosse, il minimo della pena dovrebbe essere elevato in misura assai superiore, in quanto non sarebbero sufficienti i tre o quattro anni che si vogliono introdurre. Non intendiamo neppure dettare una morale attraverso la legge, anche se siamo consapevoli dell'importante connessione esistente tra

legge e formazione del costume; si tratta invece di difendere la libertà e la dignità della donna. Se si fosse davvero consequenziali nel respingere la soluzione cosiddetta repressiva, che punta cioè sulla sanzione (ammesso poi che sia veramente repressiva una soluzione che mira ad elevare di poco il minimo della pena), si dovrebbe almeno prevedere un rafforzamento degli aspetti preventivi. È noto che un fenomeno sociale negativo può essere fronteggiato e risolto dal Parlamento secondo i due consueti binari: la prevenzione o la repressione. E se ai colleghi comunisti l'aspetto repressivo non pare di diretta rilevanza, non sembra cioè tanto importante, allora essi dovrebbero proporci qualcosa almeno sul piano preventivo.

Debbo dire che soltanto il mio gruppo politico, la democrazia cristiana, ha tentato di imboccare la via della prevenzione, introducendo nel progetto di iniziativa democristiana, di cui prima firmataria è l'onorevole Garavaglia, il reato di istigazione alla violenza. E riproporremo la nostra posizione in Assemblea con un apposito emendamento.

La nostra proposta non ha avuto un'accoglienza brillante in Commissione. I più educati hanno rilevato che la lotta alla violenza delle immagini (violenza che appunto si riscontra nella pornografia) deve essere portata avanti in altre sedi perché la legge sulla violenza sessuale non sarebbe appunto la *sedes materiae*. I più franchi hanno detto di ritenere la pornografia liberatrice; lo abbiamo sentito dire anche in quest'aula. Domando allora a voi e a coloro che ritengono liberatrice la pornografia se la prevenzione auspicata passi per la via di un favore sempre più crescente per la pornografia, se la prevenzione passi cioè per la via della violenza delle immagini poste di fronte agli occhi di tutti, compresi coloro che non avendo un'età matura non sono in grado di giudicarle con equilibrio.

Come ho poc'anzi detto, ripresenteremo l'emendamento diretto a punire chiunque pubblicamente ponga in essere rappresentazioni o diffonda scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali idonei

a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale. Non ci pare di esagerare, dal punto di vista repressivo, se riteniamo di dover punire questo tipo di reato con la reclusione da due a quattro anni. E vorremmo sapere dagli altri gruppi politici che tanto criticano la nostra strategia preventiva quale sia la loro. Vorremmo che emergessero, quanto meno in un ordine del giorno che potrebbe far seguito all'approvazione degli articoli della legge, le linee di fondo di una vera e propria prevenzione in materia di violenza sessuale. Per parte nostra, ci impegneremo a presentare qualcosa di articolato su questo punto.

Vorrei ora soffermarmi sul difficile tema della procedibilità, signor Presidente e onorevoli colleghi. Personalmente, ritengo che sia stata compiuta una scelta sbagliata con l'introduzione della regola generale della procedibilità d'ufficio. Non condivido, pur apprezzando lo sforzo di sintesi e di obiettività, quanto detto nella sua pur ottima relazione di maggioranza dall'onorevole Pedrazzi Cipolla, e cioè che il dibattito politico, culturale e dottrinale che ha accompagnato l'iter parlamentare del provvedimento al nostro esame considera prevalenti le ragioni della perseguibilità d'ufficio. Non condivido questa affermazione proprio in relazione al dibattito culturale che suppongo abbia il significato di un riferimento alla dottrina penalistica.

Sono andata a riguardare i testi di diritto penale e di procedura penale, non solo italiani, ma anche stranieri (tedeschi ed inglesi): l'affermazione della collega Pedrazzi Cipolla, secondo cui, la via della perseguibilità d'ufficio è sostenuta dalla dottrina, non è conforme a quanto ritiene la migliore dottrina penalistica, riassunta di recente — lo scorso dicembre — nel convegno nazionale dell'unione giuristi cattolici dal professor Mario Romano, ordinario di diritto penale dell'università cattolica, in una relazione sulla «legislazione penale e tutela della persona umana».

In quella relazione si afferma che la dottrina (e si dà contezza anche dei nomi, che sono autorevoli in Italia e fuori) ha sotto-

lineato come l'aspetto classico del diritto penale cosiddetto liberale (è evidente che l'aggettivo in questione non è usato in riferimento ad un preciso schieramento politico, ma ad un orientamento ideale ben più vasto) sia quello di accentuare e valorizzare le scelte libere della persona, in relazione ai suoi privati ed intimi interessi, anche in vista delle sue scelte future.

Solo l'individuo, la singola persona, può giudicare se azionare o meno determinati meccanismi in relazione a quanto l'ha toccata nell'intimo, di cui ella stessa è assoluta padrona. Del resto, se vogliamo ovviare al fatto, giustamente lamentato dall'onorevole relatrice, secondo cui oggi viene negato ad una parte della popolazione, quella femminile, il diritto ad essere riconosciuta soggetto consapevole ed autonomo, capace di esercitare scelte e di assumersi responsabilità verso se stessa e verso gli altri, non si dovrebbe ritenere che logico corollario sul piano processuale di questa ben condivisibile affermazione sia la perseguibilità non d'ufficio ma a querela della persona offesa?

A mio avviso, la soluzione più corretta sarebbe quella di sostenere la procedibilità a querela sempre, e sempre irrevocabile (*Applausi del deputato Rosa Filippini*), in quanto è l'unica che può consentire alla donna di vedersi salvaguardata e protetta da eventuali ricatti.

Non aver scelto la via della perseguibilità a querela irrevocabile, a mio avviso tecnicamente migliore (e non si tratta, onorevoli colleghi, di un mio pensiero del tutto privato o personale, ma di un'opinione condivisa dalla migliore dottrina penalistica), conduce alla richiesta che almeno il rapporto di famiglia risponda a questa logica cioè che almeno per il rapporto tra coniugi sia introdotta la procedibilità a querela, ribadisco irrevocabile. Ne consegue che, essendosi seguita la via della perseguibilità d'ufficio per tutti gli altri casi, richiedere la perseguibilità a querela soltanto per il rapporto di coppia introduce un doppio regime che di per sé non può non suscitare varie perplessità.

Se si dovrà insistere sulla perseguibilità d'ufficio e se si troverà un accordo politico

in tal senso, s'introduca almeno, per quanto riguarda il rapporto coniugale, la perseguibilità a querela irrevocabile. Le ragioni di tali richieste sono state già esposte sia in Commissione sia in aula; pertanto non le riprenderò per non ripetere cose che reputo siano a tutti ben note.

Vorrei ora soffermarmi sulla questione afferente la tutela dei minori, alla quale la democrazia cristiana è, per sua tradizione storica e culturale, particolarmente sensibile. Ritengo che la Commissione giustizia, anche per quanto attiene alla normativa relativa ai minori, non abbia raggiunto il traguardo migliore. Vorrei comunque rivendicare al mio gruppo politico il merito di avere sempre sostenuto — spesso nell'impopolarità — che la tutela dei minori deve essere maggiormente garantita, con la conseguenza che la violenza compiuta da un adulto su un minore deve considerarsi violenza presunta.

Oggi sono lieta di riscontrare che anche altri gruppi politici, che in precedenza accusavano la democrazia cristiana di essere eccessivamente conservatrice (era questo il migliore termine usato), si sono convinti della bontà delle scelte da sempre — ribadisco da sempre — compiute dalla democrazia cristiana. Ne sono lieta e spero che il cammino che ci vede uniti su questo punto possa condurci anche a rivedere l'altro aspetto insoddisfacente, concernente i rapporti fra due soggetti, entrambi minori, che abbiano compiuto i tredici anni. Mi rendo conto che la soluzione trovata in Commissione giustizia è frutto di un cammino faticoso, di mediazioni che magari l'opinione pubblica neppure ha compreso. Ci si può domandare infatti perché ci si debba riferire al limite dei tredici anni di età e non a quello di quattordici, quando quest'ultimo costituisce la soglia dell'imputabilità. Tuttavia, il recupero di un solo anno può essere considerato una soluzione non solo accettabile ma anche da appoggiare.

La decisione adottata dalla Commissione giustizia ci pare in ogni caso peggiorativa rispetto al testo del Senato. Nella preoccupazione prevalente di salvaguardare la cosiddetta libertà sessuale del mi-

nore, si rischia infatti di perdere di vista l'altro bene che pure è da garantire: la tutela delle condizioni generali, anche di equilibrio e di maturità, in cui il minore può esprimere la sua libertà sessuale. Del resto, è questa una preoccupazione che tutti i paesi civili oggi avvertono e che deve pertanto avvertire anche il nostro.

In tutti i paesi civili esiste un'età convenzionale al di sotto della quale si tutelano in maniera assoluta i minori da esperienze sessuali troppo precoci. In proposito, vorrei ricordare che nella pur civilissima Svezia, considerata quasi la patria della libertà sessuale, l'età minima per l'esclusione del reato è fissata onorevoli colleghi, non a quattordici ma addirittura a quindici anni. Ci riserviamo di presentare un emendamento su questo specifico punto, sul quale chiederemo la massima convergenza da parte degli altri gruppi politici, consapevoli come siamo che nel momento in cui il minore si trova ad essere aggredito da violenze ed abusi di ogni genere il Parlamento debba reagire con prontezza.

È con l'auspicio che il provvedimento in esame sia definito con prontezza e a salvaguardia del bene della persona, della donna e della sua dignità, che concludo il mio intervento, riservandomi di affrontare le questioni specifiche in sede di esame degli articoli (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, tra tutte le immagini che la stampa ha dato dell'attuale dibattito parlamentare ve ne è una incontestabile, relativa al fatto che quest'aula sia vuota e che di volta in volta siano presenti soltanto coloro che intervengono. Tale immagine (seppure incontestabile) fa tuttavia torto al dibattito stesso, che è stato ampio, importante, profondo e non banale. Ricordo che dibattere significa ascoltare, parlare, ribattere e non dialogare tra sordi, come qualche volta si ha la sensazione di fare.

Nella sostanza, dunque, il dibattito svolto è stato interessante; a mio giudizio, nessun intervento è stato scontato. Sia il

collega Casini che la collega Staller (tanto per riferirsi a due colleghi che professano tesi diametralmente opposte) hanno inteso esprimere proprie convinzioni e valori perfettamente legittimi. Mi sono sorpresa, ad esempio, allorché il collega Casini, rispetto ad una sua immagine stereotipata, ha assunto un atteggiamento laico nell'affrontare il tema in discussione. Devo dire che ho pienamente condiviso la premessa del suo intervento, precisamente quando ha affermato che le lacerazioni e le divisioni riguardano non la violenza sessuale oggetto della legge ma il significato stesso di sessualità. Su questo argomento, diceva il collega Casini, è legittima una differenza di opinioni. Condivido pienamente questa tesi, anche perché dobbiamo sgombrare il campo da ogni preconcetto.

Se si tratta di una legge sulla sessualità, è difficile che si possa pervenire ad un accordo; se si tratta invece di una legge sulla violenza, ritengo che un accordo si possa raggiungere, ovviamente se non si ha l'intenzione di delimitare e delineare fronti contrapposti. Infatti, in nessun altro campo come in questo esistono differenziazioni che attraversano tutti gli schieramenti e che non sono riconducibili, come forse qualcuno vorrebbe, ad una contrapposizione tra partiti o tra centro e sinistra.

È quindi forse possibile, partendo dalla presa d'atto di una totale libertà di coscienza dei deputati di fronte al problema, esaminare con maggiore serenità i punti controversi. Non mi soffermerò su tutti gli aspetti della legge, che tratterò allorché passeremo all'esame degli articoli, desiderando in questa sede affrontare solo le due questioni più dibattute: la tutela dei minori (per altro relativamente ad un solo aspetto) e la procedibilità d'ufficio.

Dopo che la Commissione giustizia aveva leggermente modificato il testo del Senato, ho letto con stupore su alcuni giornali titoli come «Sesso libero a 13 anni». Si è insistito sulla differenza (sulla quale poc'anzi si è soffermata la collega Fumagalli) tra il testo del Senato e quello approvato dalla Commissione giustizia della Camera. Vi confesso, forse perché sono un

disastro in matematica e non ho mai saputo fare bene i conti, che di questa differenza non mi ero neanche accorta, pur essendo promotrice della modifica in questione. Esaminiamo allora questa differenza sostanziale e cerchiamo di ragionare sui dati reali. Il testo licenziato dal Senato — per capire il quale ho impiegato due settimane — recitava: «Se il minore ha compiuto i tredici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni». Signori, perché facciamo le leggi? Perché siano note a noi soli? Affinché il giudice possa ricamarci sopra con le sue interpretazioni? Non dovremmo invece fare in modo, se è vero che questa legge deve rappresentare un importante segnale per l'opinione pubblica, che la gente la comprenda?

Mi è sembrata, perciò, evidente la necessità di ricondurre, se non alla ragione almeno al vocabolario, una frase letteralmente incomprensibile. Facendo i conti in maniera sommaria, nel modo in cui sono stata capace, dal momento che tredici più quattro fa diciassette e dato che il minore fin quando non ha compiuto i diciotto anni non è maggiorenne, mi è sembrato giusto parlare di rapporti fra minorenni non punibili quando si siano compiuti i tredici anni (*Applausi del deputato Gramaglia*).

Stiamo quindi discutendo soltanto di un anno, cioè della differenza che intercorre fra i tredici e i quattordici anni: al di sopra di tale ultima età sono legittimi anche rapporti con maggiorenni; al di sotto e comunque fino al limite dei tredici anni, i rapporti in questione non sono consentiti dal momento che sotto questa età vi è violenza presunta. Non sono convinta che si tratti della soluzione migliore, però penso che sia eccessivamente cavilloso sostenere che il testo del Senato rappresenta un compromesso accettabile per tutti mentre quello della Commissione giustizia stravolgerebbe le cose, permettendo il «sesso libero» a tredici anni. Così non è, come d'altronde è dimostrato con evidenza dal vocabolario, e la modifica introdotta dalla Commissione non nasce soltanto da un'esigenza di linguaggio.

Permetto che in questo momento non parlo a nome del gruppo verde perché, come ho detto all'inizio, penso che sul tema ciascuno debba dire quello che crede. Io, comunque, ho sempre tentato, prendendo atto del percorso fatto, di individuare un paio di criteri cui attenermi. Mi è sembrato giusto concentrare l'attenzione sul fatto che questa legge debba stabilire limiti facilmente interpretabili e soprattutto estremamente ridotti nel numero. Infatti, pur essendo giusto che la legge si preoccupi di tutelare i deboli, occorre evitare che di troppa tutela si soffochi non solo il debole, ma anche una convivenza scelta dalle persone a loro insindacabile giudizio.

Sono tra coloro che temono molto l'intromissione dello Stato e delle sue regole nella vita privata, che non tollera di essere sottoposta a determinate norme (a meno che non si pensi ad uno Stato etico dal quale io mi sento molto lontana). D'altra parte, mi sembra che l'arbitrarietà dei limiti della legge sia inevitabile. Per questo è meglio porne pochi e molto chiari. Ho conosciuto in vacanza, non meno di un paio di mesi fa, una bambina di tredici anni già sposata e in attesa di un figlio. Nell'ambito conviviale di un piccolo e isolato paese, ciò non era scandalo per nessuno, salvo forse che per la turista, residente in una grande città, che trova insolita quella situazione. Ho citato questo esempio soltanto per far notare che ci si può venire a trovare con facilità di fronte ai casi più disparati: a tredici anni vi sono madri ed a venticinque si può essere bambini o bambine. Dunque, considerato che la legge non può non essere arbitraria, è bene che cerchi di esserlo il meno possibile attraverso una limitazione dei divieti che intende porre.

Sulla questione della procedibilità d'ufficio, ancor prima di entrare in questa Camera ed all'interno del movimento delle donne, ho avuto ben presenti alcuni punti di riferimento, in disaccordo con chi proponeva i primi testi di iniziativa popolare. In particolare mi ha convinto molto un gruppo di giuriste milanesi, il collettivo «donne e diritto» di Milano, che con le loro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

considerazioni hanno posto in luce alcuni aspetti molto contraddittori della norma sulla procedibilità d'ufficio. Esse affermano in numerosi articoli apparsi sulla stampa: «La violenza della libertà sessuale, espressione di un bene primario ed inviolabile della persona, viene collocata tra i reati che l'ordinamento reputa di pubblica rilevanza, la cui punizione è sottratta alla disponibilità dei privati. La prima parte di questo assunto, ricavato dalla relazione alla legge in Senato, è negata dalla seconda parte: il bene primario e inviolabile della persona, una volta violato, diventa di esclusiva gestione da parte dello Stato, con ciò spogliando totalmente quella persona del suo bene e impedendole ogni decisione in ordine allo stesso».

Sono considerazioni che possono apparire ideologiche, ma penso che, se questo criterio volesse significare in astratto che si ritiene la popolazione femminile del paese bisognosa di tutela in base ad una implicita convinzione che si tratti della parte di popolazione più debole, indifesa ed incapace di autodifendersi, mi riuscirebbe difficile accettare lo stesso, anzi mi farebbe orrore. In base a tale criterio astratto ho sempre pensato che fosse necessario mantenere la procedibilità a querela di parte in ogni caso. Tuttavia, allontanandomi da un criterio astratto ed ideologico e calandomi nell'esame e nella simulazione delle conseguenze di un criterio di tal genere, non vedo i vantaggi che questa legge dovrebbe portare. Mi rifaccio non a mie affermazioni, ma ad affermazioni della collega Cappiello che più di altri ha continuato a sostenere la necessità di quel criterio. La collega Cappiello, nel ricordare che secondo un'indagine svolta dall'UDI di Milano il 27 per cento delle donne non sono disposte a denunciare questo tipo di delitto, ha poi affermato: «Ciò è frutto ancora di una certa cultura, presente anche in una città come Milano, che fa sì che la donna sia oggetto della storia e non invece soggetto in prima linea; ed è contro questa cultura che si vuole proporre questo tipo di procedura».

Ebbene, proprio a partire da tali dati che vengono così chiaramente svolti, a me

sembra incredibile che, volendo tutelare e portare ad emancipazione maggiore una fascia di popolazione che ha ancora reticenze, che ancora sopporta un ruolo storico che è stato di debolezza e di inferiorità, ciò possa avvenire contro il volere della stessa, attraverso un istituto penale. Non possiamo pretendere di tutelare le donne contro la loro volontà, perché questo non porterebbe a nessun esito positivo.

Chiedo a me stessa ed in particolare alle colleghe comuniste: se tale procedura si risolvesse esclusivamente in un segnale, destinato a portare esclusivamente conseguenze negative, saremmo proprio certe della scelta di questa strada?

Ammettiamo invece che ognuno mantenga le proprie opinioni in merito, che ognuno abbia valutato e bilanciato gli effetti rispetto alle proposte e sia convinto della propria strada: ebbene, tenendo conto degli equilibri politici esistenti, rispetto al doppio regime, che instaura un rapporto inaccettabile di disuguaglianza tra le donne, meglio sarebbe sempre la querela di parte.

Già la mia collega Cima ha giustamente rilevato che, nel momento in cui viene discussa dal Parlamento, questa non è più la «legge delle donne», ma diverrà, se approvata, una legge dello Stato, frutto della volontà delle maggioranze esistenti. Se ci fosse davvero la convinzione (espressa in particolare dalle compagne del partito comunista e da quasi tutti i settori del movimento femminista) che è preferibile la querela di parte, mi sentirei di rivolgere un appello alla Camera.

È certo infatti che, se verrà respinto l'emendamento più lontano dal testo (del quale sono fra gli estensori e presentatori), cioè quello che subordina tutta la procedura — tranne i casi dei minori, che vanno tutelati diversamente, come è di tutta evidenza — alla querela di parte, sarà automatico il doppio regime, perché in questa Camera rispetto a chi sostiene la procedibilità d'ufficio prevalgono sempre, a maggioranza, le posizioni favorevoli al famoso falso (a mio parere) compromesso del doppio regime. Se dunque è vero che vogliamo scongiurare questa eventualità,

facciamo i conti prima, perché abbiamo la possibilità e il dovere di farli.

Non voglio comunque rivolgere questo ragionamento alle sole compagne della sinistra; vorrei invece mettere in evidenza le contraddizioni esistenti in tutta la Camera. Al riguardo mi ha aiutato la collega Fumagalli Carulli con l'intervento svolto subito prima del mio. L'onorevole Fumagalli Carulli ha infatti dichiarato — e non è la sola a farlo — di essere personalmente convinta che la strada migliore sarebbe un'altra.

Allora, collega, lei pensa di giungere ad un inevitabile compromesso per la necessità di tener conto di altre opinioni! Io sono però convinta che, siccome analogo ragionamento è stato fatto dalla stragrande maggioranza dei colleghi (le stesse colleghe comuniste sono contrarie al doppio regime e preferirebbero la querela di parte), tale compromesso è falso. Quindi, tutti preferirebbero la querela di parte ma, siccome ciascuno di noi deve restare ingabbiato nei propri schemi di partito e di schieramento, tale soluzione viene meno.

GAETANO VAIRO. Siamo d'accordo!

ROSA FILIPPINI. Questo è un metodo improponibile! È un modo di far prevalere chiusure per criteri astratti che non ci appartengono! Ma davvero ritenete, colleghi della democrazia cristiana, di essere tutti d'accordo sui valori sottesi a questa legge e che devono sostenerla? No, vi sono delle differenziazioni anche fra di voi, come vi sono fra tutti, come vi sono nel mio gruppo! Vogliamo allora semplicemente prendere atto di una maggioranza e di un criterio che più si avvicina ad essere un vero compromesso, nel senso positivo del termine, e cioè che tenga conto di un criterio ragionevole e comune?

D'altra parte so che molte colleghe democristiane ritengono che la strada davvero migliore sia quella del doppio regime. A questo colleghe mi rivolgo per ultimo, perché ritengo che la loro posizione sia la più contraddittoria: se si preoccupano dei danni che la procedibilità d'ufficio potrebbe arrecare ad alcune donne deboli. e

soprattutto si preoccupano di tutelare rispetto a questo danno la famiglia, perché tale preoccupazione non dovrebbe riguardare le altre donne? Non vi pare contraddittorio affermare la procedibilità d'ufficio come un segnale importante e immediatamente dopo preoccuparvi di tutelare dalle conseguenze disastrose che da tale segnale discenderebbero soltanto la parte che a voi sembra di rappresentare meglio? E le altre donne? E quelle che scelgono di avere grandi storie d'amore, senza mai convivere e senza sposarsi, necessitano forse di minore tutela?

Ogni volta che faccio questo discorso, mi viene obiettato che io tengo conto solo delle donne emancipate, che penso a me stessa e non prendo in considerazione tutte quelle che hanno bisogno di tutela, di essere aiutate e di trovare un sostegno. Ma la procedibilità d'ufficio è un sostegno, oppure è un modo di trascinare qualcuno in un'avventura che non desidera e che non è in grado di sostenere?

Ancora nessuno l'ha precisato in questa sede, anche se molte volte in Commissione giustizia abbiamo fatto l'esempio di una donna che, non avendo scelto di portare in tribunale i problemi e le violenze subite, si trovi comunque di fronte al magistrato perché un'altra si è assunta questo carico al suo posto. Dal momento che nessuno può assumersi una simile responsabilità al posto di un altro, quella donna debole ed indifesa che si trova comunque di fronte al magistrato e che non vuole accettare una simile situazione molto probabilmente negherà tutto. In tal modo non rischierà soltanto (come dice Mellini) di essere a sua volta incriminata per falsa testimonianza, ma subirà un'atroce violenza su se stessa, per il fatto di negare una violenza effettivamente subita solo perché non ha scelto da sola i tempi ed i modi di denunciarla e perché non vuole subire quelli imposti da altri. Quale soluzione potrà avere allora la violenza doppiamente subita dalla donna in questo modo?

Si dice: dagli amici mi guardi Iddio... Penso di dovermi anch'io guardare da questa parte del movimento femminista ed insieme a me devono farlo anche le donne

più deboli. Può accadere, infatti, che la determinazione di volere aiutare una persona a tutti i costi non corrisponda ad una reale necessità. È quindi inaccettabile utilizzare uno strumento che ufficialmente viene ritenuto di grande importanza nei confronti di una donna emancipata e che si sa difendere da sé per tutelare la famiglia, madre di famiglia, che non si sa difendere da sé, che non è altrettanto emancipata, facendo prevalere il concetto di famiglia!

Non potete sostenere, pur se come cattolici e democristiani, che l'ambito della famiglia può tutelare maggiormente una donna rispetto ad un'altra: voi avete il dovere di tutelare tutti! Questo falso compromesso non risolve niente, ma conferma (perché l'eccezione conferma sempre la regola) che la procedibilità d'ufficio è un criterio inaccettabile.

Invito quindi tutti a riflettere davvero: non facciamoci rinchiudere nelle posizioni ufficiali di partito che sono espresse da qualcuno di noi per dovere o per necessità! Credo che tutti i partiti riconoscano una profonda libertà di coscienza al riguardo; facciamo emergere quindi, in questa occasione, una maggioranza reale che è l'unica maggioranza sensata!

Le parole del collega Del Pennino mi sono sembrate molto giuste, ma sono tali se consentiranno di decidere con la propria testa; altrimenti, nella ricerca di compromessi ragionevoli, finiremo con il tener conto delle ragioni di partito piuttosto che di quelle personali.

In ultimo vorrei soffermarmi su una questione che approfondirò in sede di esame degli articoli. Molti dei reati autonomi istituiti con questa legge rischiano di essere un rimedio peggiore del male; in particolare il reato di violenza di gruppo toglie qualsiasi possibilità al giudice di bilanciare la pena. Nel momento in cui affermiamo che questo è un reato odioso, non possiamo comunque cancellarlo dai nostri occhi perché ci fa orrore: dobbiamo invece cercare di comprenderlo meglio, studiando il fenomeno delle bande di borgata e dei ragazzotti che vagano cercando vittime; dobbiamo capire meglio come si for-

mino quelle bande e su quali valori o paure o violenze abbiano fondamento.

Non potete pensare che in una banda di ragazzi di periferia tutti perseguano con la stessa convinzione, indifferenza o superficialità, comportamenti delinquenti. C'è sempre qualcuno che vorrebbe ritrarsi e che è impedito nel farlo; così come la donna non riesce a divincolarsi, allo stesso modo il più debole del gruppo vorrebbe magari porre un freno alla violenza e non vi riesce o è addirittura picchiato perché non lo faccia.

Come possiamo giudicare costui allo stesso modo degli altri e stabilire una pena uguale per tutti? I sistemi per combattere questo fenomeno sono altri ed è quindi necessario passare dal concetto di reato autonomo a quello di aggravante. Non è certo sulla base di cavilli giuridici che solo noi o meglio, i giudici sono in grado di comprendere, che si riesce a dare un segnale, il quale è comunque però rappresentato dall'approvazione di questo provvedimento.

Non c'è bisogno di stabilire che un determinato comportamento costituisce un reato autonomo, piuttosto che considerarlo fra le aggravanti, per inviare all'opinione pubblica un segnale che è comunque espresso se trasformeremo in avanzamento reale (e non in una nuova legge dell'emergenza) le norme in materia di violenza sessuale: il che rappresenterà, credo un beneficio per tutti.

Auspico che si superino talune irragionevoli posizioni sulla procedibilità d'ufficio del reato e che non ci si irrigidisca su altri aspetti, sui quali peraltro la Camera ha già apportato notevoli miglioramenti, mi auguro che l'Assemblea giunga ad un voto positivo su questo provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15.30.

**La seduta, sospesa alle 12,50,
è ripresa alle 15,30.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti, con lettera in data 21 gennaio 1989, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame della gestione della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1989, formulati dalla sezione enti locali nell'adunanza del 22 dicembre 1988 (doc. LXXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 gennaio 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri fino al 15 gennaio 1989.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Arnaboldi. Ne ha facoltà.

PATRIZIA ARNABOLDI. Presidente, colleghi, dopo dieci anni di dibattiti ci troviamo ancora a dover sollecitare con urgenza l'approvazione di una legge contro la violenza sessuale.

A mio giudizio, però, l'urgenza e il clima diffuso di preoccupazione che accompagna la richiesta avanzata dall'opinione pubblica non debbono comportare che si arrivi ad approvare una legge che sia la meno peggiore possibile o la più passabile.

Credo sia importante sottolineare come in questo dibattito il pensiero delle donne si confronti con il mondo teorico del diritto. Non si deve pensare che la normativa

in esame sia stata dettata dalla pressione del movimento delle donne, tendente a valorizzare un settore sociale, comunemente definito debole. Credo invece che il movimento delle donne e le donne in generale, una volta riconosciuta dal Concilio di Trento la possibilità che abbiano un'anima..., debbano oggi sottolineare che esiste un pensiero, una teoria che non è solo di parte.

La diversità della donna, che ha radici in una chiara specificità, in una particolarità che la distingue, si misura con l'intero corpo delle leggi e con la realtà del pensiero. Anche nella discussione degli articoli della proposta di legge licenziata dalla Commissione giustizia della Camera è importante questo ancoraggio, per svolgere un'analisi che parta da tale punto di vista.

Nel mio intervento desidero sottolineare con forza un elemento già emerso in molti dei discorsi pronunciati in quest'aula. Mi riferisco al fatto che, nel confronto sul diritto attinente ad una materia estremamente difficile, spinosa e legata a sensibilità e convinzioni culturali personali, proprie di ciascuno di noi, vi è comunque un punto fermo frutto di elaborazione teorica delle donne: una legge contro la violenza sessuale non ha semplicemente il senso della vendetta, ma si configura come la richiesta del riconoscimento formale e completo che la sessualità è parte integrante della persona, di uomini, donne, giovani, anziani, portatori di *handicap*; fa parte cioè dell'espressione complessiva della personalità di ciascuno di noi e come tale è riconducibile ai diritti inviolabili della persona.

Tenendo conto di questo rapporto, di fronte ad un reato estremamente pesante ed offensivo quale la violenza sessuale, dal movimento delle donne viene una indicazione utile. Con riferimento ad un crimine che lede uno dei principi fondamentali della persona, in una elaborazione che è stata anche una mediazione teorica e di grande consapevolezza, credo sia stata superata ed anzi non ci sia mai stata la tentazione della vendetta. Questa legge non può essere espressione della vendetta

contro un crimine obbrobrioso, ma deve manifestare in positivo come la sessualità sia parte integrante della persona, dipendente da una sua libera scelta. Occorre quindi tutelare seriamente questo diritto della persona.

Credo che un secondo punto importante nella formulazione di una legge contro la violenza sessuale sia il riconoscimento che la materialità del corpo, di uomini e di donne, con le differenze e le diversità conseguenti, non deve diventare questione mistificabile e relegabile nell'oblio, bensì un qualcosa che si riscontra anche nella concretezza delle leggi.

Se si considerano questi due aspetti, si hanno talune conseguenze anche in termini di giudizio sull'intera proposta di legge e sul suo articolato.

Noi di democrazia proletaria siamo contrari a qualsiasi aumento del minimo delle pene erogate, proprio perché non è in una visione unicamente punitiva, nell'esclusivo riconoscimento della gravità del reato, non è con il carcere che si sviluppano e crescono nel nostro paese e nella coscienza di tutti i cittadini, uomini e donne — tengo a sottolineare, sempre e comunque, i due termini, per non confonderli nella dizione neutrale di «persona» — una consapevolezza ed una cultura in questo settore.

Ribadisco che non è in una visione unicamente punitiva, non è nella vendetta, né nello strumento carcerario, che si deve trovare la strada per lo sviluppo di una coscienza profondamente diversa dei diritti di ciascuno di noi e quindi anche del diritto alla libera espressione della sessualità.

In questo senso, allora, se il corpo, nella sua materialità e nelle sue diverse espressioni, entra e prorompe nel diritto, così spesso neutro e poco segnato dalla differenza sessuale, credo sia stata estremamente importante la unificazione dei reati di violenza sessuale e di libidine violenta.

Partendo proprio da elaborazioni e convinzioni maturate dalle donne, possiamo dire che l'offesa alla propria dignità, l'impossibilità di una autodeterminazione della propria sessualità, non possono scindersi in alcune azioni sessuali, come per

esempio la penetrazione od altro. Intendo dire che l'offesa al corpo e all'interezza della persona diventa un unico e solo reato, senza considerare graduazioni e senza vedere nell'atto di violazione del corpo della donna l'elemento di fondo della gravità della violenza.

Credo poi che la possibilità offerta al magistrato, che deve appurare fatti e circostanze, di graduare la pena permetta di graduare anche la definizione dell'offesa e del reato. Quindi, anche in termini legislativi, in termini punitivi, di intervento diretto sul reato, le possibilità sono diverse.

E allora, la discussione del provvedimento oggi al nostro esame, il risultato cui si giungerà alla fine — risultato che un po' mi preoccupa — credo siano il segno di un modo di legiferare che pone al centro il riconoscimento positivo della persona e non considera come dato maggiormente rilevante il discorso relativo alle pene.

Per quanto riguarda in particolare il testo al nostro esame credo che alcune preoccupazioni, che toccano la sensibilità di tutti noi, siano ben fondate. Si è accennato spesso in quest'aula alla libertà di coscienza, con riguardo alla votazione su questo provvedimento; i rappresentanti di diversi gruppi politici vi hanno fatto riferimento. Tuttavia, proprio per non essere vincolati ad un richiamo alla disciplina formale, per essere in grado di esprimerci e di legiferare, credo che in questa situazione vada rilevato e sottolineato un valore importante: ciascun deputato deve sempre e comunque poter esprimere con libertà di coscienza le proprie convinzioni, la propria coerenza e la propria onestà, non solo rispetto al Parlamento, ma soprattutto ai cittadini che vuole rappresentare. Il deputato non deve quindi essere vincolato da talune compatibilità, considerato che molto spesso la presenza in Parlamento è la rappresentazione di un sistema dei partiti già dato per scontato e per definito.

Credo che la libertà di coscienza indichi una strada da percorrere che (non solo per l'eccezionalità degli argomenti trattati nella proposta di legge in esame) si distacca dal testo per diventare concreto

richiamo alla coerenza, alle proprie convinzioni, alla cultura e ai valori che si tende ad esprimere anche nel legiferare.

Ritengo che nel testo legislativo in discussione — l'osservazione riguarda complessivamente tutto l'articolato — esistano alcuni elementi di incongruenza e di contraddizione rispetto ai valori e alle acquisizioni del movimento delle donne, che sono stati espressi nel corso del dibattito.

Intendo in particolare riferirmi a due specifici punti che sono stati ampiamente discussi in quest'aula: il primo concerne la violenza sessuale nei confronti dei minori; il secondo la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza sessuale. Si tratta di due aspetti centrali, in quanto proprio negli articoli che definiscono e qualificano i reati e le procedure si rispecchiano in modo più lampante e più acuto determinate concezioni nei confronti di questa materia e delle soluzioni previste dalla proposta di legge.

Il gruppo di democrazia proletaria presenterà un emendamento soppressivo dell'articolo 4, che disciplina gli atti sessuali nei confronti dei minori. Il testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera ha sicuramente eliminato, o quanto meno smussato, alcune sinuose e difficoltose definizioni contenute nella stesura approvata dal Senato. Mi riferisco in particolare alla eliminazione della violenza presunta nel caso in cui la differenza di età tra il minore e colui con il quale gli atti sessuali vengono compiuti non sia superiore a quattro anni.

Il testo dell'articolo 4 licenziato dalla II Commissione rende giustizia di quelle incongruenze di calcolo abbastanza patetiche e ridicole: una ragazza di 13 anni e undici mesi ha o no la possibilità di fare l'amore con un «coetaneo» di 18 anni, un mese e un giorno? Con quella norma, infatti, ci si riferiva solo al dato anagrafico.

Sono comunque fermamente convinta che corrisponda ad una visione errata, distorta e limitativa di una legge contro la violenza sessuale (che deve attuare il riconoscimento della sessualità come diritto pieno di ciascuno di noi, nelle forme e nei

modi in cui ognuno la vive), il ricondurre il reato di violenza sessuale nei confronti dei minori in un articolo a se stante. Noi siamo convinti che quando venga commessa violenza sessuale (secondo la precisa definizione dell'articolo 2) su un minore, la valutazione del reato e la reattiva pena debbano essere ricondotte alle aggravanti, una volta appurata l'esistenza del reato stesso.

Credo che nessuno di noi affronti a cuor leggero questi argomenti e queste problematiche. Devo però dire che in aula sono state avanzate preoccupazioni che forse finiscono per modificare e stravolgere il significato che a nostro avviso deve essere proprio di una legge del genere. Si finisce, cioè, per individuare la tutela non tanto nella difesa e nella garanzia della libera espressione della sessualità di ciascuno, quanto nella definizione ipotetica, secondo norme già precostituite, di ciò che è bene e di ciò che è male, con ciò interferendo pesantemente, in nome di un decalogo morale, sui comportamenti e sulle esigenze sessuali di tutti, e ribadisco di tutti, di donne e di uomini, di ragazzi e di ragazze.

Se la sessualità è una parte integrante dello sviluppo, della crescita e della personalità di ciascuno di noi, non possiamo affermare che essa esista solo oltre una certa soglia di età, al di sotto della quale essa va invece ignorata o repressa. Del resto si tratta di un concetto che è ormai chiaro a tutti, dal momento che riviste e documentazioni specialistiche e personalità della scienza, della psicologia e della ricerca sul mondo adolescenziale e infantile hanno sottolineato come la sessualità sia parte integrante della crescita e della personalità, fin dal momento della nascita.

Riteniamo allora che sia compito e dovere del Parlamento disciplinare sotto forma di aggravante la violenza sessuale sui minori; crediamo però che nel far ciò il Parlamento debba tener presenti i valori ed i principi che il movimento delle donne ha portato avanti in questi anni influenzando sulla vita sociale ed anche politica del nostro paese. È quindi ugualmente compito e

dovere del Parlamento ridefinire un concetto di tutela che renda possibile e garantisca la libera espressione della propria sessualità e non tenda invece unicamente a determinare i comportamenti della gente in base ad una norma che astrattamente dice ciò che è bene e ciò che è male. Al riguardo noi presenteremo un emendamento. Credo che ciò sia giusto e che non si tratti di utopia, ma solo del riconoscimento di valori e di contenuti concreti.

Altro argomento che voglio affrontare e di cui si è tanto discusso è quello della procedibilità d'ufficio o su querela di parte. Si tratta di un discorso a mio avviso ancora aperto perché vi sono ragioni a favore dell'una o dell'altra tesi ugualmente valide, nobili e fondate. Credo comunque che nel valutare i pro e i contro delle due scelte possibili occorra procedere in modo molto razionale e per così dire laico, senza preconcetti di sorta.

Incomincio con il rivolgere a noi tutti alcune domande un po' retoriche. Abbiamo sentito dire che la querela di parte garantirebbe l'autodeterminazione della donna. Io preferirei parlare in realtà di autodeterminazione in generale senza fare distinzione tra sessi poiché, anche se la violenza sessuale coinvolge prevalentemente le donne, ritengo comunque si tratti di comportamenti e di vessazioni che interessano e colpiscono tutti i soggetti della società.

Mi stupisce abbastanza che alcuni parlino di autodeterminazione solo nei momenti di scelta negativa; io credo che la vera autodeterminazione sia punto di partenza e si concreti nella scelta di come, in che momento e in che modo decidere di amare e di avere un rapporto sessuale. Non è certo nella vergogna o nell'aver subito una offesa che si esprime ai livelli più alti l'autodeterminazione: è esattamente il contrario.

Mi stupisce che questo inno all'autodeterminazione sia stato fatto da alcune colleghe e da alcuni colleghi che poi, sul terreno concreto dell'emancipazione della donna, ben poco fanno. Anzi, quel che è peggio, hanno espresso opinioni contrarie in occasione di votazioni di rilievo: mi rife-

risko, per esempio, a quelle sul bilancio, a quelle relative ad una serie di interventi che riguardano la possibilità di maternità consapevoli e coscienti e strutture per l'infanzia, nonché a quelle concernenti la possibilità di deospedalizzazione delle partorienti. Questi colleghi che oggi parlano tanto di autodeterminazione sono stati in prima fila nel votare contro tali proposte.

Come dicevo, l'autodeterminazione è un processo complesso che deve partire da momenti positivi e non dalla gestione della vergogna.

Desidero affrontare un secondo aspetto inerente alla procedibilità d'ufficio. Nella maggior parte dei casi, stante la situazione che caratterizza l'attuale livello di acquisizione culturale, di coscienza, generalizzata e diffusa non solo tra le donne ma, più in generale, tra i cittadini e cioè tra i vari soggetti che compongono la nostra società, si chiede un atto di rottura e di coraggio.

Ho sempre avuto la convinzione che gli atti di coraggio individuale siano il segno — se la società li richiede — di una profonda arretratezza. Certo, la procedibilità d'ufficio presenta alcuni scompensi e comporta, come sottolineavano alcuni colleghi, una interferenza ed una presenza dello Stato all'interno del privato del cittadino.

Credo però che nel quadro generale, oggi — non so domani, tra un mese o tra un anno —, riconoscendo il reato di violenza sessuale come reato contro la persona, come reato che intacca profondamente e concretamente un diritto inalienabile della persona, la procedibilità d'ufficio generale e generalizzata sia conseguenza del principio al quale appunto si informa tutta la legge.

Non voglio neppure fare riferimento al testo licenziato dal Senato con il doppio regime, perché con esso si realizza un'aberrazione di fondo. È come se in questa nostra società vi fossero differenze tra giovani ed anziani, tra minorenni e maggiorenni, tra uomini e donne da considerare come discriminazioni e non come diversità. Lo stato civile rischierebbe così

di diventare, soprattutto per la donna, un elemento discriminante, tale da rendere i propri diritti più fievoli.

Certo, tra il marito e la moglie, tra due conviventi, possono esservi elementi di complicità o rapporti pesanti: proprio per questo, se è già orrendo il reato di violenza sessuale tra persone che non si conoscono, esso diventa aberrante tra persone legate da un rapporto di matrimonio o di convivenza, che comporta un legame precedente di fiducia, di amicizia, di confidenza. In queste circostanze, la violenza sessuale diventa un approfittare doppiamente e con maggiore gravità e quindi, a mio giudizio, un crimine più pesante che non in altre situazioni.

Desidero ora affrontare brevemente alcuni punti, cui farò solo degli accenni. Si è sempre detto che la violenza sessuale, come retaggio di una cultura di violenza generalizzata, di sopraffazione su un terreno fragile e così strettamente legato al desiderio, alla sensibilità e all'emotività di ciascuno di noi, è uno dei crimini sicuramente peggiori. Riconoscerla, considerarla come reato e conseguentemente disciplinarla con una apposita norma legislativa (che non abbia però, lo sottolineo ancora, un carattere di emergenza, ma costituisca l'occasione di un pieno riconoscimento positivo del diritto inalienabile alla libertà sessuale) credo sia importante.

Questo dovrà essere comunque soltanto il primo passo per arrivare ad un cambiamento radicale della cultura, del modo di pensare, degli approcci a taluni valori all'interno della società, e ad una consapevolezza culturale che va ben oltre una legge.

Stamane, nel suo intervento la collega Fumagalli Carulli ha parlato non solo della necessità di un riconoscimento normativo del reato (facendo un esplicito riferimento all'aumento dei minimi delle pene) ma anche di un'opera di prevenzione. Tale opera dovrebbe consistere essenzialmente, a suo avviso, in una serie di interventi legislativi contro la pornografia e tutto ciò che può incitare alla violenza sessuale.

Noi crediamo che non sia possibile cam-

biare, mediante una logica repressiva, le culture, i pensieri ed i comportamenti delle persone; riteniamo viceversa che soltanto attraverso un'opera che possiamo definire di normalizzazione, di accettazione piena dell'espressione sessuale di ciascuno di noi, dei desideri, dell'amore, potrà essere combattuto il reato, l'impulso all'oppressione e il bisogno di affermarsi con un atto violento.

Quando si parla di prevenzione non ci si può limitare a prendere in considerazione una normativa di restrizione o di definizione di comportamenti giudicati, a seconda dei casi, positivi o negativi. Io so, infatti, ciò che desidero e ciò che è bene per me, ma non ciò che desidera o è bene per un'altra persona. Tutti debbono poter decidere liberamente, in piena intesa con la persona con la quale hanno un rapporto, ciò che è bene e ciò che desiderano. Da qui la necessità di una scelta, di una decisione e di una libera autodeterminazione.

Vorrei chiedere ad alcuni colleghi, in particolare all'onorevole Fumagalli Carulli che ha parlato della necessità di un'opera di prevenzione, perché con tanto accanimento sia stata avversata una proposta di legge per introdurre l'educazione sessuale nelle scuole. Diciamo senz'altro no alla pornografia, ma occorre anche compiere un passo in avanti in termini di cultura e di mutamento della mentalità. A proposito dell'informazione sessuale sono state presentate in Parlamento varie proposte di legge. Perché dunque non prenderle in esame? Perché non deve partire da qui, da questo Parlamento, da noi, ahimè, cosiddetti grandi, un approccio differente e positivo che possa favorire tra i giovani una concezione diversa della sessualità, tale da non demonizzarla nel peccato ma da farla considerare in termini positivi, di gioia, sì da viverla pienamente e concretamente?

Non so a quali conclusioni giungerà questo dibattito, posso comunque dire che il gruppo di democrazia proletaria non ha una posizione ideologicamente preconcetta; ci confronteremo sugli articoli e sugli emendamenti presentati e decideremo di volta in volta come votare. Credo

però che sia compito di tutti noi, non innalzando sbarramenti o steccati ideologici, far riferimento a contenuti che, pur nella loro specificità, sono emersi dai movimenti delle donne con un valore generale. Diversamente sarebbe soltanto un fatto formale, istituzionale e non concreto la ripresentazione (avvenuta invece perché quel testo fosse tenuto presente nella discussione parlamentare) della proposta di legge di iniziativa popolare elaborata dai movimenti delle donne. Non deve trattarsi di un fatto formale, bensì del riconoscimento del soggetto femminile, composto di corpo e di pensiero, che ha espresso una teoria che non è di parte ma che ha radici profonde in una specificità e che riafferma, pur nella diversità, l'uguaglianza. Soprattutto, si tratta di un invito a tutte le colleghe presenti in quest'aula. Il nostro modo di vedere e la nostra presenza qui trovano radici e fondamento nella storia e nel pensiero delle donne di questi ultimi anni. Ritengo importante in questa vicenda allacciare ed intrecciare rapporti ed esperienze fra di noi per riproporre un lavoro ed un pensiero proprio delle donne (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter iniziare il mio intervento dicendo che il dibattito su questo tema dura ormai da due legislature e che forse non avrebbe bisogno di essere ulteriormente approfondito. Probabilmente non vi sarebbe neanche la necessità della presente discussione (che rappresenta una sintesi delle opinioni espresse in precedenti occasioni) se ancora una volta non si fossero addotte tesi ed argomentazioni che sarebbero anche accettabili se nella realtà giuridica italiana non fosse già contemplata una severa punizione dei reati commessi contro la libertà sessuale.

Credo che probabilmente questo sarà l'ultimo intervento del nostro gruppo sulla materia, perché nonostante le modifiche introdotte in Commissione non è da esclu-

dere che il testo che la Camera licenzierà potrà essere a sua volta approvato dal Senato e quindi diventare legge dello Stato.

Ricordo che nelle passate legislature e nei trascorsi dibattiti abbiamo assunto in entrambi i rami del Parlamento non una posizione di preconetto richiamo alla legislazione vigente, bensì una disponibilità a considerare positivamente serie proposte di modifica.

Quello al nostro esame è invece un testo legislativo che non può essere condiviso, non perché siamo aprioristicamente contrari a qualunque modificazione della legislazione vigente (tutt'altro, lo abbiamo già detto) ma perché non condividiamo alcune previsioni in esso contenute. Mi riferisco innanzitutto all'unificazione dei reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti nell'unica ipotesi delittuosa di violenza sessuale. A mio avviso non esiste una ragione giuridica o politica per una siffatta unificazione, in quanto la libertà sessuale (a presidio della quale sono finalizzate le proposte al nostro esame) si difende benissimo, anzi meglio, configurando più ipotesi delittuose. Per altro tale unificazione rischia di rendere sproporzionata la pena per due violazioni di legge diverse tra loro ed irrazionalmente unificate. Ma c'è di più (ed ecco un altro motivo della nostra contrarietà al provvedimento in esame): la riduzione del livello minimo della pena anche per la violenza carnale. Dico subito che la pena deve essere, anche nel minimo, proporzionata alla gravità del reato.

La previsione della perseguibilità d'ufficio per i delitti contro la libertà sessuale è per noi un altro dei motivi di contrasto, soprattutto perché in questo modo si possono arrecare gravi lesioni al diritto individuale alla riservatezza ed alla intimità. Ancor più sbagliato è, quindi, introdurre la perseguibilità d'ufficio per i casi di violenza consumati all'interno del rapporto matrimoniale o di convivenza *more uxorio*. Una scelta di questo genere può essere interpretata come un cedimento ad una serie di tesi tipiche del femminismo in merito alla tutela della famiglia ed alla libertà degli individui; quel che è certo è

che non consentirà di salvaguardare alcuni dei fondamentali valori della convivenza civile.

Altro punto da noi non condiviso è la scelta di permettere la partecipazione di movimenti ed associazioni al processo per delitti contro la libertà sessuale, in deroga alle novità già introdotte dal nuovo codice di procedura penale. Non ho bisogno di richiamarmi all'articolo 24 della Costituzione ed ai principi che regolano l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sulla base dei quali questa è riservata a chi ha subito la lesione di un diritto soggettivo e quindi un danno diretto. Voglio solo ribadire che già esiste una novità in ordine alla partecipazione dei portatori di interessi diffusi nel processo, per cui non capisco perché debba essere introdotta — proprio mentre sta per entrare in vigore la nuova procedura — una deroga che crea un *vulnus* nel nuovo codice e che, a nostro avviso, non deve essere consentita per nessuno specifico delitto.

Nel testo in discussione è riscontrabile la mancanza di disposizioni volte a tutelare i minori dalle aggressioni delle immagini di violenza sessuale e di vera e propria deprezzazione. Non sosterrò certamente la tesi della prevenzione quale strumento fondamentale per risolvere il grave male della violenza contro i minori e della violenza sessuale in generale. Voglio però affermare — e non certo per bigottismo — che l'esigenza della difesa delle giovani generazioni dal perverso e dal delittuoso deve essere una preoccupazione del legislatore. Tale difesa potrà anche non essere perseguita attraverso questa normativa: è certo comunque che deve esserlo attraverso una normativa, attesa dalla intera opinione pubblica, e non dalla parte più bigotta di essa.

Un altro motivo di contrasto è rappresentato dalle disposizioni che disciplinano la celebrazione del processo, in quanto non rispondono all'esigenza di tutelare la parte lesa e l'imputato dalla pubblicità. Ribadisco che non può esistere una normativa specifica per questo processo — e successivamente riassumerò in un concetto generale quanto sto per dire — diversa da

quella disposta dal nuovo codice di procedura penale.

La previsione della normalità di un processo per direttissima, in contrasto con le regole generali della nuova procedura penale, appare una soluzione incongrua, non diversamente da quelle scelte per la pubblicità e la partecipazione delle associazioni al processo. La giustizia adottata a caldo non è mai una giustizia ponderata, come invece dovrebbe essere.

Desidero ancora una volta sottolineare l'inaccettabilità di una procedura specifica per il reato di violenza sessuale, cioè per i casi di aggressione alla libertà sessuale, proprio nel momento in cui si sta attuando una riforma del codice di procedura penale che, a nostro avviso, soddisfa sufficientemente l'equilibrio dei diritti di tutte le parti. Credo quindi che sarebbe opportuno eliminare dalla normativa che stiamo esaminando tutta la parte procedurale, che risente del fatto di essere frutto di una elaborazione precedente alla approvazione del nuovo codice di procedura penale che sta per entrare in vigore. Non si comprende come si possa introdurre per un determinato reato una normativa che non si colloca nella logica di tale codice. Pertanto queste norme dovrebbero essere espunte dalla proposta di legge in esame, perché attuano un sistema non in linea con il nuovo processo.

Signor Presidente, intendiamo contrastare o per lo meno emendare il testo in esame. Sappiamo che altre forze politiche sono dello stesso avviso, ma che i margini per fare prevalere un'azione emendativa sono minimi. Credo quindi che dobbiamo predisporci tutti a non disperdere le forze, non guardando ai presentatori degli emendamenti per decidere come votare, ma soltanto al loro contenuto. Altre volte sono stati commessi (anche nel corso dell'esame di questo provvedimento) errori fondamentali, perché si è preferito controllare, prima di ogni altra cosa, la provenienza politica degli emendanti e non le tesi che essi sostenevano; sono così prevalse posizioni del tutto diverse da quelle che le parti che contrastano le disposizioni di questa proposta di legge intendono portare avanti.

Noi deputati del gruppo del MSI-destra nazionale sosterremo tutti gli emendamenti, da qualunque parte provengano, che, come i nostri, tenderanno a modificare il provvedimento nel senso e nei punti che ho indicato. Confidiamo che anche gli altri colleghi nell'esame di questo testo vogliano regolarsi nello stesso modo (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò quanto è stato già ampiamente detto dai colleghi che mi hanno preceduto in ordine al lungo iter legislativo di questo provvedimento ed alle motivazioni sociali che ne costituiscono il sottofondo culturale.

Devo tuttavia affermare in premessa — anche se per alcuni aspetti ciò che dirò sarà in parziale contrasto con quanto sostenuto da altri colleghi del mio gruppo — che alcuni motivi di generale perplessità e di particolare critica tecnico-legislativa informeranno il contenuto del mio breve intervento sul testo pervenutoci dal Senato.

I motivi di perplessità che nutro in generale attengono alla difettosa architettura della legge, derivante da un'impronta di contraddizione notevole o quanto meno da una inadeguata risposta del testo licenziato dal Senato alla pregnanti e pressanti richieste della pubblica opinione su un tema di scottante e drammatica attualità.

In materia di violenza sessuale, mi sembra positiva l'unificazione sotto tale denominazione di tutte le modalità violente di aggressione al bene giuridico della libertà sessuale nell'ambito dei reati contro la persona, anziché tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume, purché tuttavia tale nuova collocazione giuridica non significhi né la cancellazione dei diversi gradi di aggressione allo stesso bene giuridico, né l'estromissione dall'ambito della tutela giuridica penale del bene giuridico della moralità e del buon costume.

Non dimentichiamo — come sottolineava la collega Fumagalli Carulli — che si tratta di una legge che affonda la sua ragione tecnica in motivazioni di carattere strettamente giuridico. Esiste da sempre nella nostra scienza giuridica penalistica la categoria della plurioffensività. È vero che il legislatore, nel momento in cui privilegia l'un bene rispetto all'altro, lo designa — secondo la teoria classica del Carrara — come oggetto giuridico, ma ciò non esclude che la lesione di quel bene giuridico si possa accompagnare alla lesione di altri beni giuridici nella cosiddetta categoria generale della plurioffensività. Questo è uno dei casi tipici, mi sembra, in cui l'aver individuato il bene giuridico della libertà sessuale nell'ambito dei reati contro la persona non comporta la pretermissione o l'esclusione assoluta del concorrente bene della moralità e del buon costume.

In tal senso — ecco il significato di questa premessa, onorevoli colleghi — ed in tale ottica di globale valutazione vanno certamente inquadrati, rispettati e debitamente considerati i vasti movimenti di opinione collettiva a favore di una rigorosa ripresa dei valori di moralità e di libertà sessuale contro gli attacchi invadenti della pornografia dilagante e della violenza carnale, che sempre più precipitano verso traguardi di assoluta sconsideratezza e di annullamento della donna, che passa da soggetto di idealità e di virtù morali e sociali ad oggetto di incivili e turpi sfoghi di istinti bestiali.

I movimenti sorti per la ripresa del valore della dignità della donna contro gli attacchi della pornografia e ancor più della violenza carnale, oltre alle implicite istanze di una tale ripresa raccolte nella coscienza della stragrande maggioranza dei cittadini del nostro paese, reclamano immediatamente una più consona e vigorosa tutela sanzionatoria penale da parte del legislatore contro il dilagare di questa invasione di brutta violenza.

Mi rendo conto, onorevole Pedrazzi Cipolla, che la sanzione penale non costituisce la panacea dei problemi sociali, ma qui si pone il problema irrisolto del rap-

porto che si instaura tra la socialità, il valore sociale e il diritto penale. Purtroppo la sanzione penale costituisce ancora il deterrente più importante, quello indispensabile per fare in modo che i valori sociali vengano tutelati nella maniera più adeguata possibile.

Il primo dato di perplessità nei confronti di questa legge mi deriva proprio dalla constatazione delle difficoltà notevoli che noi abbiamo nel formulare una norma che prevede per la violenza sessuale una pena molto inferiore a quella attuale (un terzo in meno rispetto alla vigente normativa), non equiparata — prima stridente contraddizione — a quell'aumento di pena per il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale che la Commissione giustizia ha operato prima di portare il testo in quest'aula. Nonostante tale aumento deciso in Commissione è ancora da rilevare che, se dal sequestro per estorsione deriva la morte della vittima, il sequestratore rischia circa trenta anni di galera...

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Rischia l'ergastolo!

GAETANO VAIRO. L'ergastolo, ma con le attenuanti generiche si arriva a trenta anni di reclusione...

GIULIO MACERATINI. Ma non sempre!

GAETANO VAIRO. ...applicandosi la pena prevista per l'omicidio preterintenzionale. Il minimo edittale (portato a tre anni dalla Commissione giustizia) consente ancora ad un giudice lassista di concedere, con delle attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena. Per evitare che si verifichi l'assurdità che un odioso stupratore non faccia neppure un giorno di carcere, è indispensabile (a tale riguardo rinvio all'emendamento presentato) che il minimo della pena per quanto riguarda la violenza sessuale sia aumentato, come è avvenuto per il sequestro.

Come non rilevare, ancora, in questa architettura inadeguata, incongruente e, come dicevo all'inizio, contraddittoria, la scomparsa, in pratica, del reato di corru-

zione di minorenni? Non mi pare che neppure questo aspetto sia stato debitamente rilevato, onorevoli colleghi, data la possibilità soltanto teorica di una sua configurazione, se è vero che la richiesta della intenzionalità della presenza della minorenni da corrompere o corrotta fa scattare, nella configurazione di tutto il fatto tipico del reato di corruzione di minorenni, una dose di dolo che è difficilmente provabile o, quanto meno, costituisce la facile scappatoia per qualsiasi autore del reato, che può sempre invocare a propria scusante una colpa che pertanto rende impunibile il suo operato.

Manca, inoltre, una qualsiasi tutela dei minori e delle coscienze adulte dagli attacchi virulenti, pubblici e ormai dilaganti della pornografia e dell'immoralità scandalistica.

Queste obiettive ragioni di perplessità di ordine etico-sociale fanno considerare questo testo, in sintesi, una risposta inadeguata e incoerente che il legislatore si appresta a dare alle istanze che la collettività nazionale avanza per una tutela adeguata della dignità della donna, dei minori e della moralità pubblica.

Si accompagnano a queste perplessità, onorevoli colleghi, anche motivi di critica che attengono all'impalcatura tecnico-giuridica del testo di legge al nostro esame. Vi accenno brevemente, rinviando il loro esame all'illustrazione dei relativi emendamenti presentati.

Vorrei riprendere e completare l'argomento già sollevato dalla collega Fumagalli Carulli: quello dell'assurda unificazione degli atti di libidine violenta e della violenza carnale nella nuova configurazione della violenza sessuale. A tale riguardo, condivido pienamente quanto è stato brillantemente detto dalla collega Rosa Filippini su questo equivoco, sul falso modo di intendere il doppio regime: le esigenze politiche hanno la loro valenza purché non si travalichi l'esigenza tecnico-giuridica cui deve rispondere qualsiasi decente ed opportuno elaborato legislativo.

La ragione addotta per tale incredibile invenzione giuridica è quella riportata dalla senatrice Salvato al Senato e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

dall'onorevole Pedrazzi Cipolla: «Noi donne rifiutiamo formalmente di essere considerate solo un corpo da usare. La nostra proposta, invece, afferma l'esistenza di un solo reato, quello appunto della violenza sessuale, dal momento che non vogliamo che la nostra persona sia divisa in aree sulle quali si consuma ora un atto di libidine, ora una violenza carnale, ora un ratto a fine di libidine, ora un ratto a fine di matrimonio».

In primo luogo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, vorrei fare un rilievo di carattere costituzionale: fino a che punto il Parlamento, il legislatore, può trattare allo stesso modo due reati che sotto il profilo qualitativo e quantitativo sono profondamente diversi? Come si può, dal punto di vista strettamente giuridico ed etico-sociale, non riconoscere che la realtà è antecedente alla stessa esistenza del codice penale, come vuole tutta la nostra tradizione giuridica? Con l'unificazione di questi reati si cancella con un solo colpo di spugna un consolidato contenuto della nostra tradizione giuridica, dottrinale e giurisprudenziale. Si agisce come se non esistesse già, fin dagli albori della nostra scienza penalistica, la figura della progressione criminosa, che viene in questo caso negata ed avvilita. Come si fa a sostenere, come avviene nella relazione di maggioranza, che è l'esistenza stessa del bene giuridico che impedisce la connotazione penalistica di due diversi reati aventi come oggetto lo stesso bene giuridico? In un foglietto, che purtroppo ho smarrito, avevo appuntato tutti i casi — numerosi, onorevole Presidente e colleghi — di progressione criminosa. Voglio dire, onorevole Presidente, che non si può, con un abuso concettuale e culturale, cancellare ciò che sottende una realtà metagiuridica e, prima ancora, giuridica e sociale. È vero o no che nel campo dei valori più importanti tutelati dal diritto penale — la proprietà, il bene persona, l'incolumità, la tranquillità, la moralità — esiste tutta una progressione criminosa che costituisce un dato costante dell'accoglimento in senso giuridico di una incancellabile realtà umana?

Per quanto riguarda il valore della proprietà, esiste la violazione di domicilio in rapporto all'invasione di terreni; per quanto concerne la tranquillità, ricordiamo il reato di molestia. Per quel che si riferisce alla persona — che voi tanto invocate e che oggi costituisce il nuovo oggetto giuridico dei reati di violenza sessuale — si agisce come se non esistesse il reato di lesione rispetto a quello di tentato omicidio e di omicidio consumato.

La cosiddetta «valenza e fisarmonica», che abbiamo studiato nei testi di diritto penale, viene qui completamente sotta-ciuta, e ciò avviene dal punto di vista strettamente giuridico. Come si fa a negare che, sotto il profilo della semplice realtà umana, quella cioè alla quale fa riferimento il nostro buon senso, un bacio violento, una palpazione di una qualsiasi parte del corpo, un semplice atto umano cioè (che non rappresenta un'azione completa ma un segmento di un comportamento che ha rilievo giuridico) non equivale ad un vero e proprio atto di violenza sessuale?

Né vale replicare che la difficoltà di distinguere in concreto tra atti di libidine e violenza non consente di individuare facilmente gli uni e l'altra, per cui è bene fare a meno della distinzione. Facendo questa considerazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, non soltanto si dimentica che la vigente normativa, con applicazione giurisprudenziale ormai consolidata, definisce in negativo gli atti di libidine (che consistono in qualunque atto sessuale che non costituisca congiunzione carnale), ma si viola anche quel principio fondamentale della nostra scienza giuridica penale per il quale la difficoltà ermeneutica o probatoria di determinare la differenza tra istituti giuridici diversi non equivale alla possibilità, né tampoco al diritto, di eliminarli assorbendoli o annullandoli in una nuova figura criminosa.

Nemmeno vale un'altra affermazione che ho sentito anche questa mattina. Si è sostenuto che, per evitare di sottoporre la povera vittima a prove che offendono la sua dignità (in quanto dinanzi al magistrato deve dimostrare fino a che punto sia

avvenuta l'aggressione al bene della libertà sessuale), è bene eliminare la possibilità della distinzione, come se concedendosi al giudice — come concediamo — una gradualità di pena che vada da un minimo di due anni ad un massimo di otto (o da tre a dieci), egli in concreto non dovesse andare a verificare dalla viva voce della vittima in che senso, come e quando sia avvenuta l'aggressione e fino a che punto abbia leso la libertà sessuale della persona. Ciò significa far rientrare dalla finestra ciò che platealmente, ma molto semplicisticamente, si è fatto uscire dal portone.

Nemmeno vale infine sostenere che, per evitare i pericoli di abbassamento della guardia, il giudice — anche questo è stato detto — ha la possibilità di misurare la sanzione, che può andare da un minimo di due ad un massimo di otto anni. È facile infatti obiettare che il *favor rei* può sempre indurre legittimamente qualsiasi magistrato ad operare sul minimo dei due anni, consentendo ad un brutale stupratore di godere della sospensione condizionale della pena, senza subire così nemmeno un giorno di carcere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il dato più impressionante del testo legislativo sottoposto al nostro esame.

È stato poi trattato un problema sul quale mi soffermo brevemente. Desidero rilevare che sulla tanto dibattuta questione della perseguibilità in seguito a querela o d'ufficio è avvenuta una grande confusione giuridica. Si è ritenuto perfettamente equiparato il problema della gravità del reato a quello della tutela del bene di cui la vittima è stata ed è titolare. Anche in questo caso, nel tentativo di moralizzare e normalizzare una situazione che va moralizzata e normalizzata, si affossa la massima espressione della libertà in chi è titolare esclusivo del bene tutelato.

Affronteremo nuovamente la questione al momento dell'illustrazione dei relativi emendamenti. Mi limito adesso a rilevare che la riproposizione della querela tra coniugi, signor Presidente, onorevoli colleghi, offre ad una famiglia nella quale si sia operata una rottura a causa di una querela

la possibilità, che ha una grande pregnanza morale e sociale, di ricomporre la perduta armonia.

Non si deve dunque fare nulla di anormale, ma solo riconoscere a questa condizione di procedibilità che è la querela il suo naturale requisito di revocabilità. Si proceda in seguito a querela per fare in modo che la libertà sessuale venga collegata nuovamente al suo legittimo interesse, ma si conceda anche che la querela come tale sia revocabile. Sarà così possibile consentire una ricomposizione familiare ed evitare lo sfascio automatico di una famiglia, in cui vi siano magari figli, solo perché in un momento di crisi, legittimo e giusto quanto volete, è stata inoltrata una querela che fa scattare automaticamente, con una forma impropria di ufficialità del reato, un procedimento che non si potrà più fermare.

L'ultimo argomento che vorrei toccare è quello della cosiddetta caccia alle tredicenni: mi riferisco all'articolo che prevede la non punibilità degli atti sessuali tra minorenni, e che in Commissione giustizia è stato a mio avviso modificato in senso negativo.

È stato infatti modificato l'ultimo comma dell'articolo 4, che recitava: «Il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni». Il testo dice adesso: «Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di 13 anni».

Onorevoli colleghi, siamo caduti dalla padella nella brace! Infatti, mentre nel testo originario proveniente dal Senato (quindi prima della modifica in Commissione giustizia della Camera) si consentiva la non punibilità al diciassettenne che avesse abusato della tredicenne, oggi invece si consente al quasi diciottenne...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore per la maggioranza. Se ha abusato, è violenza!

GAETANO VAIRO. «Il fatto non è punibile quando avviene tra minorenni che abbiano compiuto l'età di 13 anni»: finché gli autori del fatto sono minorenni — cioè finché

non superino i 18 anni — non sono punibili.

Se la considerazione che ho appena fatto è un errore sono ben lieto di ammettere che ho male interpretato questa norma di legge, e sono ben felice di ritirare l'emendamento che ho presentato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono questi i motivi ai quali mi riferivo in premessa dai quali scaturisce una perplessità generale: essi si basano su una contraddizione tra ciò che è la nostra intenzione e ciò che è la realtà del nostro operato. Non è la prima volta che la bontà delle intenzioni viene in realtà negata dal concreto atteggiamento legislativo. Ma non possiamo venire incontro ad un'opinione pubblica che vuole un rigore sanzionatorio e una ripresa dei valori della dignità della donna con un testo legislativo che, nella realtà dei fatti, si presenta in modo lassista, in modo meno rigorista in favore dello stupratore.

A ciò si aggiungono motivi di tecnica giuridica, che non possono lasciarci indifferenti, rispetto all'annullamento di nozioni, di contenuti, di concetti che sono già il patrimonio fondante e consolidato della nostra scienza penale e giuridica in campo dottrinario e in campo giurisprudenziale.

Gli aspetti positivi sono stati evidenziati e li ribadiamo: quello della necessità di far fronte quanto prima alla nuova riforma legislativa; la modificazione del titolo; la normativa sulla violenza di gruppo; la costituzione delle parti civili; il processo per direttissima. Sono tutti aspetti positivi che hanno generato un altrettanto positivo giudizio, almeno per quanto riguarda il nostro gruppo, in Commissione giustizia.

Ma non saremmo leali e coerenti con noi stessi se non avanzassimo, come abbiamo fatto, perplessità di ordine generale e di ordine tecnico-giuridico. Anche se in Commissione giustizia abbiamo fatto pesare il nostro senso di responsabilità per l'avvio più rapido possibile di una normativa che possa quanto meno rispondere alle esigenze della pubblica opinione, non dobbiamo giungere al risultato di una buona intenzione contraddetta dalla negatività del prodotto.

Sono questi i motivi per i quali i nostri emendamenti, che saranno discussi nelle sedi competenti, ubbidiscono a questa logica di equilibrio, nel tentativo di portare a termine una legge che non sia soltanto ideologica, che non sia soltanto uno sbandieramento di buone intenzioni, ma nei fatti, dal punto di vista della logica giuridica e della sensibilità umana, risponda alle esigenze che oggi, ancor più di ieri, ci indica la pubblica opinione (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, è proprio il caso di dire che, con la memoria amara delle vicende parlamentari degli anni scorsi, confidiamo che questa davvero sia la volta buona! Il paese reale, le donne, le ragazze che da Milano a Mazzarino temono di uscire la sera e si sentono turbate e minacciate, e — perché no? — quegli uomini che hanno cercato, spesso controcorrente, di affermare nuovi valori e nuovi stili di vita, non potrebbero accettare altri rinvii, altre dilazioni, altre manovre. Qui colleghi, non si sta combattendo una crociata o affermando una ideologia, ma si stanno cercando risposte ad un problema tremendamente presente nella vita quotidiana. Allora si mettano via elmi, corazze e lance, perché, proprio nelle sue radici culturali, quella contro la violenza sessuale è una battaglia non violenta, libertaria e democratica.

Nel passato, anche recente, le tentazioni di muoversi con animo fazioso e con intenti di parte o di partito (o in base ad una cultura un po' rozza, come — mi scuserà l'onorevole Vairo — quella testimoniata dal suo intervento) hanno fatto sì che dovessero passare dodici anni (dodici, colleghe e colleghi!) perché la prima proposta in materia, presentata dalla collega comunista Bottari...

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Saper leggere e scrivere non è rozzezza!

PIETRO FOLENA. ...potesse dare luogo ad una nuova legge dello Stato, dopo un ampio, ricco ed anche sofferto dibattito, con le modifiche che ha comportato, ma anche dopo manovre conservatrici ancor in atto, che volevano e vogliono tuttora insabbiare ogni riforma.

Prima ancora che come rappresentanti di partito, in quest'aula parliamo e decidiamo come rappresentanti dei cittadini e delle cittadine. Commetteremmo perciò un errore imperdonabile se vedessimo nella legge un terreno di confronto o di scontro di ideologie e di sistemi etici o religiosi chiusi. Certo, non possiamo nasconderci che entrano in gioco grandi problematiche culturali, attinenti ai valori, di principio. Ma è nelle basi di uno Stato laico (in troppi campi, ahimé, ancora da costruire e da affermare), non laicista, il costante sforzo di dare risposte politiche e non ideologiche ai problemi concreti, cioè di trovare soluzioni buone, da sperimentare ed eventualmente da correggere, anche se in esse ognuno di noi non riconosce la totalità delle proprie convinzioni.

A questo spirito si è attenuta l'opera dei comunisti, prima al Senato e poi nella II Commissione della Camera; ed è conformemente a questo spirito che ci pare abbia operato l'intera Commissione giustizia, come dimostra la relazione per la maggioranza svolta dall'onorevole Pedrazzi Cipolla.

Siamo davvero convinti e vogliamo confidare che anche in aula, in sede di votazione, sarà possibile attenersi all'imperativo di fare presto (perché bisogna fare anche presto) e di approvare una buona legge, perché è questo che ci chiedono le donne, le ragazze, il paese.

Nel 1977 il movimento delle donne, e in Parlamento il gruppo comunista, imposero la trattazione della questione della violenza sessuale, a partire dal grande problema di cancellare l'odiosa collocazione nel titolo IX del codice penale (che davvero non mi sembra formale, voglio dirlo amichevolmente al relatore di minoranza, onorevole Mellini) dei reati contro la libertà sessuale, inseriti tra quelli contro la

moralità pubblica e il buon costume. Da quel momento tante cose sono cambiate (e davvero non tutte in meglio), non solo nei rapporti politici, ma anche nel costume e nel modo di vivere della gente.

Sono aumentati i casi denunciati di violenza, e ciò prima di tutto per una presa di coscienza e direi per il grande coraggio dimostrato di fronte a certe corti di giustizia e a certe campagne di opinione da ragazze e donne che hanno cominciato a rompere le catene secolari del ricatto del maschio, signore e padrone, della sua cultura cacciatrice e predatoria del silenzio che con la violenza fisica e psichica egli imponeva.

Questi episodi sono aumentati anche perché, a mio giudizio, si sono diffusi processi di imbarbarimento. Si possono persino ipotizzare rischi di regressione antropologica. Non voglio dipingere il paese a tinte fosche, ma ritengo necessario interrogarci doverosamente sulla disponibilità crescente che alcuni settori giovanili (giovani maschi, molto spesso riuniti in gruppi o in bande), ed anche parti della popolazione adulta maschile, a loro volta entro le chiuse mura della propria abitazione familiare, mostrano a partecipare ed a compiere atti di violenza sessuale sulle donne e, per altri versi, sui minori. Dodici anni fa tale fenomeno, a nostro avviso, non era diffuso in questo modo. Si sapeva, certo, della violenza metropolitana di Londra o di New York, ma la violenza contro le donne nel nostro paese appariva piuttosto come il retaggio di una cultura e di una società più arretrate, oppure come l'espressione di una delinquenza politica barbara: non dimentichiamo l'enorme impressione che suscitò l'agghiacciante vicenda del Circeo, di cui furono responsabili rampolli neofascisti della Roma bene. Pier Paolo Pasolini, allora, ebbe modo di polemizzare con la tendenza a giustificare, di fronte agli assassini del Circeo, quegli altri giovani borgatari responsabili, nello stesso periodo, di altre violenze. Ci voleva dire, nel suo modo scomodo e provocatorio, nonostante l'affetto profondo, quasi fisico, che lo legava alle nuove borgate romane, che si stava producendo un terri-

bile sconvolgimento di culture, di socialità, di comunicazione. Fu inascoltato, ma fu profeta.

Nel tumulto di una trasformazione economica violenta, nell'illusione di una possibilità crescente di consumi, anche inutili, per tutti, nell'omologazione culturale portata da certe scuole e da certa televisione, in quella che in definitiva chiamerei perdita di radici e di identità, nasce la disponibilità alla violenza. E se nel 1975 era *in nuce*, nel 1988 e nel 1989 in molte parti del paese purtroppo questa è esplosa, perché ha incontrato le nuove ideologie della merce, della guerra, del «machismo». Si è moltiplicata manifestandosi, prima di tutto, come caduta del rispetto della vita delle altre e degli altri, del corpo, dei sentimenti e talvolta persino di sé stessi, della propria esistenza.

Sento già che qualcuno sussurra: «Questo è catastrofismo!», come se il nostro destino fosse quello di vivere in una società dominata da guerrieri della notte. So che si tratta di episodi minoritari e che si affermano invece anche valori grandemente positivi. Ma mi domando e vi domando: quegli episodi sono devianti e anormali in una società diritta e normale o non sono invece i punti di crisi di un'organizzazione sociale, di un funzionamento istituzionale, di un modello di consumi, di una forma del dominio maschile? Io credo che questi siano i punti deboli della società, non a caso spesso collocati in zone di alto degrado urbano o di nuova povertà ovvero di assenza di occasioni culturali e sociali, prodotti proprio dalla modernità tanto enfatizzata negli anni '80 (non nel libertario '68, onorevoli colleghi). Io vedo l'*humus* delle nuove espressioni di violenza laddove si coltivano anche i germi del razzismo o si afferma l'ideologia della droga-merce.

Se in quelle zone, nei processi di modernizzazione e di crescita del nostro paese, tali fenomeni hanno trovato terreno fertile, occorre anche aggiungere che in una certa restaurazione culturale di questo decennio il valore assolutizzato del profitto e di un determinato modello di vita ha teso a dare una risposta di mercato ad un bisogno di libertà che nel decennio prece-

dente era stato espresso in forma radicale dai movimenti delle donne.

È in questa filosofia in cui tutto si può comprare e vendere, anche il corpo (soprattutto il corpo femminile o quello dei bambini, in forma simbolica o concreta), anche l'anima (vorrei dirlo come battuta di fronte a certi *business* integralisti), che perdono valore la vita, il rispetto per l'altro o per l'altra, la donna, il minore. Ritorna, anzi, una concezione unisoggettiva del rapporto sessuale e quindi dei diritti. E questa omologazione nel mercato, nel riconoscimento cioè di sé solo in quello che si può comprare e vendere o possedere e depredare, si diffonde a cascata fino alle pieghe più nascoste della società, arriva nei piccoli paesi del Mezzogiorno, dove i benefici dello sviluppo certo non si sono visti, ma si è vista, in assenza di quelli e in presenza delle clientele, la corrosione culturale di quelle ideologie. Si rompono vecchie comunità rurali in cui, certo, le tragedie contro le donne c'erano e si consumavano quotidianamente, ma nel buio e nel silenzio dei muri di casa, mentre oggi avvengono in modo aperto e pubblico, arrivando, come è successo l'anno scorso a Mazzarino, in Sicilia, a mobilitare perfino una parte della comunità, la parte maggioritaria, a sostegno dell'innocenza infantile — come è stato detto e scritto in quella occasione —, o della ragazzata dei sequestratori-stupratori della giovane Pina Siracusa.

Con Pina c'era un'altra parte del paese, tante ragazze e tante donne. Ma Pina, poi, ha dovuto emigrare e lasciare la sua terra, non per fame, non per lavoro, non per studio, ma per poter vivere, per camminare senza essere additata, per non sentirsi chiamare prostituta o ragazza di facili costumi.

Questa è l'Italia del 1989, colleghe e colleghi: si emigra anche perché si è stati stuprati!

L'occasione dell'approvazione della legge deve essere per tutti, allora, un'occasione per ripensare all'Italia ed alle responsabilità di ognuno. Non si può davvero, senza arrossire, sostenere la tesi che tutti questi sarebbero inevitabili prezzi da

pagare alla religione della crescita economica. Le grandi, intime, inascoltate, soprattutto indivisibili domande di libertà sessuale, venute in primo luogo dalle donne, in questa modernità mercificante rischiano di essere scisse, divise, svuotate, spersonalizzate. E una giusta aspirazione liberale e libertaria, che è nostra senza reticenze, non può essere costretta nella camicia di forza degli affari del sesso e sul sesso che, proprio perché finalizzati al profitto e produttori di messaggi omologati, appiattiti in carta patinata, svuotano un vissuto di sentimenti, una ricerca di soggettività, un'aspirazione di condivisione.

Ma non si può neppure sostenere qui, senza arrossire, che la violenza sarebbe figlia del permissivismo e di un eccesso di libertà. Ho già detto come e quanto questa violenza sessuale sia figlia degli anni '80 molto più che degli anni '70. Affermare il contrario significa non aver capito un pezzo di storia italiana e quel filo che, negli anni '70, dal movimento delle donne si è trasmesso a tutta la società, chiamando in causa la necessità di pensare un vivere, un lavorare, un fare politica dei due sessi, di soggettività incompressibili.

È un tema sul quale le nostre compagne sono tornate di recente alla Camera nel dibattito sulla legge n. 194. È la presa d'atto non di un eccesso di libertà da parte nostra ma piuttosto di una riduzione di libertà reali e concrete dell'individuo dentro questo inusitato ed incredibile incrocio tra vecchi tabù — si fa, basta che non si dica — e nuove mercificazioni. Ed è, appunto, il frutto della modernizzazione distorta del paese, che non ha voluto e saputo mettere l'accento sulle qualità, sulle soggettività, sulla differenza. Basta guardare agli Stati Uniti d'America, in cui splendidamente e specularmente convivono campagne oscurantiste e *supermarket* del sesso. Un avvenire di questa natura — lo confesso — mi fa paura.

Ma la violenza sessuale è stata incoraggiata — dobbiamo dirlo in quest'aula — anche dallo Stato. La sentenza che ha permesso la scarcerazione degli stupratori di Maria Carla Cammarata — tutti ricorde-

ranno questa vicenda — è agghiacciante. Mentre il Parlamento legifera contro la violenza, settori dello Stato così invitano apertamente allo stupro: verrebbe da dire che si tratta di una forma di stupro di Stato!

Non abbiamo paura a dire che la fine silenziosa di Marinella è legata a quello stupro, a quel terribile inizio di morte e di annullamento, alle ingiurie degli avvocati della difesa, all'odioso clamore fatto sul suo passato e a quella sentenza. Quella sentenza vuol dire a tutte e a tutti che denunciare la violenza è inutile, che la vittima diventa colpevole, che si tratta solo di affari privati. È una vecchia storia...

L'approvazione del provvedimento, allora, è anche una sfida a quei magistrati, a quegli avvocati, a quelle istituzioni ancora convinti che i delitti contro la libertà sessuale siano, in definitiva, reati minori e che la vittima, magari per il proprio passato, sia comunque e sempre, si dice con incredibile cinismo, oggettivamente responsabile.

Con la proposta di legge in esame si offrono invece strumenti certi sia per la definizione del reato che per quella delle pene e delle aggravanti. Non è mia intenzione ritornare su tali questioni. So, sappiamo che non sarà sufficiente un nuovo sistema di sanzioni e che lo Stato non ha risolto il proprio problema con la condanna o con la detenzione in carcere degli stupratori. Anzi, iniziano nuovi problemi, alcuni dei quali affrontati dall'articolo 5 del provvedimento in esame. Sappiamo altresì quanto il carcere sia oggi, purtroppo, scuola di violenza e di emarginazione. Ma qui non c'è per noi una remora nello stabilire e nell'applicare sanzioni, bensì il segno positivo che la legge vuole assumere nel procedere verso altre riforme e soprattutto nel dare fiato ad un movimento riformatore che sappia costruire una nuova frontiera di valori ed un nuovo fronte di socialità.

Dobbiamo proporci l'obiettivo di una moderna alfabetizzazione, solidale e civile, soprattutto tra i giovani, e di farlo senza alcun paternalismo ma dando loro forme di autogestione e associative, lavoro e cul-

tura. Non possiamo dimenticare che più di 100 mila ragazzi e ragazze hanno sottoscritto, l'anno scorso, la richiesta delle ragazze della federazione giovanile comunista che il Parlamento approvi la nuova legge sull'introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola. Ancora oggi su questo testo ci scontriamo con resistenze conservatrici.

Una nuova cultura della sessualità in senso critico, aperto e solidale, è la prima, principale ed alla lunga vincente misura preventiva contro il riprodursi delle forme di violenza. La violenza nasce anche dall'ignoranza.

Ha fatto molto discutere, anche nel corso dell'attuale dibattito, la soppressione, operata in Commissione giustizia, dell'articolo 12 del testo del Senato, che istituiva il cosiddetto doppio regime per ciò che riguarda la violenza all'interno della coppia. Poc'anzi abbiamo sentito in proposito argomentare alcuni dei colleghi intervenuti. So quanto la questione sia delicata e sollevi obiezioni e preoccupazioni, molte delle quali da non sottovalutare. Nel rivolgermi soprattutto ai colleghi maschi di tutti i gruppi parlamentari, penso che davvero non vi debba essere alcuna ipocrisia.

La procedibilità di ufficio, anche per il reato commesso all'interno della coppia, non costituisce in alcun modo una violazione delle libertà familiari o domestiche, a meno che non si voglia intenderle in forma davvero un po' estensiva e curiosa. Tale procedibilità è la garanzia — l'unica garanzia, a mio avviso — perché la grande percentuale di violenza consumata all'interno della famiglia (non dimentichiamo questi dati sui quali veramente non si può essere farisei!) possa venire alla luce del sole dando anche in questo ganglio fondamentale della vita e della società certezza di diritto alle donne ed alle persone umiliate ed offese. Sarebbe odiosa una zona franca che, codificata per legge, rappresenterebbe quasi un invito formale ad una sorta di doppio regime anche nei comportamenti. Non è un caso che alcune argomentazioni formalmente antipermissive, riportate del resto anche in quest'aula,

strizzino l'occhio sapientemente (ma questa è una vecchia tecnica farisea che noi vogliamo combattere) alle forme di maschilismo presenti anche nel Parlamento.

Porre l'accento soltanto sugli aspetti garantisti significa riprodurre una concezione unisoggettiva e cioè pensare ad una legge che non tiene conto innanzitutto del punto di vista delle vittime della violenza. Anch'io sono molto sensibile alle rivendicazioni di libertà e di autonomia delle persone rispetto alle leggi ed ai pericoli di invadenza dello Stato nel privato, ma porre questo problema vuol dire aprire una grande frontiera culturale, che non si risolve ma neppure viene minacciata dall'attuale formulazione normativa proposta dalla Commissione giustizia.

Il gruppo verde, attraverso l'intervento dell'onorevole Rosa Filippini, su tale questione ha sostenuto una posizione a nostro giudizio politicamente pericolosa, perché in modo un po' furbesco si è rivolto apertamente ai settori più conservatori della democrazia cristiana che mal tollerano il lavoro compiuto dalla stessa Commissione giustizia. Colgo pertanto l'occasione per invitare gli amici del gruppo verde a meditare sul rischio di scelte azzardate, che potrebbero diventare il cavallo di Troia di chi non vuole, neppure nel 1989, una nuova legge contro la violenza sessuale.

Sull'altro grande punto in discussione, quello dei minori, non possono essere accettate falsificazioni. Questa mattina l'onorevole Orlandi del gruppo comunista ha svolto un intervento di grande efficacia attorno al tema della soggettività infantile e minorile. Esso spazza il campo da ogni polemica strumentale, organizzata ad arte, tendente ad attribuire alle forze progressiste una posizione di tolleranza degli abusi sui minori. Colleghe e colleghi, è vero esattamente il contrario, e cioè che oltre l'80 per cento degli abusi e delle violenze sui minori avviene all'interno della famiglia. Ed oggi gran parte di tali abusi e di tali violenze, malgrado o perfino grazie all'attuale legislazione, non viene alla luce.

Il testo al nostro esame prevede sanzioni appesantite rispetto a quello licenziato dal

Senato, nonché nuove forme di difesa e di tutela dei minori vittime di violenza. L'articolo 4, come ha ricordato il relatore di maggioranza, rappresenta certamente un punto di mediazione, di equilibrio, un punto che, pur non riconoscendo pienamente il diritto ad una soggettività autonoma da parte dei giovani, comincia però a muoversi lungo questa strada. Ritengo anzi, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole Vairo, che la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 sia significativa. Badate colleghi, occorre intendersi sul concetto di diritto all'affettività che è l'esatto opposto della trasmissione ai minori di una cultura violenta e predatoria, purtroppo veicolata da tanti messaggi televisivi pubblicitari e di consumo. Di questo tutti i colleghi e le colleghe dovrebbero preoccuparsi piuttosto che del fatto che una tredicenne e un quattordicenne si scambino una carezza, un gesto d'affetto o un bacio.

Come ricordava l'onorevole Orlandi, rimane aperta la lotta perché si riconoscano più ampiamente i diritti dei minori e delle loro diverse fasce d'età, non come estensione o proibizione dei diritti degli adulti ma come riconoscimento di autonome esigenze. Un figlio non è proprietà privata; da qui nasce il primo germe di una cultura violenta.

Parliamo allora di quanto in questa società si calino a forza sui più piccoli modelli adulti e di come, ad esempio, le pubblicità televisive non esitino ad utilizzare l'immagine ed il corpo dei bimbi per piazzare i prodotti. Ma non voglio dimenticare certe immagini che appaiono durante la campagna elettorale, colleghi democristiani, allorquando il prodotto da piazzare è il consenso ad un partito.

Al di là delle norme, la legge ci chiama quindi ad una sfida culturale, civile e morale più alta. Alle radici della violenza sessuale vi è una millenaria negazione della differenza di sesso, un rifiuto della soggettività femminile, l'idea che un sesso, quello maschile, possa imporre all'altro un modello di sessualità proprietario. D'altro canto, alle radici della lotta alla violenza sessuale vi è il riconoscimento della diffe-

renza, consapevoli (dobbiamo saperlo tutti) che ciò comporta problemi inediti e sfide complesse anche sul piano del diritto, testimoniati anche dal dibattito sulla questione della procedibilità d'ufficio nella coppia, che però ci invitano a pensare ad uno Stato di diritto — questa è la grande sfida — che per la prima volta non neghi ma affermi la differenza di sesso. C'è un'ansia di riforma della società che dobbiamo esprimere.

Credo che non vi sia nulla di deviante nello stupro, che rappresenta la normalità di un passato di un maschio predatore e di un presente in cui si è troppo messo l'accento sull'aver e non sull'essere, sull'apparire e non sul divenire, sull'appropriarsi e non sul comunicare. Dobbiamo invece, con coraggioso e dovuto atto legislativo, imboccare la strada di autentiche relazioni non violente e responsabili tra donne ed uomini, tra ragazzi e ragazze. Colleghi, questo è un atto non dovuto ai ragazzi ed alle ragazze che domani torneranno in tutte le piazze d'Italia a manifestare, ma dovuto anche alla memoria di chi ha pagato purtroppo con la vita l'assenza di questa legge. Alludo a quella Palmira Martinelli, la ragazza di Fasano, che prima di morire dopo le violenze e le umiliazioni subite ha detto anche a noi, a questo Parlamento: «Ho 15 anni e della vita mi sono stancata».

Queste parole terribili sono scolpite nel nostro cervello e nel nostro cuore. Ed il Parlamento, se voterà — come davvero mi auguro — con spirito unitario e non ideologico, manifesterà la volontà di non dimenticarle mai (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Diaz. Ne ha facoltà.

ANNALISA DIAZ. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, l'onorevole Pedrazzi Cipolla nella sua relazione ha sottolineato la ricchezza delle esperienze culturali e delle diverse pratiche associative e politiche che si sono confrontate in questi anni

sul tema della violenza sessuale. Da tale confronto sono nate importanti convergenze nonché l'elaborazione di un'ipotesi legislativa che contiene, secondo me, importanti affermazioni a garanzia delle libertà individuali. Aver sottratto la norma dal titolo «dei delitti contro la moralità pubblica» non ha infatti un significato puramente nominalistico ma sostanzia la convinzione che la mancanza di assenso da parte della vittima rappresenti l'elemento costitutivo del reato.

Nel momento in cui ci prepariamo a licenziare una nuova normativa sulla violenza sessuale emergono però acquisizioni e consapevolezze differenti, anche fra le donne, su alcuni suoi aspetti. Per questo motivo, penso sia opportuno verificare e rafforzare gli elementi comuni di un percorso lungo il quale, con le donne, abbiamo individuato la necessità di conferire dignità al desiderio femminile ed alla sua autonomia per portare a compimento il processo di definizione della nostra identità sessuale; un'identità che sappiamo fino ad oggi costruita su un codice maschile che ha determinato i rapporti fra i sessi in un regime di prevalente disparità.

La violenza sessuale rivela tale disparità nella sua forma eccessiva e richiama l'esigenza di costruire e garantire modelli di relazione e comunicazione, sessuale ed affettiva, capaci di riconoscere come bene primario l'inviolabilità del corpo femminile.

Siamo però anche consapevoli che riuscire ad inscrivere in una norma penale questo principio non costituisce un passaggio automatico; che anzi ci svela i limiti di una mediazione giuridica fondata su una pretesa universalità. Ed è proprio per svelare la neutralità di tale pretesa universalità che noi donne abbiamo scelto di praticare nuove mediazioni che consentano di inscrivere nel diritto la nostra esistenza. Si tratta di un punto fondante della normativa e per questo è su di esso che desidero soffermarmi.

Credo sia necessario evitare innanzitutto il rischio di distinguere l'esistenza delle donne dentro e fuori dalla famiglia.

Se, infatti, l'oggetto della garanzia giuridica è rappresentato dalla libertà sessuale, la diversa disciplina che alcuni vorrebbero attuare — che è poi quella proposta dal Senato — di fatto riconosce l'esercizio di quella libertà solo all'interno di un particolare modello di rapporti sociali. Libertà condizionata, dunque ma soprattutto al di là della nuova collocazione che daremmo al reato, una norma che di fatto tradisce il suo oggetto per porsi come garante di una presunta normalità sessuale. Una normalità che, nella convinzione di alcuni, sarebbe capace di escludere il manifestarsi di quella disparità che genera appunto la violenza nei rapporti sessuali. È invece vero, secondo me, che le complicità, le ambiguità, le sottintese zone d'ombra, cui ha fatto riferimento la collega Cappiello, sono presenti in tutti i rapporti sentimentali e sessuali e che le percezioni dell'offesa, come la determinazione a reagire, sono processi che si costruiscono, anche faticosamente, all'interno di ogni singola donna. Per questo credo debba essere garantito innanzitutto il rispetto della percezione soggettiva di qualunque esperienza, che rimane sempre unica, anche quando è comune.

D'altra parte, si dice che l'aver modificato la collocazione del reato di violenza sessuale e l'esigenza di qualificarlo come reato grave portino come inevitabile conseguenza che l'azione penale possa essere avviata d'ufficio. Non posso definirmi un tecnico del diritto e non intendo soffermarmi su questi punti. Il discorso che voglio fare è un altro: non mi sentirei di condividere queste regole solo perché esistono; sono qui per cercare di cambiarle, perché molte di esse non corrispondono ad una modalità di lettura del mondo che mi appartiene. Sento invece il bisogno di avanzare la pretesa di veder garantito il diritto delle donne ad autodeterminarsi, a costruire liberamente la loro personalità, dentro e fuori un rapporto di coppia.

Per questo sono favorevole, onorevoli colleghe e colleghi, alla procedibilità a querela sempre, perché vorrei che ogni donna potesse elaborare la propria esperienza senza forzature esterne e con la con-

vinzione che la sua scelta, qualunque essa sia, verrà rispettata (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Colleghi, il gruppo verde giudica che il vaglio che questa normativa ha subito in tanti anni di elaborazione non ne ha emendato le lacune, alcune vistose, alcune percettibili in termini di confronto con l'ordinamento giuridico, altre frutto di una cultura e di una tecnica dell'emergenza giuridica che non appartengono ai momenti più alti del nostro diritto.

D'altra parte, il titolo del provvedimento in esame denuncia una prima serie di lacune: esso si esprime enfaticamente: «Norme contro la violenza sessuale». Ebbene, se un elemento pare sia convincente, questo è la cessazione della sottolineatura enfatica, in questa materia penale, dell'atto sessuale, per portare invece attenzione all'elemento fondamentale rappresentato dal consenso, rispetto a questa sfera di sessualità, consenso che fa la persona e la sua libera manifestazione, così come fa il matrimonio o un rapporto di coppia.

Noi vogliamo prendere un utile suggerimento da quella Commissione per i diritti della donna che il Parlamento europeo ha formato e che ha poi prodotto alcune importanti indicazioni, riprese anche dalla relatrice nell'illustrare per la Commissione questo testo.

La violenza sessuale o la brutalità contro le donne (e i minori) certamente richiedono una attenzione penale non limitata alle vere e proprie aggressioni, ma estese a qualsiasi fenomeno di limitazione della libertà e della indipendenza della donna, così che i soprusi sessuali sul luogo di lavoro, le molestie, le intimità indesiderate, le discriminazioni basate sulla preferenza sessuale, in luoghi non pubblici o non aperti al pubblico, quale appunto il luogo di lavoro, richiedano altrettanta attenzione di quella che oggi dedichiamo a questa normativa.

D'altra parte, una legge che è contro la violenza deve essere volta soprattutto all'abbattimento delle condizioni che obbligano alla violenza, che la rendono in qualche modo invincibile e che fino all'epilogo impediscono alla donna di essere capace di una reazione.

Occorrono dunque — lo rileva il Parlamento europeo — misure di pianificazione altrettanto importanti quanto le norme penali, mezzi economici che garantiscano alla persona sofferente di una situazione di violenza la propria capacità di reazione, progetti di edilizia che consentano la costruzione di rifugi e nuovi alloggi per chi non può ritornare nel luogo in cui ha subito violenza: allora — l'esempio è della Repubblica federale tedesca — trasporti pubblici, quale il taxi notturno, a prezzi di pubblico servizio, per garantire quella libertà che la società pare negare alla parte fisicamente debole; collegi di assistenza e di difesa; provvedimenti relativi alla presenza di personale femminile nelle questure, provvedimenti che consentano alle immigrate clandestinamente (mi rifaccio sempre al materiale prodotto dalle istituzioni europee) di denunciare chi ha compiuto violenza senza subire l'ulteriore violenza del divieto di soggiorno o della perdita del lavoro.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO**

GIANNI LANZINGER. Sono tutti elementi, questi, che all'interno di questo progetto di battaglia alla violenza (così presuntuosamente è stato definito) sarebbero indispensabili. Ma altro manca — lo voglio citare solo per allusione —; manca, cioè, una complessiva pulizia del nostro codice penale su questo tema.

Ricordo che nel codice penale esiste ancora una sezione che si definisce «Dei delitti contro la morale familiare», dove è compreso l'incesto, che è punito soltanto quando arrechi pubblico scandalo (articolo 564) e dove si rinviene una strana e credo quasi mai praticata ipotesi penale, che è quella degli scritti o dei disegni

idonei ad offendere la morale familiare (articolo 565).

Non vogliamo però sottrarci ad una verifica di merito rispetto a questa norma. Comunque, pur rinviando alla puntuale discussione dell'articolato le nostre proposte di emendamento, voglio sinteticamente riassumerle così: noi siamo convinti che sia importante, anche perché suggerita da contraddizioni interpretative, l'unificazione operata tra le due ipotesi di reato, oggi distinte nel codice penale, della libidine violenta e della congiunzione carnale violenta. Riteniamo che la soluzione terminologica adottata però si presterà sicuramente a gravi equivoci.

La proposta di legge in esame all'articolo 2 prevede la punibilità di «chiunque costringa con violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali». Qual è il significato delle parole «atti sessuali»? Qual è l'ampiezza di questo termine? Quale deve essere il margine di determinatezza della norma penale per consentire al giudice un giudizio giusto e non un'interpretazione evasiva?

Ci sembra che il termine «atti sessuali» sia onnicomprensivo di una sfera che rasenta anche l'indifferenza, la liceità, in quanto vi rientrerebbe tutto quello che in qualche misura ha a che vedere con la sfera della sessualità. Da questo punto di vista la condanna prevista non ci pare tanto sproporzionata quanto indistinta e indeterminata rispetto all'obbligo di tassatività per le norme penali.

Queste considerazioni sono tanto più vere se si prende in considerazione l'articolo 8 che concerne gli atti sessuali commessi in presenza di minori. Qual è il significato di questa norma? Qual è la condotta vietata? Come deve interpretarla il giudice?

Altrettanto indeterminata è l'altra fattispecie, quella minore e contravvenzionale concernente le molestie per motivi sessuali. Tra le violenze per motivi sessuali può rientrare una condotta che non ha nulla a che vedere con un comportamento sessuale, perché il motivo va ricercato nella sfera soggettiva e psicologica del reo e non incide sul comportamento dello

stesso. Ci sembra che questa scelta sia positiva in quanto fa perno sul consenso e non più sulla materialità dell'azione; riteniamo però che non abbia risolto il problema della sua decifrazione.

Vi è di più: stimiamo che l'indicazione contenuta nell'articolo 2, nel quale si effettua l'equiparazione agli effetti della pena chi costringe con violenza o minaccia e chi determini una persona inferiore sotto il profilo della capacità fisica o psichica a compiere atti sessuali, rappresenti un errore. Non è in alcun modo chiaro quale debba essere la condizione soggettiva di chi subisce la violenza. Riteniamo, cioè, molto più ragionevole ricorrere alla definizione attualmente in uso, quella che prevede che il reato sussiste soltanto quando l'individuo psichicamente infermo non sia in condizioni di resistere alla violenza o alla minaccia che subisce. Altrimenti riemergerebbe sotto altra forma proprio quello che oggi vogliamo escludere: la repressione della sessualità di chi è portatore di *handicap* mentale.

Perseguendo in questo rapido esame, vorrei evidenziare che un altro errore è stato compiuto all'articolo 4, che riguarda gli atti sessuali nei confronti dei minori introducendo la cosiddetta violenza presunta. È previsto, infatti, che la violenza presunta sussiste salvo che gli atti sessuali avvengano «fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni». A tale riguardo faccio presente che oggi per la normativa canonica la donna che abbia compiuto 12 anni può sposarsi, e che questo matrimonio deve essere riconosciuto per ragioni concordatarie. Mi domando allora se il limite di tredici anni sia ragionevole; arriveremmo al paradosso che sarebbe penalmente sanzionato un atto ricompreso nell'ambito di un matrimonio canonicamente ammesso.

Ci pare che occorra effettuare una valutazione di questo genere e che sia necessario compiere una disamina completa della norma. Riteniamo inoltre che il principio contenuto nell'articolo 5 — cioè il divieto, così pesantemente sanzionato, per il pubblico ufficiale di compiere atti sessuali con persona arrestata o detenuta —

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

non sia compatibile con l'ipotesi secondo la quale ciò che sta alla base del sistema della legge è il consenso. Quest'ultimo è presente, visto che è addirittura presupposto nell'ipotesi incriminatrice anche quello della persona detenuta o arrestata.

Nutriamo delle perplessità anche per quanto riguarda il caso della violenza di gruppo, a causa della indeterminatezza e della latitudine del concetto di atti sessuali. Siamo di fronte ad una disposizione di carattere emergenziale, nella quale la durezza della repressione non è proporzionata alla gravità del fatto. Si pensi ad ipotesi minori, quali ad esempio quella di partecipanti al gruppo che restino inattivi. In ultima analisi, quindi, la gravità della sanzione (da quattro a dodici anni) diventa un elemento di negazione del principio costituzionale della responsabilità personale, che deve tener conto anche della gradazione di quest'ultima.

Siamo inoltre contrari alla pubblicazione della sentenza poiché ci sembra che questo sia un modo per rendere ancora più grave un fatto che è già penoso per chi l'ha subito, rischiando di rovesciare nel suo contrario il principio della sanzione accessoria; quest'ultima, infatti, può diventare più insopportabile per la parte lesa che non per il condannato.

Non siamo favorevoli al fatto che sia presunta la conoscenza dell'età della parte lesa, se non in quanto essa sia presunta sotto i dodici anni, e ciò per le ragioni alle quali accennavo prima. Abbiamo anche perplessità rispetto all'articolo 13, che disciplina la molestia alla libertà sessuale, poi precisata come molestia per motivi sessuali. Si tenga conto che questa previsione contravvenzionale — la quale dovrebbe, secondo l'ipotesi che ci propone la Commissione, essere addirittura procedibile d'ufficio — rappresenterebbe un reato di gravità ancora maggiore rispetto ad una ingiuria grave, che è comunque procedibile a querela.

Tratterei per ultimo la questione che riguarda la querela vista come ragione di procedibilità e la procedibilità d'ufficio. Ci sembra invece che si debba spendere una

parola con riferimento agli aspetti processuali di questa norma. Ipotizzare l'obbligo del processo per direttissima mi sembra rappresenti un atteggiamento in contrasto sia con le norme che oggi vigono sulla scorta della riforma del codice di procedura penale sia con la logica che dovrebbe tendere a costruire un processo giusto soprattutto perché in grado di consentire il contraddittorio. La pienezza di quest'ultimo comporta il rispetto dei tempi procedurali.

Per tali motivi siamo contrari a questa norma, la quale non può che derivare da una cultura dell'emergenza che non condividiamo. Allo stesso modo, ci sembra sia indubbia la legittimità dell'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 19, la quale comporta l'ergastolo — che certamente non è conforme al principio rieducativo della pena — quando l'omicidio sia avvenuto in occasione di atti che non comportano violenza, come sono quelli previsti dagli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies*.

Un discorso ancora più convincente circa le ragioni di critica mi pare possa riguardare il nodo fondamentale della proposta di legge al nostro esame e che deve essere sciolto da questa Assemblea: mi riferisco alla procedibilità d'ufficio o in seguito a querela.

Crediamo che sia un'illusione repressiva ritenere che soltanto attraverso l'intervento dello Stato (la procedura d'ufficio è appunto obbligata per la pubblica accusa) si possa trasformare una situazione di grave clandestinità del reato in una di pubblicità della sanzione. D'altra parte già oggi molti reati di violenza devono essere perseguiti d'ufficio in quanto connessi con reati per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio, ma questo certamente non ha permesso la rilevazione dei dati, oscuri, inerenti alla violenza.

Forse, invece, proprio la procedibilità d'ufficio può costituire un ulteriore fattore di clandestinizzazione sociale della violenza perché chi l'ha subito avrà difficoltà a confidarsi con un medico, con un assistente sociale, con chi ha poi l'obbligo di stendere un rapporto. Probabilmente questo vorrà dire che chi ha subito la vio-

lenza sarà ancora più ricacciato nell'anomimato.

D'altra parte la preoccupazione che questo «grande fratello» tolga alla donna la libertà e l'autodeterminazione è stata espressa più volte anche durante dibattiti svoltisi presso il Parlamento europeo. Né ci pare sia convincente quella parte della dottrina che afferma, come si legge, che è sufficiente che la donna che non vuole essere travolta da un processo sostenga di essere stata consenziente. Sarebbe questa una soluzione ipocrita per un problema grave, non certamente risolto con l'obbligatoria esposizione di un fatto che non può che essere privato.

Si è detto che anche il movimento solidale deve arrestarsi di fronte alla decisione della donna; credo che sia importante che altrettanto faccia lo Stato.

D'altra parte è molto importante, a nostro parere, che questa libertà, che deve essere tutta affidata alla coscienza della persona che ha subito la violenza, sia rafforzata e resa concretamente possibile. Deve essere la persona che ha subito la violenza a scegliere se il fatto relativo alla sua esperienza debba essere penalmente e pubblicamente punito o possa essere recuperato in una continuità di rapporto, ricercando la sanzione nell'ambito privato.

Non siamo tra quelli che ritengono che la famiglia sia la sede in cui si attenua la responsabilità penale e per questa ragione siamo contro il doppio regime. Siamo invece favorevoli a trovare — ed è possibile farlo anche con emendamenti — meccanismi che consentano maggiormente alla donna di essere libera di scegliere. Ne ho indicati alcuni nella premessa del mio intervento; un altro, di carattere procedurale, voglio menzionarlo nell'epilogo: certamente il termine di tre mesi (a pena di decadenza) per la presentazione della querela è breve. Tre mesi forse non sono sufficienti perché maturi la libertà di poter agire. Forse quando questa libertà sarà piena, perché connessa ad una situazione di indipendenza rispetto allo stato di oppressione e di inferiorità in cui si trova la persona violentata, il termine di tre mesi sarà ormai decaduto.

Allora però, piuttosto che inventare una soluzione che espropri la donna della propria capacità di decisione, rendendola in qualche modo correa di un reato, sacrificando la parte privata della sua vita, ci pare più ragionevole e più coerente con un principio di proporzione stabilire che il tempo per proporre querela sia maggiore in questi reati di quanto non sia normalmente: non cioè tre mesi soltanto, ma sei mesi o un anno.

In questo modo la donna avrà il tempo di maturare situazioni diverse, di affrancarsi da condizioni umilianti, di scegliere le vie giuste anche con l'appoggio di comitati solidali, di collegi predisposti o delle pubbliche strutture, per giungere al momento dell'azione penale che, ci pare giusto, non può essere revocata e quindi è irretrattabile.

Ecco come a nostro parere si può risolvere con un principio di equilibrio e di contemperamento di più esigenze un nodo difficile, la cui soluzione però — e concludo il mio intervento con un'affermazione che mi pare addirittura ovvia — non dipende dal codice penale, ma dal livello di opportunità sociale che la nostra società, anche grazie a noi, riuscirà ad assicurare a chi la violenza la soffre ogni giorno (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Gramaglia. Ne ha facoltà.

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei con voi soffermarmi, per aiutare poi la riflessione sui punti più specifici, nella prima parte del mio intervento, sul modo in cui siamo arrivati all'attuale formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge in discussione, dopo l'esame in Commissione giustizia della Camera dei deputati.

A me pare che, se riflettiamo su come siamo arrivati alla definizione di reato all'articolo 2, emergono alcuni dati culturali di riferimento, da cui discendono molte altre considerazioni di carattere più pratico relative all'efficacia, anche penale, della norma. Siamo arrivati a scremare dall'articolo 2 alcune aree di definizione

del reato di violenza sessuale che andavano a toccare, se ricordate, nel testo del Senato, l'inganno o l'abuso di autorità.

Siamo cioè arrivati a definire un reato basato sulla violenza o sulla minaccia e quindi ad eliminare il rischio (che bene denunciava Eva Cantarella in un suo intervento del 20 giugno scorso su *l'Unità*) che la legge penale entri in ambiti che riguardano il cambiamento della mentalità, lo sradicamento di comportamenti che sono certamente abietti, riprovevoli, da condannare, da superare e da criticare, ma non rientrano nell'ambito della sanzione penale.

Diceva la collega Cappiello all'inizio del dibattito in quest'aula, che laddove manca il consenso c'è violenza, e questo è il principio su cui l'articolo 2 si regge; la integra la collega Pedrazzi Cipolla parlando di funzione limitata dell'azione penale. Da un lato noi diamo un carattere culturale al nostro intervento, affermando che laddove non c'è consenso c'è violenza, dall'altro delimitiamo l'azione penale, senza fare della norma penale un testo pedagogico che si allarga a comportamenti più generali.

Allora, io credo che questo criterio culturale, che mi sembra sia stato enunciato correttamente sia dalla collega Cappiello che dalla collega Pedrazzi Cipolla, sia un orientamento che mi trova solidale e in pieno accordo. Mi sembra che da esso discenda il titolo del reato, la sua qualificazione di reato contro la persona, la sua caratteristica fondamentale ed anche l'unificazione del reato, in quanto laddove non vi è consenso si colpisce la persona nella sua interezza, indipendentemente dalla specificità dell'atto, a meno che questo non sia così lieve da rientrare nell'ambito della molestia ed essere quindi punito con una semplice ammenda.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. La molestia è un'altra cosa!

MARIELLA GRAMAGLIA. Nel caso della molestia si tratta di altra cosa, ma nel caso dell'atto di libidine violenta (questa è l'attuale denominazione) l'aggressione che si

compie nei confronti della persona è della stessa natura ed ha lo stesso carattere di gravità.

Vorrei inoltre aggiungere un ulteriore elemento di riflessione. La novità veramente importante che oggi si compie in quest'aula (il dibattito odierno e gli interventi di tutte le colleghe lo dimostrano) è la nostra partecipazione come cittadine che chiedono una nuova pattuizione del diritto, con i colleghi uomini in Parlamento, ed anche nella società civile; non lo chiediamo come donne vittime che piangono sui propri dolori. Ho seguito il dibattito svoltosi su questa materia nelle passate legislature (non come deputato, ma come osservatrice), ed ho l'impressione che questo sia un fatto nuovo molto importante, che sia addirittura la novità nella discussione di questa X legislatura. È cambiato infatti il tono, lo stile e il nostro modo di essere di fronte al dibattito sulla violenza sessuale.

In questo senso, ho apprezzato le parole di orgoglio e di fierezza che sono state pronunciate, nel corso della discussione sulle linee generali, dalla collega Anna Sanna, con riferimento alla definizione del rapporto tra donne e diritto. In quest'aula noi proponiamo un nuovo rapporto di pattuizione relativo alla cittadinanza femminile, attinente in particolare al modo di tutelare le donne dalla violenza. Quella che scaturirà da questo dibattito, quindi, non sarà certamente (ha ragione la collega Cima) la legge delle donne, bensì sarà la legge del Parlamento italiano, di tutti noi; essa non potrà tuttavia che essere segnata da un orgoglio e da una fierezza femminile nuova, da un nuovo modo di essere cittadine anche in quest'aula.

Credo allora, colleghe e colleghi, che alcuni elementi relativi a punti più specifici della legge si chiariscano alla luce di questo atteggiamento. Ritengo, per esempio, che non vi sia e non vi possa essere nulla di pedagogico nella richiamata esigenza che le associazioni a tutela delle vittime siano presenti nel processo penale. In questo, lo ripeto, non vi è nulla di pedagogico, in quanto noi prevediamo che esista sempre un rapporto di forte solidarietà e

sinergia tra la vittima e l'associazione presente. Sarà la vittima stessa, di volta in volta, a revocare o a riconfermare il legame, anche eventualmente spezzandolo, nel caso in cui non corrisponda più ai suoi interessi materiali e concreti. L'associazione, dunque, non rappresenterà una parte slegata o conflittuale rispetto alla vittima, oppure una sua visione del mondo, distinta da quella della persona che ha subito concretamente la violenza sessuale.

Non mi convince neppure, colleghe e colleghi, l'obiezione sollevata dal collega Del Pennino, il quale sosteneva che in questo caso non vi è interesse diffuso, ma una persona specifica vittima della violenza, e che dunque essa è in qualche modo l'unica protagonista del processo. Anche in altre aree che sono oggetto di interesse diffuso (pensiamo ai diritti di lavoro), si può immaginare che un singolo lavoratore sia colpito nei suoi diritti; in questo caso è l'intera associazione sindacale che si fa carico della relativa battaglia, sentendosi offesa nella sua soggettività collettiva. È altresì ipotizzabile che i reati riguardanti l'ambiente colpiscano un singolo cittadino nei suoi interessi concreti; è però l'insieme delle associazioni che tutelano quei diritti che si affianca a quel cittadino.

Non credo dunque che l'obiezione del collega Del Pennino sia condivisibile, ma ritengo possibile che si contemperi il diritto della singola persona con quello della tutela di interessi diffusi da parte di associazioni. Sono inoltre convinta (ci tengo a sottolinearlo, in quanto è sempre stato oggetto di riflessione anche fuori di quest'aula, negli incontri con le donne) che non vi sia nulla di vendicativo nello spirito con cui le donne si apprestano ad approvare la proposta di legge al nostro esame; non vi è un desiderio di *revanche* o di vendetta storica nei confronti di una prepotenza maschile. La gran parte delle donne intervenute nel dibattito si sono dichiarate assolutamente contrarie a pene esemplari, ad inasprimenti inopportuni delle sanzioni. Tutte siamo consapevoli di quanto sia fondamentale, in una concezione garantista della società intera e quindi anche

in un corretto rapporto tra i sessi, il rispetto dei diritti della difesa purché essi non violino la dignità e l'integrità della persona, della vittima nel processo per stupro. Non mi dilungherò su ciò, ma voi sapete bene quante volte questo è avvenuto e quanto sia vero lo slogan che abbiamo sentito scandire nelle manifestazioni, che troppo spesso cioè la vittima diventa colpevole e il colpevole vittima. Assistiamo così allo scambio delle parti, perché una cultura sedimentata nelle aule dei tribunali continua a portare avanti questo curioso gioco del contrappasso.

Una volta chiariti questi elementi di fondo, vorrei soffermarmi sul punto che in questo momento crea in tutti noi più tormento e più angoscia, dal momento che la soluzione scelta determinerà prospettive nuove e nuove esigenze di riflessione. Mi riferisco alle modalità di procedura.

Nel corso del dibattito si è parlato di tre possibili soluzioni: prevedere sempre la querela di parte (ed io specificherei: querela di parte non revocabile); prevedere sempre la procedibilità d'ufficio; prevedere la procedibilità d'ufficio solo fuori della famiglia e la querela di parte all'interno della famiglia (ipotesi che comunemente viene definita come «doppio regime»).

Vorrei fare innanzitutto una precisazione: secondo quanto mi risulta, all'interno del movimento delle donne, della cultura femminista e di quanto l'intellettualità femminile più impegnata ha prodotto in questi anni e in questi mesi non vi è nessuna posizione che si dichiara a favore del doppio regime, che consenta cioè con il fatto che venga adottato il regime della querela di parte per la violenza sessuale all'interno della famiglia e della procedibilità d'ufficio per quella compiuta all'esterno della stessa. Condividendo l'orientamento diffuso all'interno della cultura più impegnata delle donne, io credo che la vera alternativa che abbiamo di fronte sia questa: o querela di parte sempre o procedibilità d'ufficio sempre.

Mi sembra che vi sia innanzi tutto una ragione logica che rende il doppio regime assolutamente non convincente: il doppio

regime non rispecchia nessuna delle due aree di valori, ambedue in sé per sé rispettabilissime, che sono garantite dalle due altre forme di procedibilità. Che cosa implica la soluzione che richiede sempre la procedibilità d'ufficio? Implica un messaggio relativo a tutta una serie di valori, in particolare alla gravità del reato e dell'offesa recata alla collettività e quindi alla necessità che sia la collettività intera a difendersi. Al riguardo ho molto apprezzato l'intervento della collega Sanna, nel quale non vi era nemmeno un accenno alla debolezza femminile. Vogliamo la procedibilità d'ufficio non perché siamo fragili, ma perché essa risponde a tutta una serie di valori importanti di fierezza e dignità.

La querela di parte garantisce tutta un'altra area di valori che mi sono cari e che rispetto molto. Si tratta dei valori relativi alla libertà individuale, alla consapevolezza di quanto sia difficile per lo Stato entrare nella sfera privata dei cittadini, in quella zona complessa che la collega Agata Alma Cappiello ha definito «zona di complicità, d'ombra, di ambiguità». E lei l'ha definita tale solo all'interno della famiglia, ma noi sappiamo bene che quando vi è il dubbio sul consenso questa zona d'ombra, di complicità, di ambiguità, di grande dolore interiorizzato si estende a tutti i rapporti contrassegnati dalla dimensione sessuale e non riguarda soltanto quelli che si sviluppano all'interno di un rapporto coniugale. Allora questa zona di incertezza, se è di *privacy*, se è di rispetto della individualità, se è di non intrusione dello Stato che vogliamo parlare, questa zona c'è sempre là dove entra in gioco la dimensione della sessualità.

Secondo quest'area di valori, prudenza e modestia ci fanno ritenere che non è legittimo forzare la volontà della vittima, i suoi tempi e che, caso mai, se di sostegno collettivo si deve parlare, si deve fare riferimento ad un sostegno culturale, di trasformazione del costume, ad un sostegno psicologico, affettivo, che si dipana per tutte le aree della società civile, e che non trova nella sanzione penale la sua risposta aurea.

Ecco, con questo voglio dare il massimo

valore ed il massimo rispetto alle colleghe, sia a quelle che hanno sostenuto la procedibilità d'ufficio sempre, sia a quelle che hanno sostenuto la querela di parte sempre. Ma voglio dire che l'unica scelta che comporta un perfido compromesso, un compromesso ingannevole è quella del doppio regime. Essa non rispetta nessuna di queste aree di valori, ma cade in una serie di incredibili paradossi.

Il primo di tutti è che noi, con la nuova formulazione dell'articolo 7, abbiamo eliminato un'idea di area protetta ai fini dell'istituzione matrimoniale, del matrimonio riparatore, della riparazione che annulla la colpa e poi, per altra via, invece finiremmo per ribadire che tutto sommato il matrimonio per certi versi affievolisce la gravità della colpa.

Si fa poi la divisione tra presunte donne deboli, che in qualche modo devono essere tutelate dall'intrusione dello Stato dentro la famiglia e donne forti fuori della famiglia, che devono reggere l'impatto con il tribunale, mescolando malamente le carte. Caso mai, se volessimo essere pedagogici, si potrebbe sostenere la tesi opposta, che quanto più si è deboli, tanto più semmai si deve essere sorretti, e non il contrario ammesso che qualsiasi distinzione a tavolino fra donne deboli e forti abbia senso.

Per di più, si assume in modo assolutamente parziale e distorto il concetto di protezione della *privacy*, riducendolo soltanto all'ambito familiare e quindi, come diceva giustamente la mia collega Diaz, dandogli immediatamente una coloritura non liberataria, ma al contrario repressiva.

Quel che secondo me è peggio, e su questo davvero dobbiamo tutti quanti ragionare con le nostre coscienze, è che questa scelta di compromesso conduce a mandare un un messaggio alla società civile che è esattamente l'opposto di quello in base al quale noi siamo qui a discutere e, per tre legislature, abbiamo affrontato il problema della violenza sessuale. Perché lo abbiamo fatto? Perché è nata una nuova coscienza, un nuovo senso di libertà nelle donne di questo paese. Altrimenti, forse, non avremmo queste proposte di legge tra le mani.

Ma cosa rispondiamo alle donne di questo paese? Rispondiamo con un messaggio doppio, ambivalente e che comunque viene tradotto e volgarizzato nell'idea che il marito è un soggetto posto in una zona franca rispetto al diritto: a lui sarebbe lecito ciò che ad un altro uomo non è consentito.

Colleghe e colleghi, credo che davvero non si debba correre questo rischio: si tratta di un pericolo enorme in termini giuridici e, soprattutto, politici.

Il collega Del Pennino diceva di aver ascoltato tante voci, e ci chiedeva il buon senso, l'accordo, la saggezza per trovare una soluzione pratica, empirica, senza arrampicarci ciascuno per le sue certezze. Sono d'accordo con il collega Del Pennino: troviamo questa convergenza, questa zona di intesa. Però quello del doppio regime non costituisce un accordo di buon senso, ma di cattivo senso ed è raggiunto soltanto sulla base della sovrapposizione meccanica di posizioni sclerotizzate che si ritiene non possano essere mediabili.

Colleghe e colleghi, non so se l'intervento della collega Filippini avesse dei caratteri di astuzia e di furbizia. Forse io sono troppo ingenua e non me ne sono accorta.

A me sembrava che la collega fosse mossa da una terribile ansia, la stessa che provo io in questo momento, di sapere che, fatta salva l'assoluta buona fede di tutti, ci troviamo in corsa su una macchina che scende da un pendio e non riusciamo a metterle il freno. La macchina scende lungo il pendio (una parte di noi difende con coscienza e buona fede la procedibilità d'ufficio, in ogni caso mentre un'altra parte le è ostile per una serie di ragioni che sono state qui illustrate) per una causa banale: i numeri in quest'Assemblea.

La stessa collega Capiello, ci ha detto che all'interno del gruppo socialista (che storicamente si trovava su posizioni favorevoli al principio di procedibilità d'ufficio, in ogni caso) esistono forti divisioni su questo specifico punto. L'onorevole Del Pennino ci ha altresì detto che il gruppo repubblicano sarebbe, quanto meno in linea teorica, favorevole al principio del

doppio regime. Ebbene, per una serie di ragioni legate ai numeri in quest'Assemblea, questa macchina rischia di scendere lungo il pendio a tutta velocità e di andare a sbattere violentemente contro quel compromesso del cattivo senso rappresentato appunto dal principio del doppio regime.

Colleghe e colleghi, se fosse possibile porre un freno a questa macchina che corre lungo il pendio, se fosse possibile, sulla scorta della saggezza di ognuno di noi trovare una strada che forse non è perfetta e che a tutti costa una quota di rinunce, ma che tuttavia fa salvi alcuni principi, alcune aree di valori (senza correre il rischio di arrenderci in anticipo ai pulsanti che tra una settimana saranno premuti in quest'aula per votare), ebbene quella strada varrebbe la pena percorrerla e quel freno tentare di metterlo. Il che, a mio avviso, ha anche un grande valore di segnale positivo, tutto sommato, unificante, cioè di non divisione o separazione ideologica, nei confronti delle donne di questo paese. (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, non ho purtroppo potuto seguire in modo puntuale, a differenza della collega Gramaglia, il dibattito che si è svolto in quest'aula sulle norme contro la violenza sessuale, perché impegnata altrove.

Pertanto il mio sarà un intervento personale, che credo dovuto perché in fondo il provvedimento di legge in esame ha avuto un lungo e faticoso iter ed è il frutto di una elaborazione che dura da anni, di una crescita della consapevolezza delle donne, di lotte per la liberazione sessuale, là dove l'intuizione della donna, alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70, era che, attraverso il problema della sessualità e la lotta per la liberazione sessuale, passava uno dei momenti di crescita culturale in questo paese, di crescita delle donne come

soggetti di diritti e di donne intese in maniera diversa da quanto finora era avvenuto.

La necessità di approvare questo provvedimento di legge dopo un iter legislativo così difficile e che si è prolungato attraverso ben tre legislature, è anche quella di non dare all'esterno il rilevante segnale negativo che deriverebbe dalla sua mancata approvazione, non solo in relazione al problema della violenza sessuale (e quindi al contenuto specifico della legge) ma anche in relazione a problemi più vasti che coinvolgono la questione complessiva della crescita della visione della donna, verificatasi in questi ultimi anni.

L'osservazione poc'anzi fatta dall'onorevole Gramaglia è senza'altro importante. Si tratta, infatti, di una legge che, per alcuni aspetti — ai quali si sono riferiti poc'anzi l'onorevole Lanzinger e lo stesso onorevole Mellini nella sua relazione — può porre degli interrogativi circa inesattezze giuridiche e possibilità di diverse interpretazioni. Del resto, anche altre leggi approvate da questo Parlamento contengono tassi di ambiguità. Vi è quindi la necessità, nel momento in cui si affrontano determinati problemi, che tutti si rendano conto delle conseguenze derivanti dalle scelte compiute.

La battaglia combattuta, che è innanzitutto di crescita culturale, non si arresta qui e non sarà ristretta nell'ambito della legge che uscirà dalla nostra Assemblea con gli inevitabili compromessi. Mi auguro solo che i compromessi non tocchino taluni punti qualificanti e che culturalmente segnano una crescita dei rapporti interpersonali e di affermazione dell'identità femminile nella sua completa integrità, anche per quanto riguarda la sfera della sessualità, che storicamente è stata repressa ed attraverso la quale passava una concezione maschilista della società. Ritengo perciò che questi punti, a mio giudizio positivi, debbano essere sottolineati come una occasione che non possiamo perdere.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Ritengo che

il primo fatto positivo da sottolineare sia la nuova natura del reato. Non si tratta più di un reato contro la morale, bensì di un reato che lede un diritto della persona. Proprio per questo mi piacerebbe parlare non di legge contro la violenza sessuale, ma di legge che afferma il diritto alla libertà sessuale per ogni cittadino di questo paese. Da ciò deriva anche che l'attività sessuale perde un connotato negativo sancito dall'attuale codice, per conquistare uno positivo ed essere considerata una sfera di espressione, di dialogo, di sentimenti, di personalità e di creatività.

Vi è inoltre un altro aspetto positivo nel provvedimento in esame, che però non è giudicato tale da alcuni colleghi del mio gruppo. Credo che la contraddittorietà dei problemi legati alla sessualità, ai rapporti tra i sessi, all'affermazione della libertà e della identità personale nella sua integrità non possa che portare ad alcune conseguenze. Ritengo che determinati fatti non possano quindi che essere giudicati positivamente, per cui ognuno di noi, a partire dalla propria convinzione, dalla propria coscienza e dalla propria storia, che è diversa tra donna e uomo, tra generazione e generazione, tra esperienza ed esperienza, è in grado di trarre le proprie considerazioni.

Credo che l'unificazione della fattispecie dello stupro e degli atti di libidine violenta sia, per quella che è la mia sensibilità, la mia storia, la mia capacità di comprendere il significato di questa scelta, estremamente positiva perché supera una concezione arcaica della donna nell'ambito del rapporto sessuale. Certo, in un futuro potremmo rivedere le cose, però oggi questa unificazione è un fatto senza dubbio positivo, o per lo meno fino ad ora non mi sono convinta del contrario.

Nell'ambito della discussione sugli emendamenti — che saranno molti e che sarà necessario valutare attentamente uno per uno — assumerò un atteggiamento difforme da quello del mio gruppo a proposito dell'unificazione dei due reati. Su argomenti di questa natura ritengo che le differenze non riguardino tanto le posizioni più o meno ufficialmente assunte dai

diversi gruppi, quanto le concezioni e le sensibilità proprie delle persone, quale che sia il gruppo di appartenenza.

Desidero adesso soffermarmi su un problema che meglio di me hanno trattato le colleghe che mi hanno preceduto, anche perché mi limiterò ad esporre una valutazione di parte. Mi riferisco al problema della procedibilità a querela o d'ufficio. Penso che la collega Rosa Filippini nel suo intervento non nascondesse alcuna furbata — come invece ha detto prima il collega Folena — nel dire che dobbiamo tentare di salvarci dal rischio di cadere dalla padella alla brace del doppio regime, respingendo l'emendamento riguardante la querela di parte.

Il suo era un appello rivolto a tutte le parti politiche. Nel momento in cui si manifesta anche in quest'aula la tendenza ad allargare l'intervento dello Stato nella sfera dei comportamenti privati del cittadino — una vera e propria invadenza nelle scelte private dell'individuo — a mio avviso è opportuno lanciare un segnale a favore dell'autodeterminazione anche per quanto riguarda la promozione dell'azione penale. Ho sempre pensato in proposito — anche prima che tale tendenza cominciasse a manifestarsi in quest'aula — che la decisione debba essere lasciata alla libera valutazione del soggetto offeso. E questa è una opinione che ho anche di fronte ad altri fenomeni di cui si discute in questo periodo, quali la diffusione della droga o l'aborto, a proposito del quale si dibatte sulla opportunità di istituire una «commissione etica» che in futuro dovrebbe decidere sull'opportunità per la donna di abortire o meno.

Esiste, dunque, la tendenza a codificare l'intervento dello Stato sui comportamenti e sulle scelte che attengono alla coscienza ed alla libertà individuali. Per queste ragioni sono favorevole alla previsione della querela di parte per tutti i casi. Secondo me, infatti, stabilire un regime diverso nell'ambito della famiglia rappresenterebbe un fatto non accettabile in quanto ambiguo e retrogrado; equivarrebbe a dire che esistono regime diversi di espressione dell'affettività e del rapporto sessuale, a

seconda che si viva o meno all'interno di una struttura codificata.

Come dicevo, ciò rappresenterebbe un segnale assolutamente negativo, un vero e proprio passo indietro. Va accolto, dunque, l'appello della collega Gramaglia a trovare il modo, prima che la «macchina» precipiti in discesa, di frenare e di comprendere che questo sarebbe il guasto peggiore, assolutamente da evitare. Bisogna anche fare realisticamente i conti per evitare che, fermo restando ciascuno sulle proprie convinzioni, possa prevalere per tre o quattro voti il doppio regime. Credo che lo sforzo dimostrato da buona parte dei colleghi in Commissione giustizia per un confronto reale e leale e per il superamento di qualunque concezione ideologica, ci possa aiutare a far funzionare i freni della «macchina», evitando di compiere una scelta che segnerebbe un passo indietro per le donne e per il processo di liberazione sessuale. Un processo che certo non si conclude oggi, ma che ora compie una tappa importante, perché questo provvedimento si accinge a diventare legge dello Stato — cioè legge di tutti e non delle donne — dopo un lungo percorso sulla china dell'affermazione dei diritti della donna, della sua libertà sessuale, della sua integrità come persona e della sua autodeterminazione, come soggetto assolutamente paritario, rispetto a questi diritti.

Mi auguro che, grazie alla ragionevolezza di tutti, non si segni un passo indietro, bensì una tappa che, magari attraverso compromessi e difficoltà, non inverta la marcia e vada nella direzione in cui ci si è mossi in tutti questi anni (*Applausi*).

Per fatto personale.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, onorevole Filippini?

ROSA FILIPPINI. Intendo intervenire per fatto personale, signor Presidente, sia

pure al termine della seduta, come previsto dal regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, la sua richiesta di parlare per fatto personale è motivata da un evento verificatosi nel corso di questa discussione?

ROSA FILIPPINI. Sì, signor Presidente, è in relazione a quanto affermato dal collega Folena nel suo intervento di poco fa.

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, prima di dichiarare chiusa la discussione sulle linee generali, poiché non vi sono altri iscritti a parlare, le consento, in via del tutto eccezionale, di prendere subito la parola per fatto personale. Ha quindi facoltà di parlare, onorevole Filippini.

ROSA FILIPPINI. La ringrazio, signor Presidente, e le assicuro che porterò via poco tempo ai lavori dell'Assemblea.

Mi ha dato molto fastidio il termine «furbesco» usato, in relazione al mio intervento, dal collega Folena. Lo ritengo ingiusto e scorretto. Non so se il collega Folena abbia avuto modo di seguire il dibattito svoltosi in Commissione giustizia e quindi di esaminare e giudicare il mio modo di intervenire in quella sede, dove certamente ho detto ciò che penso, ma ritenendo rispettabile e legittima qualsiasi altra opinione.

Il collega Folena ha definito il mio intervento furbesco, un gioco pericoloso ed un tentativo di ricercare l'alleanza di settori conservatori; ebbene, questa mattina ho rivolto un appello principalmente a quelle donne del gruppo comunista che hanno affermato più volte che, piuttosto che il doppio regime, è preferibile sempre la querela di parte. Se Folena vuole pronunciarsi su questo, ha ragione a pensarla come crede e a dire che è pericoloso, poco pericoloso o meno, ma non posso tollerare che egli affermi che il mio è stato un atteggiamento furbesco (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rosa Filippini. Credo per altro che il collega Folena abbia espresso una valuta-

zione politica, senza avere alcuna intenzione di offenderla.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali (3449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

Ricordo che nella seduta del 21 dicembre 1988 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 527 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 3449.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta dell'11 gennaio scorso l'VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Galli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIANCARLO GALLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, riveste un carattere di evidente urgenza, consentendo di chiudere definitivamente la tormentata e non certo felice vicenda delle «navi dei veleni», che hanno girato a lungo per mari ed oceani e penosamente sostato davanti a molti porti.

Le vicende sono troppo note anche per essere solamente richiamate o sintetizzate. È certo però che è scattato un meccanismo poco razionale, anzi degno di essere esami-

nato dagli psicanalisti, poiché un unico motto per mesi ha unito la penisola: «Rifiutare i rifiuti».

La ricerca delle soluzioni idonee per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi trasportati dalle navi e destinati a paesi esteri è diventata così molto difficile, con un Governo alla ricerca di soluzioni concordate con le regioni e gli enti locali interessati. I tempi si sono quindi molto allungati e sono andati oltre il periodo di vigenza del precedente decreto, ampiamente discusso dal Parlamento e convertito nella legge n. 475 del 1988.

La sottovalutazione della problematica riferita all'emergenza-navi in sede di conversione del precedente decreto può essere agostinianamente definita ora come una *felix culpa*; essa consente, infatti, di ragionare oggi in termini conclusivi e di apportare al testo del Governo, ed anche a quello approvato dalla Commissione ambiente, gli ultimi aggiustamenti che rivestono particolare importanza, soprattutto perché consentono di garantire l'attuazione ed il finanziamento delle intese Governo-regioni-enti locali.

In conclusione, quindi, con la riformulazione dell'articolo 1 si è voluta riaffermare la responsabilità del Governo di fronte ai problemi causati dall'emergenza ambientale: non si può infatti lasciare il Governo disarmato o ricattato di fronte alle reazioni locali. Ma abbiamo anche ritenuto in Commissione di codificare la necessità di esperire tutte le azioni volte a garantire il raccordo ed il consenso con le regioni e gli enti locali interessati.

Con questo decreto si chiude dunque un capitolo amaro, ma istruttivo e ricco di esperienze. Dice Oscar Wilde che l'esperienza è l'altro nome che noi diamo ai nostri errori. C'è perciò la necessità di superare condizioni come queste, che fanno perdere la faccia ai governi nazionali e locali, danno modo alla gente di sfogare istinti, pulsioni o repulsioni che poco hanno a vedere con la razionalità ed originano uno spreco di denaro pubblico veramente incredibile. Il totale delle spese pare infatti che ammonti a 100 miliardi, cifra che avrebbe potuto garantire, per esem-

pio, la costruzione di un impianto capace di termodistruggere in una settimana l'equivalente del carico di una nave di quelle in questione e quindi rappresentare un investimento per la soluzione vera del problema. Non bisogna infatti dimenticare che ogni giorno l'equivalente del carico di dieci navi si disperde nell'ambiente, ma per questo fatto, grave e continuo, non ci sono manifestazioni né mobilitazioni, anzi c'è — oserei dire — quasi disinteresse.

La conversione in legge del decreto offre anche l'opportunità di trovare una soluzione più adeguata per risolvere un'altra emergenza, quella dei rifiuti ospedalieri. L'articolo 9-*decies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, qualificava i rifiuti di origine ospedaliera come rifiuti speciali da termodistruggere obbligatoriamente. Ora si è potuto constatare come manchino impianti capaci di dare concreta attuazione al disposto legislativo e come vi sia anche l'esigenza di configurare un più organico e preciso quadro normativo e tecnico, che non può essere ovviamente definito con legge, ma opportunamente rinviato ad appositi decreti ministeriali.

Per questi motivi, pur tenendo ferma la sostanza dell'articolo 9-*decies*, si prevede, con l'emendamento approvato in Commissione che potrà essere ulteriormente perfezionato dall'Assemblea prima della votazione, che il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, definisca in primo luogo i criteri per l'adeguamento dei piani di smaltimento, assicurati in secondo il finanziamento in via prioritaria nell'ambito delle procedure FIO e qualificati in terzo luogo con precisione i rifiuti ospedalieri che possono essere assimilati agli urbani in quanto non rientrano nel circuito sanitario in senso stretto.

La modifica dovrebbe consentire di chiarire ulteriormente la questione e di avviare a soluzione problemi di non secondaria importanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'ambiente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Andreis. Ne ha facoltà.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, è la quarta volta dall'inizio della corrente legislatura che ci troviamo a discutere in questa Assemblea provvedimenti concernenti i rifiuti. Vedo che lei annuisce, signor Presidente, quindi è d'accordo con me.

PRESIDENTE. Vedo anche che lei è tenace e continua ad intervenire.

SERGIO ANDREIS. Certo, signor Presidente, perché questo decreto-legge è stato emanato in quanto il movimento ambientalista dopo l'approvazione della legge n. 475, ha fatto notare al Governo che quella legge presentava delle contraddizioni e mancava di rapporto con la realtà soprattutto per una duplice serie di problemi.

Devo premettere che non comprendo le parole dette poc'anzi dal relatore che ha parlato di termini conclusivi e di richiamo alla razionalità, sottolineando così anche l'esistenza di un certo disinteresse verso altre questioni, diverse da quelle delle navi, che riguardano in generale i rifiuti. Se me lo consenti, Galli, credo che la presenza dei deputati del gruppo verde in quest'aula sia il segno dell'interesse della gente verso tali questioni; un interesse che ha consentito di far eleggere dei rappresentanti ambientalisti in Parlamento. Non sono quindi molto d'accordo con il relatore.

Come dicevo, il movimento ambientalista ha fatto presente al Governo che due punti della legge n. 475 erano allucinanti e che di conseguenza c'era bisogno di un'altra norma: quella che oggi ci troviamo a discutere in Assemblea. Questo fatto la dice lunga, signor Presidente, sul modo in cui si fanno le leggi nel nostro paese; infatti, appena approvata la legge n. 475 si è verificata una situazione che perdura tutt'oggi: le amministrazioni locali, dal comune di Roma alla regione Campa-

nia, ad altri grandi e piccoli centri, hanno pubblicamente detto che la norma della legge n. 475 riferita ai rifiuti ospedalieri era inapplicabile perché gli impianti autorizzati per la policomcombustione di rifiuti ospedalieri nel nostro paese sono pochissimi. Questa vicenda, ripeto, la dice lunga sul modo in cui vengono fatte le leggi in questo paese; la dice lunga anche sullo scarso ascolto che viene prestato agli ambientalisti in materia ambientale, salvo tornare dopo pochi mesi in Parlamento per trovare un rimedio ai problemi insoluti.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Il problema è che, tra l'altro, non l'avete proposto voi l'articolo 9-decies!

SERGIO ANDREIS. No, Galli! No, Galli!

PRESIDENTE. Onorevole Galli, avrà modo di correggere le eventuali affermazioni dell'onorevole Andreis in sede di replica!

SERGIO ANDREIS. Ma certo, anche perché l'onorevole Galli è stato presidente della provincia di Como prima di diventare deputato. Non voglio entrare in una polemica diretta, ma sappiamo quali problemi abbia creato nella gestione dei rifiuti il richiamo alla razionalità!

STELIO DE CAROLIS. È una questione lombarda!

SERGIO ANDREIS. Il secondo punto che viene trattato da questo decreto è quello della copertura normativa per le emergenze che derivano dalle cosiddette «navi dei veleni», come quelle che sono rientrate dalla Nigeria e dal Libano. Non so se il ministro potrà dirci, in sede di replica, se ci siano altre navi che stanno rientrando in Italia; è questo uno dei punti non chiari di tutta la vicenda, poiché non si sa quante siano queste navi e se il relatore abbia ragione quando afferma che il decreto in esame ha un significato conclusivo di tale vicenda. Il primo quesito, quindi, è relativo al numero delle navi — se ce ne sono altre — che devono ancora rientrare in Italia.

Devo dire che il provvedimento in esame, anche se fondamentalmente non ne diamo una valutazione negativa, evidenzia la situazione di grave confusione che esiste per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, nonostante l'intervento delle ultime due leggi in materia.

Non si tratta di una situazione rosea. Credo che il Parlamento, nell'approvare questo provvedimento, debba rendersi conto che non si può registrare alcun cambiamento nella gestione dei rifiuti da parte delle grandi aziende ed anche da parte delle grandi municipalità per quanto si riferisce ai rifiuti solidi urbani. Ritengo che in questo campo i trionfalismi siano assolutamente fuori luogo.

Resta il problema enorme dei controlli: del personale dei servizi di igiene pubblica ed ambientale, dei presidi multizonali e dello stesso personale del Ministero dell'ambiente, che è troppo scarso. Vi è, ancora, il problema della spendibilità dei fondi. Il relatore ci ha presentato questo provvedimento come se fosse una panacea, ma noi temiamo che non sia così.

Nel rivendicare quindi ancora una volta la validità dei motivi che stanno all'origine di questo provvedimento, dobbiamo tuttavia criticare il contenuto del terzo comma dell'articolo 1 del testo che la Commissione ci propone. A tale proposito abbiamo presentato un emendamento, perché questa norma è inconciliabile con l'articolo 9-*decies* della legge n. 475. Non si può infatti affermare che tutti i rifiuti ospedalieri sono da considerarsi «speciali» e poi, con le norme che stiamo discutendo oggi, stabilire che vi sarà un altro decreto (poiché nel testo proposto dalla Commissione si rimanda, ancora una volta, ad un successivo provvedimento) che affermerà il principio contrario. Ci pare sia questo il senso del terzo comma dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione.

Concludo dicendo che, se verrà accolto l'emendamento che abbiamo presentato, il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge in esame, anche se esso — ed a questo proposito non siamo d'accordo con quanto affermato dal relatore — non ci sembra in grado di risolvere un granché. Si tratta

infatti di un provvedimento che è stato reso necessario dalla fretta e dalla superficialità con le quali era stato formulato dalla maggioranza il testo della legge n. 475.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, credo che l'esame di questo disegno di legge di conversione non richiederà molto tempo.

La triste e paradossale vicenda delle «navi dei veleni» ha sottolineato la necessità di una regolamentazione della materia del trasporto di rifiuti industriali per mare. Il Governo, sia pure non con eccessiva tempestività, ha risposto con l'emana-zione di un decreto-legge al quale la Commissione ambiente ha apportato alcune modifiche che ritengo opportune, anzi necessarie. Non vi è infatti bisogno di ricorrere sempre all'impegno del Presidente del Consiglio e ad una deliberazione del Consiglio dei ministri, ma si deve farlo soltanto quando non è possibile ai singoli ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente concordare con gli enti locali, ed in particolar modo con le regioni, i luoghi dello smaltimento.

Ritengo che non sia in discussione un problema di carattere politico generale, per cui un gruppo di opposizione come quello al quale appartengo può benissimo votare in questa occasione a favore della conversione in legge del decreto-legge.

Vorrei soltanto trarre spunto da tale conversione, che rappresenta per noi un atto dovuto, per richiamare l'attenzione sul problema dello smaltimento dei rifiuti, sia tossici che ospedalieri. Occorre veramente varare in via definitiva una normativa affinché, terminato il lavoro parlamentare, possa iniziare con chiarezza e speditezza l'azione degli enti preposti a questa funzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Enrico Testa. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Presidente, non ritorno

sulle considerazioni già svolte dai colleghi circa quella che è stata una vera e propria maratona. Probabilmente tutte le discussioni sui rifiuti avrebbero potuto essere assai più limitate se si fosse intervenuti fin dall'inizio con norme chiare.

Mi riferisco in modo particolare alla vicenda delle navi, anche se voglio sottolineare che mi sembra che questo Parlamento con una serie di provvedimenti stia raddrizzando lentamente una situazione che certo era fortemente compromessa. Da questo punto di vista devo rilevare che a mio giudizio l'attività legislativa della Camera in questo settore — me lo permetterà, signor ministro — ha nettamente migliorato i decreti-legge emanati dal Governo su proposta del ministro dell'ambiente.

Mi auguro che con questo ultimo provvedimento possiamo chiudere una prima fase e guardare con maggiore tranquillità e certezza al futuro, sperando che l'insieme delle misure contenute nelle varie norme emanate in questo anno e mezzo cominci a far sentire i suoi effetti.

Poiché il ministro dell'ambiente, in una intervista che mi è capitato di leggere, si è permesso una battuta divertente a proposito della possibilità di invertire il prodotto interno lordo con la lordura interna prodotta, gli ho consigliato di appendere al muro, dietro la sua scrivania, come si usa nelle aziende serie, un bel grafico che riporti la produzione di lordura interna del nostro paese. Gli auguro che quel grafico, al contrario di quello di molte aziende, sia nettamente in discesa: sarebbe un segno di successo!

Detto questo, per entrare più propriamente nel merito del decreto, abbiamo alcune critiche da sollevare al primo comma dell'articolo 1. Pur ritenendo legittimo che si intervenga in alcuni casi con provvedimenti straordinari, pensiamo che sia decisiva in proposito un'intesa seria e serena con le regioni, senza la quale non sarà possibile concludere in modo soddisfacente la vicenda. La realtà ci dice che la questione viene affrontata con serietà e serenità quando le regioni interessate collaborano con il Ministero dell'ambiente. E

vorremmo che questa necessità venisse sancita con chiarezza anche nel decreto-legge che stiamo discutendo.

Desidero far notare al ministro, in quanto rappresentante di una maggioranza di Governo, pur in questo clima tranquillo dell'aula, che stranamente i problemi maggiori si sono avuti laddove le maggioranze politiche regionali sono omogenee a quella di Governo, mentre nelle regioni in cui sono diverse le difficoltà sono state minori. È quasi un obbligo da parte mia, quindi, richiamare alla coerenza di comportamento le forze politiche che governano queste situazioni.

Per quanto riguarda la questione dei rifiuti ospedalieri, stavo chiedendo ulteriori delucidazioni al collega Andreis, perché è necessario scegliere le soluzioni formali migliori. Credo che la sostanza sia chiara: poiché quelli ospedalieri sono considerati di norma rifiuti speciali, e quindi da smaltire con strumenti opportuni, è necessario anzitutto che questi strumenti ci siano. Molte regioni, infatti, da questo punto di vista, risultano carenti.

In secondo luogo, è necessario che sia classificata in modo certo quella parte di rifiuti ospedalieri che invece è assimilabile ai rifiuti urbani, che possono essere smaltiti con sistemi diversi.

Faccio notare al signor ministro e al relatore per la maggioranza che, oltre ai rifiuti speciali e ai rifiuti assimilabili agli urbani, in alcune situazioni sanitarie siamo in presenza di rifiuti particolarmente pericolosi, diciamo così, non smaltibili né con le normali tecniche per i rifiuti speciali, né tanto meno con quelle previste per i rifiuti solidi urbani.

Per fare un esempio, mi è stato comunicato da alcuni miei collaboratori che a Brescia — la città dell'onorevole Andreis — si bruciano all'interno del perimetro ospedaliero rifiuti radioattivi, reattivi cancerogeni ed altre sostanze di questo genere.

Credo allora che la soluzione più corretta, fermo restando il principio già sancito, secondo il quale di norma i rifiuti ospedalieri sono considerati speciali, sia di delegare ad una commissione tecnica ministeriale una classificazione completa e

seria della qualità e della quantità dei rifiuti che fuoriescono dalle nostre strutture sanitarie; classificazione che probabilmente noi non siamo in grado di predisporre. Mi risulta che la regione Lombardia, per esempio, abbia già provveduto ad un'analisi quantitativa e qualitativa dei rifiuti da essa prodotti.

È questo un primo atto da compiere, oltre alla necessità di stabilire termini più seri e severi alle regioni perché attuino i piani di smaltimento. Ciò è in parte già previsto, laddove si chiede al ministro dell'ambiente di predisporre, entro il 31 dicembre, i piani di adeguamento degli smaltimenti. Siamo di fronte all'obbligo — non al diritto — delle regioni di indicare in quale modo intendano provvedere.

Infine, a nome del mio gruppo, vorrei esprimere alcune perplessità — destinate purtroppo ad aumentare, io credo, per alcuni emendamenti che mi pare il Governo intenda presentare — sulla copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame.

Osserviamo con dispiacere che la copertura finanziaria, probabilmente in aumento, viene rintracciata all'interno di un bilancio, quello del Ministero dell'ambiente, che già abbiamo valutato insufficiente ed inadeguato nel corso della discussione sulla legge finanziaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, signor ministro, il decreto-legge in discussione trae origine, come ha evidenziato il relatore, onorevole Galli, dall'urgenza di definire il grave problema dello smaltimento dei rifiuti tossici industriali, e soprattutto di assicurare la copertura finanziaria alle operazioni di sbarco, classificazione, stoccaggio provvisorio e smaltimento dei rifiuti stessi.

Il provvedimento può ricollegarsi agli interventi che già sono stati autorizzati, con l'ordinanza adottata il 20 settembre 1988, dal ministro per il coordinamento della protezione civile, di cui costituisce il naturale proseguimento, nella prospettiva

di una complessa azione volta a dare compiuta soluzione alle emergenze venutesi a creare nel settore. Proprio per la sua caratteristica di provvedimento di emergenza il decreto-legge si compone di soli due articoli.

Il contenuto dell'articolo 1 si sostanzia nello snellimento della procedura per lo smaltimento urgente di rifiuti trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza. La modifica apporata dalla Commissione e richiamata dal relatore consiste nella disposizione che prevede che siano sentiti le regioni e gli enti interessati, al fine di risolvere i problemi di carattere logistico dettati dalle varie situazioni, e nella previsione di un decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con quello dell'ambiente. In caso di mancata intesa con le regioni interessate si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta dei ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.

Con tale procedura ci auguriamo, signor ministro, che sia ribaltata l'ottica perversa secondo la quale altri paesi dovrebbero sobbarcarsi l'onere del degrado ambientale causato dai rifiuti industriali prodotti dalle nostre aziende. Dovrebbe inoltre finalmente cessare il balletto delle responsabilità che ha caratterizzato l'azione di una parte del Governo nazionale, e soprattutto di gran parte dei governi regionali, con aspetti paradossali, tali comunque da non fare onore ad una società industriale avanzata qual è la nostra, che deve farsi carico dello smaltimento dei rifiuti industriali.

Le diamo atto, signor ministro, di aver saputo mantenere sempre una posizione di grande coerenza e di grande rigore, anche nei momenti nevralgici della crisi estiva. Deve però darci atto che anche un esponente del gruppo che rappresento non ebbe dubbi di sorta nell'indicare con certezza i siti in cui le navi avrebbero dovuto approdare, in modo da porre termine ad un itinerario che certamente non faceva onore al nostro paese.

Sempre con riferimento all'articolo 1

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

del disegno di legge originario, la Commissione ha aggiunto, secondo me con lungimiranza, la regolamentazione della materia relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri, sulla quale si è soffermato in modo particolare l'onorevole Andreis nel suo intervento. Nel caso in cui non siano disponibili idonee strutture nelle singole regioni tali da garantire la termodistruzione di tali rifiuti, il ministro dell'ambiente, di concerto con quello della sanità (speriamo, signor ministro, che questo concerto abbia luogo: non è sempre facile attuarlo con il ministro della sanità!) definisce i criteri specifici per l'adeguamento dei piani di smaltimento entro il 31 dicembre 1989, nonché le modalità per l'ammissione prioritaria dei relativi impianti al finanziamento.

Infine, nell'articolo 2 si prevede che il fondo per la protezione civile sia integrato con 20 miliardi di lire per il 1988. Non bisogna dimenticare che tale finanziamento va ad aggiungersi ai 20 miliardi già stanziati; sarà quindi possibile complessivamente un'opportuna utilizzazione dei fondi. Pur se con molte perplessità (che non riguardano tuttavia la sua persona) esprimiamo, signor ministro, il nostro parere favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Galli.

GIANCARLO GALLI, Relatore. Non intendo aggiungere nulla in questa sede, signor Presidente, anche perché, al di là di qualche spunto polemico, mi pare che vi sia una sostanziale convergenza, che potrà essere ulteriormente affinata nell'ambito del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Anch'io interverrò brevemente, signor Presidente.

Vorrei innanzi tutto ringraziare doverosamente il relatore Galli per questa sua ennesima fatica nell'ambito di un argomento — ahimé! — abbondantemente travagliato (come hanno detto altri colleghi) ed affrontato più volte in quest'aula. E non credo nemmeno che questa sarà l'ultima volta, onorevole Andreis.

SERGIO ANDREIS. Ne siamo certi!

FRANCO PIRO. Se fosse l'ultima, saremmo nei guai!

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Vorrei fornire qualche precisazione su alcuni spunti che sono emersi nel corso della discussione sulle linee generali. L'emergenza-navi è certamente un problema molto banale dal punto di vista tecnico, come più volte ho avuto modo di dire e come è stato generalmente riconosciuto, per una società industriale avanzata. Le cinque navi cariche di rifiuti con le quali abbiamo a che fare non rappresentano certo un problema dal punto di vista tecnologico, logistico ed organizzativo; rappresentano invece un grande problema simbolico-politico, sono cioè il simbolo di un atteggiamento e di un comportamento perversi. E bene ha fatto il Governo ad affrontare il problema nei soli termini in cui doveva essere affrontato, accollandosi cioè la responsabilità e il costo del ritorno delle navi. Si potrebbe dire che una volta le navi delle repubbliche marinare partivano cariche di merci pregiate, per ritornare con altre altrettanto pregiate, ...

FRANCO PIRO. Fino a Lepanto!

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. ...mentre in questo caso abbiamo delle navi che partono cariche di immondizia per ritornare con lo stesso carico. E non è uno spettacolo edificante!

Credo tuttavia che tale spettacolo sia per certi versi anche pedagogico. Certamente lo è dal punto di vista del costo. Il costo dell'operazione è infatti molto elevato (e lo ha già detto il relatore). In condizioni normali un'operazione del genere avrebbe po-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

tuto essere effettuata in poco tempo e con un costo relativamente contenuto; nelle condizioni particolari nelle quali è stata affrontata l'emergenza delle navi ha richiesto invece una mobilitazione di risorse, di consensi, di capacità tecniche certamente sproporzionata all'esito, ma doverosa.

Poiché mi sono state richieste informazioni precise su quante navi cariche di rifiuti vi siano, posso confermare che non abbiamo all'orizzonte altre navi oltre le cinque di cui si è lungamente parlato. Più precisamente, la *Zanoobia* sta da tempo scaricando il suo carico a Genova per consentire che sia avviato in Piemonte per lo smaltimento; la *Karin B* ha attraccato al porto di Livorno e almeno il 20 per cento del suo carico è stato già inoltrato nelle aree di stoccaggio dell'Emilia Romagna; la terza nave, proveniente dal Libano, che si chiama *Jolly Rosso*, si trova attualmente in rada a La Spezia ed il suo contenuto sarà convogliato nelle aree di stoccaggio del Veneto. È attesa invece per il mese di marzo l'ultima delle navi provenienti dalla Nigeria, che attraccherà nel porto di Ravenna. La quinta nave, la *Deep Sea Carrier*, è ancora alla fonda nella rada del porto di Augusta ed attende la definizione di un'operazione che noi speriamo possa concludersi positivamente con il consenso della città che è stata indicata come la più opportuna per ricevere tale carico e per poi smistarlo nelle zone del nord.

Questa complessa e delicata operazione, certamente sproporzionata rispetto alle sue dimensioni tecniche normali, ha tuttavia permesso di attirare l'attenzione del paese verso un problema — quello dei rifiuti — che si rivela sempre più drammatico ed ha permesso quest'anno di compiere in Parlamento, sulla base dell'iniziativa del Governo, progressi importanti per quanto riguarda la capacità di affrontare il problema.

Il Governo è molto grato al Parlamento per aver migliorato le originarie disposizioni normative, conta sempre sulla possibilità che le sue proposte siano migliorate in Parlamento. Credo che i rappresentanti del Governo siano stati e saranno sempre

aperti (lo posso assicurare per quanto mi riguarda) alla più ampia collaborazione nella preparazione di testi legislativi difficili, che implicano quindi una partecipazione molto attenta ed accurata da parte delle Commissioni e delle Assemblee parlamentari.

Il testo al nostro esame implica soltanto alcuni problemi, messi in evidenza anche nel corso della discussione. Credo che il testo licenziato dalla Commissione possa essere ulteriormente migliorato in aula rispetto a due problemi cui il relatore ha già fatto cenno e che io mi permetto di richiamare.

Il primo riguarda la necessità di poter inserire nell'ambito degli interventi necessari richiamati dal comma 1 dell'articolo 1 anche quelli che sono indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e di salvaguardia ambientale delle aree interessate allo stoccaggio, per comprendervi quindi interventi che, di stretta misura, potrebbero non essere ritenuti necessari al compimento dell'operazione.

Il secondo è quello, richiamato dal relatore e soprattutto dall'onorevole Andreis, e concernente l'emergenza dei rifiuti ospedalieri. Al riguardo credo che il testo della Commissione, che già emendava il testo della legge n. 475, possa essere ulteriormente migliorato, perché nella sua redazione attuale implica qualche difficoltà di interpretazione, essendo prima richiamata la definizione di rifiuti speciali per i rifiuti ospedalieri e poi definita la necessità di distinguerli da quelli assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Credo che una definizione più ordinata del testo ne potrebbe consentire una applicazione più efficace. Lascio al relatore la valutazione della possibilità e dell'opportunità di effettuare queste modifiche senza pregiudicare l'efficacia e l'urgenza del provvedimento al nostro esame e, nel caso in cui tali modifiche siano apportate su iniziativa del relatore o di altri colleghi, annuncio senz'altro che il Governo sarà favorevole ad un testo così migliorato.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette dell'anno 1989 (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989.

Ricordo che nella seduta del 21 dicembre 1988 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 526 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 3448.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 20 gennaio scorso, la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Piro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare il disegno di legge debbo confermare quanto ho già avuto modo di dire in Commissione ribadendo il mio giudizio negativo sul comportamento del Governo, che ha dimostrato scarsa attenzione alle esigenze connesse all'istituzione del servizio centrale di riscossione dei tributi.

Debbo dare atto all'onorevole sottosegretario de Luca di aver assunto in Commissione un atteggiamento costruttivo ed esauriente; ma la buona volontà non basta per coprire responsabilità molto gravi che il Ministero e il ministro delle finanze, in primo luogo, si sono assunti rispetto a ter-

mini che erano previsti nel provvedimento ma che non sono stati rispettati. E di ciò è giusto informare l'Assemblea.

Il sistema attualmente in vigore di riscossione delle imposte dirette tramite le esattorie doveva infatti essere modificato a partire dal 31 dicembre 1983. Tale data, per altro, è stata più volte prorogata con decreti-legge, fino a che nell'ottobre del 1986 fu approvata in Parlamento la legge n. 657, di delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Tale legge prevedeva che il servizio fosse inserito nell'ambito del Ministero delle finanze, pur ammettendo la possibilità di affidare in concessione amministrativa la sua gestione. Per altro, il termine previsto per l'emanazione dei decreti di attuazione della legge delega, originariamente fissato in 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, è stato successivamente differito al 1° gennaio 1989. Contemporaneamente si provvedeva alla proroga, fino al 31 dicembre 1988, della disciplina vigente in materia di gestioni esattoriali.

Nei decreti delegati nn. 43 e 44 del 1988 erano fissati alcuni termini per una serie di adempimenti necessari alla loro attuazione. In particolare, era prevista, per il 1° gennaio 1989, l'entrata in vigore del servizio centrale della riscossione; conseguentemente, a partire da quella data il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette avrebbe dovuto assumere la denominazione di «Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici».

Entro il 1° maggio 1988 si sarebbe dovuto provvedere alla costituzione della commissione consultiva di cui all'articolo 1 della legge n. 657, mentre entro il 1° giugno il ministro delle finanze, con proprio decreto e sentito il parere della commissione consultiva, avrebbe dovuto determinare l'ambito territoriale di ciascuna commissione. Ma in questo caso il ministro delle finanze, facendo come Talete, scrutava il cielo e non si accorgeva, nel frattempo, di mettere il piede nella fossa. In-

fatti, il non aver rispettato queste scadenze ha comportato conseguenze di non poco conto.

Entro il 1° novembre 1988 doveva essere emanato un decreto ministeriale che fissasse le modalità ed i termini entro cui i titolari delle esattorie cessate avrebbero dovuto provvedere a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, mentre entro il 30 aprile si sarebbe dovuto provvedere, con altro decreto ministeriale, all'affidamento del servizio ed all'approvazione della relativa conversione per la compilazione automatizzata dei ruoli e degli elenchi dei documenti relativi alla riscossione delle entrate affidate ai concessionari.

Entro il 1° gennaio 1988 avrebbe dovuto essere approvato dall'assemblea dei delegati provinciali del consorzio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il nuovo statuto del consorzio medesimo, da depositarsi presso il Servizio centrale della riscossione dei tributi, mentre entro due anni dall'entrata in funzione di tale servizio (prevista per il 1° gennaio di quest'anno, nel quale ci troviamo ancora a discutere di proroga!) avrebbero dovuto essere espletati, per le domande di rimborso di quote inesigibili presentate dagli esattori che hanno cessato la gestione, gli adempimenti previsti dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 1963.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 526 dispone il differimento per un anno, cioè al 1° gennaio del 1990, dei termini per l'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione e per la conseguente trasformazione del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari.

La relazione al disegno di legge di conversione motiva la proroga di un intero anno con la necessità di non duplicare gli obblighi di contabilizzazione a carico dei futuri concessionari. Credo che anche a questo proposito sarebbe opportuno chiarire in quale senso tale necessità sia davvero così impellente. Sono personalmente convinto che la norma, così come formu-

lata, possa generare qualche confusione. Con il comma 2, poi, si dispone che la decorrenza dei termini per l'attuazione dei diversi adempimenti strumentali, originariamente fissata nella data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 43 e 44 del 1988, viene differita alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 3 dispone inoltre il differimento al 31 dicembre 1989 del termine previsto come limite temporale per porre in riscossione i ruoli a cui sono riferite le eventuali quote inesigibili, per i quali gli esattori (la cui gestione viene prorogata) potranno, una volta cessati, presentare domanda di rimborso.

All'articolo 2 è disposta la proroga fino al 31 dicembre 1989 di tutte le gestioni esattoriali, salvo quelle tenute da esattori a carico dei quali risultino provvedimenti penali o amministrativi. L'aggio sulle somme riscosse mediante versamenti diretti, determinato originariamente nella misura del 48 per cento, è stato ridotto al 45 per cento mediante un emendamento della Commissione. A questo proposito, credo che il lavoro svolto sia stato utile e che lo si debba considerare come un punto di equilibrio dal quale sarebbe difficile allontanarsi in un senso come nell'altro.

L'articolo 2 provvede inoltre a far salve le disposizioni contenute nella legge della regione Sicilia n. 55 del 21 agosto 1984, almeno sino all'emanazione, da parte della stessa regione, della nuova normativa in materia. Infine l'ultimo comma fissa un limite massimo all'ammontare complessivo degli aggi percepiti da ogni esattoria nel 1989 sia sui ruoli sia sui versamenti e delle somme percepibili a titolo di integrazione o indennità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 del 1977. Tale ammontare non potrà comunque superare la somma totale maggiorata del 5 per cento dei corrispondenti aggi, indennità ed integrazioni relativi al 1988.

A tale proposito ricordo che in Commissione si è svolta un'ampia discussione; colgo l'occasione per pregare coloro che hanno annunciato la presentazione di emendamenti di rimanere nel merito della

questione. Non vorrei che tali emendamenti, motivati dalle sacrosante esigenze delle popolazioni delle zone terremotate o alluvionate, determinassero ulteriori «buchi». Occorre infatti che le specificazioni siano davvero indirizzate a coloro i quali operano in zone nelle quali la riscossione, per fondati motivi, sia obiettivamente limitata. Dico questo soprattutto al Governo, in quanto non vorrei che un giorno il Presidente del Consiglio ci dicesse: il decreto non prevedeva nulla di tutto ciò, ma poi è stato il Parlamento a voler prendere in considerazione anche le zone alluvionate, terremotate, disastrose, povere e derelitte! Se la legge contemplasse anche queste aree, non sarebbero le popolazioni delle zone povere, disastrose e derelitte a trarre vantaggio, bensì gli esattori, il che è cosa diversa.

A causa del differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in vigore del Servizio centrale, un ingente quantitativo di imposte indirette potrà essere riscosso con notevole ritardo.

Alla data del 31 dicembre 1986, l'arretrato aveva già raggiunto il valore di 5 mila miliardi per l'imposta di registro e di 6 mila miliardi per l'IVA. Nella relazione svolta in Commissione ho fatto notare che le imposte arretrate, alla fine del 1988, si sarebbero aggirate attorno ai 20 mila miliardi. Il Governo ha corretto questa stima dando l'indicazione, relativa alla fine del 1987, di una cifra di arretrati pari ad oltre 12 mila miliardi. La questione va chiarita per comprendere il motivo della differenza tra le stime del Governo, che fanno crescere di soli 1500 miliardi — quanto ottimismo! — le ulteriori imposte non riscosse, ed i dati (della cui attendibilità ovviamente è lecito discutere) che ci dicono che siamo più vicini al vero parlando dei 20 mila alla fine del 1988 piuttosto che dei 12 mila alla fine del 1987.

In ogni caso, il Governo deve fornire dati precisi soprattutto perché la ragione di tale accumulo imponente risiede nell'inefficacia della procedura di ingiunzione oltre che nell'inerzia che si è determinata nell'amministrazione; un'inerzia aggravata dalle condizioni difficili nelle quali

opera l'amministrazione stessa, con stipendi che vanno definiti per quello che sono, cioè veri e propri stipendi di fame e comunque non legati alla produttività. Tale inerzia, a parer mio, dipende esclusivamente da mancata volontà politica, perché l'entrata in funzione del nuovo servizio di riscossione sostanzialmente non è stata accettata come impulso politico dal Governo della Repubblica per quel che concerne alcuni dei compiti che immediatamente esso avrebbe dovuto adempiere.

Vorrei dunque impegnare il Governo a far sì che il destinatario delle esattorie gestite dalla società esattorie vacanti sia un unico soggetto, con capitale esclusivamente pubblico. Insisto su questo punto al fine di avere un chiarimento dal Governo circa le sue direttrici di marcia. Voglio ricordare anche le interrogazioni parlamentari che a questo proposito sono state presentate. Chi parla ne presentò una, assieme all'onorevole Colucci, in data 19 maggio 1988, con la quale si chiedeva di sapere quale fosse l'orientamento del Governo a proposito della Società esattorie vacanti. Infatti, fin quando non si chiarirà, rispetto alle esattorie cessate dall'attività, che non devono essere possibili lucri emergenti sul terreno del mercato, si consoliderà una situazione che non è di precisa e puntuale trasparenza.

Ecco perché insisto per aver chiarimenti sull'unico soggetto da abilitare, con capitale esclusivamente pubblico. Ed io uso l'avverbio «esclusivamente» piuttosto che l'altro «prevalentemente», proprio per evitare che su questo settore, che in passato si è distinto per comportamenti che non sono stati un esempio di «modellistica», gravino ancora quei sospetti che spesso immotivatamente sono stati su di esso caricati.

Voglio concludere la mia relazione ricordando che, oltre alla modifica dell'aggio, la Commissione finanze ha approvato un emendamento che cancella le parole con le quali si elevavano a nove mesi i termini di cui all'articolo 1, secondo comma, confermando così un orientamento del Parlamento che, tanto per non usare parole forti, ha sentito vicino quel *contempt* (di cui parla la tradizione anglosassone e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

che qualcuno da noi traduce con il termine molto pesante di disprezzo) che obiettivamente ha creato qualche difficoltà nel rapporto Governo-Parlamento rispetto alle inadempienze del primo. Ripeto che il sottosegretario de Luca — che è qui presente — ha dato un primo contributo, ma penso che una corretta valutazione della questione della volontà politica del responsabile del dicastero in una materia tanto delicata dovrebbe tener conto di tutte le conseguenze che nel passato si sono create in settori posti al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, non solamente per aspetti amministrativi, ma in molti casi per aspetti penali relativi ad infiltrazioni della malavita organizzata, soprattutto in alcune regioni d'Italia.

Questo problema si è posto negli anni passati; si è registrato un ritardo del Governo nel rispondere ad una questione morale di tale rilevanza. Nessuno di noi vuole che gli operatori puliti, onesti ed efficienti (che sono sicuramente la maggioranza) in qualche misura paghino lo scotto di ritardi dovuti alla volontà politica. In altri tempi gli esattori venivano chiamati «fucilieri delle taglie». In altri tempi «gabbellieri e gabellotti» non hanno consegnato all'immaginario collettivo il significato di efficienza e di equità. In questi tempi, nel momento in cui si affida la riscossione di entrate dello Stato ad aziende che hanno criteri di operatività, di efficienza e di economicità come guida del loro lavoro, è necessario che il Parlamento sia definitivamente rassicurato sul fatto che non vi saranno altre proroghe.

Credo dunque che il modo migliore perché questa promessa venga mantenuta sia quello di porre mano immediatamente agli adempimenti che anche questo decreto di proroga consegna al Governo, affinché tale proroga sia davvero l'ultima. In caso contrario, avendo poc'anzi discusso di rifiuti, potremmo presentare un emendamento sul ritardo dell'entrata in vigore del nuovo servizio di esattorie durante l'esame del decreto sui rifiuti. Non è di questo che abbiamo bisogno!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Umidi Sala. Ne ha facoltà.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Signor Presidente, il dibattito svoltosi in Commissione finanze sul provvedimento con il quale il Governo dispone il differimento dell'entrata in vigore della riforma del sistema di riscossione dei tributi ha già messo in evidenza la contrarietà con cui tutti i gruppi parlamentari presenti in quella sede lo hanno accolto.

Non ci sono alibi per il Governo: la sua inadempienza è grave e clamorosa! Ho già avuto modo di dolermi in Commissione, a nome del gruppo comunista, dell'assenza del ministro delle finanze al nostro dibattito; lo ripeto qui, dato che le condizioni non sono cambiate, anche se — come ha già riconosciuto il relatore, onorevole Piro — il sottosegretario, onorevole de Luca, ha dimostrato in Commissione disponibilità ed attenzione per i nostri argomenti. A mio avviso, però, il ministro in persona avrebbe dovuto avere la sensibilità, o meglio sentire il dovere, di venire in Parlamento durante una delle fasi del dibattito, per dare quelle spiegazioni cui ha parlato anche il relatore, sulle cause reali che hanno impedito la riforma decisa dal Parlamento con la legge dell'ottobre del 1986.

Certo, conosciamo la natura degli impegni pressanti cui il ministro è sottoposto in queste settimane, ma l'argomento del quale trattiamo oggi non è né di poco conto né completamente estraneo alla materia che in questi giorni è al centro del confronto politico e sociale (i provvedimenti fiscali ed il problema, altrettanto sentito, del funzionamento e della riforma dell'amministrazione finanziaria). Qui si parla infatti di una parte della riforma particolarmente delicata e di grande im-

portanza per l'erario come la riscossione delle imposte, finalmente decisa dal Parlamento dopo più di dieci anni di dibattito difficile, faticoso, contrastato a causa delle pressioni e delle resistenze provenienti da alcuni settori del mondo esattoriale. Questa riforma non viene però attuata nei tempi stabiliti, per esclusiva responsabilità del Governo.

Spero vivamente e mi auguro che l'onorevole sottosegretario non voglia ripetere qui — come è avvenuto in Commissione e come si rileva dalla relazione che accompagna il provvedimento — il tentativo di attribuire al Parlamento parte della responsabilità del ritardo, che sarebbe stato causato da una legge approvata nell'agosto del 1988. Una motivazione che ritengo inaccettabile e francamente debole, perché quella norma non ha cambiato nulla degli aspetti fondamentali della riforma, ma ha solo disposto un'integrazione nella composizione della istituenda commissione consultiva.

Noi siamo francamente preoccupati per il futuro della riforma. Nel momento in cui approvammo la legge sapevamo tutti che le difficoltà non sarebbero finite lì: l'attuazione della riforma sarebbe stata un'altra fase particolarmente delicata ed impegnativa. La nostra preoccupazione viene dalla lettura della relazione, ambigua ed insufficiente, che accompagna il provvedimento; viene dall'aver constatato una sottovalutazione del problema da parte di chi ha la diretta responsabilità della riforma, cioè del ministro delle finanze; viene dal fatto che ci è stata proposta una proroga dell'attuale sistema di riscossione alle stesse condizioni previste per il passato, parzialmente corrette in Commissione su iniziativa del gruppo comunista.

Quando si parla di riscossione sembra che il Governo dimentichi, in modo curioso, gli interessi dell'erario. Eppure, se siamo arrivati alla riforma è stato perché l'attuale sistema di esazione ha assunto il carattere di questione morale; quindi, non solo, io credo — come già rilevava il collega Piro —, per i notissimi casi di presenza e di connivenze con la grande criminalità organizzata, ma anche perché il si-

stema dei compensi nel decorso degli anni è stato sempre meno controllabile, ha determinato lo sconcio di operazioni di esazione che hanno costi diversissimi a seconda della zona del paese in cui avvengono, ha comportato il facile arricchimento di alcuni.

Non c'è dubbio che la soluzione del problema (questo è uno degli intendimenti della legge di delega, la n. 657) potrà venire con l'attuazione della riforma. La richiesta originaria del Governo di concedere una ulteriore proroga a condizioni immutate ci è parsa tuttavia inaccettabile, perché non teneva neppure conto del fatto che in questi anni c'è stato un forte aumento delle entrate tributarie. Si è parlato di un *boom*, confermato anche dai dati delle entrate del 1988, che registrano un aumento del 13,1 per cento rispetto al 1987.

Aumento delle entrate, va da sé, significa aumento degli aggi per chi le ha riscosse. Se poi si tiene presente che la grossa parte delle riscossioni avviene per versamenti diretti da parte dei contribuenti, quindi con operazioni semplici e niente affatto costose per l'esattore, si può capire quale «favore» venga fatto agli operatori del settore mantenendo il compenso immutato, e contemporaneamente quale danno si arreca all'erario.

Per questo il gruppo comunista si è battuto in Commissione per una sostanziale riduzione della percentuale d'aggio da riconoscere agli esattori sui versamenti diretti (oggi essa è pari al 48 per cento dell'aggio stabilito per la riscossione mediante ruoli). Le nostre motivazioni hanno raccolto il consenso dell'intera Commissione e del Governo, e di questo siamo soddisfatti. Anche se la riduzione di tre punti percentuali si può definire quasi simbolica, è tuttavia importante perché dà il segnale che l'attuazione della riforma rimane l'obiettivo indiscusso del Parlamento e che inoltre si mantiene una continuità, dato che la percentuale d'aggio sui versamenti diretti è stata costantemente diminuita nelle proroghe concesse dal 1986 in poi.

L'attuazione della riforma è indispensabile: questa situazione di interregno fra il vecchio sistema e la nuova configurazione

comporta rischi e problemi inevitabili. È già stata infatti ricordata — e il Governo l'ha confermata — la cifra imponente di imposte indirette che attende la riscossione: si parla di almeno 25 mila miliardi.

Nel corso di una audizione in Commissione i rappresentanti dell'Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette hanno espresso viva contrarietà per la non attuazione della riforma nei tempi stabiliti; e noi prendiamo per buone queste affermazioni. Il Governo a questo punto non ha alibi di alcun tipo né può pensare di chiedere al Parlamento altri slittamenti di termini contando sul fatto che in ogni caso le imposte vanno riscosse.

In conclusione, mi auguro che questa sia l'ultima proroga che il Parlamento è chiamato a votare: alla vergogna di un sistema di riscossione inefficace si aggiunge la vergogna dell'incapacità del Governo di applicare una legge. Appunto per evidenziare la sua proposta il gruppo comunista non voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piro.

FRANCO PIRO, Relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione precedentemente svolta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, come ho già avuto modo di sottolineare in Commissione, vorrei innanzitutto tentare di sdrammatizzare un dibattito che probabilmente, per la delicatezza della materia, ha assunto a volte toni forti ed accesi, al di là della portata effettiva del problema che abbiamo di fronte.

Proprio per questa ragione vorrei dare atto che certamente alcuni ritardi ed alcune inadempienze sono attribuibili al Go-

verno, che ne è peraltro consapevole. Il Governo vuole tuttavia sottolineare con forza che non tutti gli inadempimenti e non tutte le responsabilità del ritardo sono ad esso imputabili, ma sono dovuti alle obiettive difficoltà nelle quali ci si è trovati nel tentativo di rispettare le molteplici scadenze previste dalla legge di riforma.

Vorrei rilevare che anche la lunga crisi di Governo della primavera scorsa ha avuto certamente un'influenza negativa sulla problematica di cui ci occupiamo. Ricordo altresì che il Governo, fin dal luglio dello scorso anno, avviò alcuni adempimenti importanti, finalizzati soprattutto alla costituzione della commissione consultiva, che ha compiti fondamentali e che deve sovrintendere a tutte le attività connesse all'attuazione della riforma: dalla individuazione degli ambiti territoriali delle concessioni alle procedure di conferimento delle concessioni, alla vigilanza sull'attività dei concessionari, fino ad ogni altra questione attinente al servizio.

Con un decreto del 7 luglio 1988 il ministro delle finanze, di concerto con gli altri ministri indicati dalla legge, emise il decreto di nomina della commissione consultiva, che fu registrato dalla Corte dei conti soltanto il 9 settembre 1988. Tuttavia, il decreto è stato modificato, in quanto si è profilata la necessità di sostituire il presidente della commissione in seguito ad un'osservazione della Corte dei conti (che lo ha ritenuto incompatibile proprio perché delegato a controllare gli atti del Ministero delle finanze).

Si è presentata poi un'altra necessità, conseguente alla modifica della legge istitutiva della commissione consultiva. Il successivo decreto del ministro delle finanze che ha nominato la nuova commissione, in data 7 novembre 1988, è tuttora in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Non c'è dubbio che il ritardo nella costituzione della commissione consultiva e nel complesso processo di formazione della stessa (che peraltro non ha ancora iniziato la sua attività) è una delle ragioni fondamentali dell'attuale situazione, ma certamente non l'unica. Accanto a ciò vi

sono alcune difficoltà connesse al reperimento del personale e dei locali idonei per l'istituzione del nuovo servizio.

Tuttavia il Governo, in data 23 dicembre 1988, ha istituito l'apposito servizio centrale di riscossione, nominando il dirigente responsabile, i capi di divisione e assegnando ad esso un primo nucleo di trenta persone. Questo ufficio ha iniziato la sua attività con lo scorporo delle competenze della direzione generale delle imposte dirette, il reperimento dei locali, l'organizzazione del servizio e l'avvio dell'istruttoria per la determinazione degli ambiti territoriali.

Tale servizio, inoltre, procede al lavoro cosiddetto corrente, all'esame cioè delle tolleranze, delle sospensioni, delle rateizzazioni e dei vari decreti. È in corso, intanto, una serie di riunioni operative con gli altri settori dell'amministrazione finanziaria per la acquisizione dei nuovi compiti di riscossione, attualmente attribuiti alle singole direzioni generali. È in atto, allo stesso tempo, il reperimento del personale necessario per integrare l'organico del nuovo ufficio.

Alcune domande specifiche sono state formulate anche dal relatore, che ringrazio per il contributo che ha voluto dare in positivo a questo dibattito. Non si è trattato soltanto di una mera presa d'atto da parte del Parlamento di un fatto necessitato qual è la proroga (perché, come diceva prima la collega Umidi Sala, le imposte devono essere riscosse); il dibattito ha rappresentato un momento di attenzione per la delicatezza dei problemi che urgono su una materia che in passato — intendo anch'io sottolinearlo — ha assunto il rilievo non soltanto di questione operativa, ma anche di fatto morale.

Voglio dare atto alla Commissione finanze dell'impegno con il quale ha affrontato il problema e della volontà unanimemente dimostrata da parte di tutte le componenti politiche di voler dare un apporto — di ciò le ringrazio — nella direzione della definizione di una riforma e della attribuzione inequivocabile del carattere ultimativo alla proroga che è stata stabilita con il decreto che ci accingiamo a convertire.

A questo proposito voglio ribadire — così come ho fatto in Commissione — la ferma volontà del Governo di attuare la riforma e di non proporre questa proroga pensando già ad altre. In tale spirito, il Governo ha ritenuto di dover raccogliere l'esigenza di attuazione della riforma, manifestata da parte di tutte le componenti politiche del Parlamento rappresentate nella Commissione finanze. Abbiamo acconsentito ad alcune modifiche in senso restrittivo che la Commissione ha proposto, compresa la riduzione degli aggi.

Quest'ultima — come è risultato evidente nella audizione che si è svolta in Commissione — rappresenta pur sempre un concetto di carattere piuttosto generico, atteso che la gestione delle esattorie grandi e di quelle piccole si riferisce comunque a realtà diverse e non è omogenea. È quindi difficile individuare un punto di equilibrio. È questa una conferma indiretta della giustezza della scelta riformatrice e della necessità di avviarla al più presto.

Voglio ringraziare quei colleghi che con grande senso di responsabilità, pur volendo dare questo segnale, hanno tuttavia cercato di trovare un punto di equilibrio che ritengo non comporti e non comporterà per il sistema un contraccolpo molto gravoso, che avrebbe determinato un ulteriore appesantimento della situazione della società esattorie vacanti, quest'ultima probabilmente, con una riduzione più cospicua dell'aggio, si sarebbe trovata a dover assorbire una quantità enorme di piccole esattorie in passivo.

Vorrei soffermare l'attenzione su un altro punto, in relazione al quale mi permetto di dissentire dal relatore Piro. Il Governo è stato accusato di non aver fornito dati precisi per i carichi di imposta non riscossi in materia di imposizione indiretta. Devo rilevare che il Governo ha fornito gli unici dati ufficiali definitivamente disponibili. Voglio ribadire che il carico di crediti di imposta non riscossi ammontava, al 31 dicembre 1987, a 12.577 miliardi di lire, di cui 7.650 riguardanti l'IVA e 4.937 gli altri tributi indiretti. Ad oggi non sono disponibili i dati definitivi per quanto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

attiene al 1988, come è ovvio e comprensibile.

Devo tuttavia sottolineare che non si tratta di cifre dell'ordine di grandezza di 20.000 o 25.000 miliardi, come è stato indicato (in tal caso ovviamente la cifra sarebbe preoccupante) ma di somme molto contenute. Tutto fa ritenere che probabilmente il *trend* sia analogo a quello dell'anno precedente, in cui gli arretrati ammontavano a circa 11.000 miliardi, con un aggravio quindi di circa mille miliardi. Non sono in condizioni di affermare che l'ulteriore aggravio è di tale entità, ma presumibilmente non ci si è discostati da questa media.

Vorrei altresì aggiungere, per quanto riguarda la riduzione a 6 mesi del termine di 9 mesi contenuto nel testo originario del decreto-legge n. 526 (alla quale il Governo si è opposto nella consapevolezza che tale diminuzione comporterà difficoltà obiettive), che l'esecutivo ha comunque accolto lo spirito della modifica della Commissione finanze, che ha reintrodotto il termine inizialmente previsto nel decreto (cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 1). Si è voluto contribuire ad accelerare i tempi per l'attuazione della riforma, e il Governo è consapevole che anche tale modifica costituisce un ulteriore stimolo.

Vorrei da ultimo riferirmi ad una necessità della quale l'Assemblea dovrà farsi carico. In questi giorni è in discussione al Senato l'attribuzione al sistema esattoriale di altri compiti. Certamente la norma di salvaguardia contenuta nel decreto-legge, in esame, che limita al 5 per cento le oscillazioni, deve tener conto in qualche modo dei nuovi compiti. Desidero quindi rassicurare il relatore che il Governo non proporrà emendamenti tendenti ad allargare l'ambito di quelli che egli ha definito «buchi neri». Certamente bisognerà invece tener conto non soltanto delle necessità delle zone realmente terremotate ed alluvionate, ma anche — come credo sia giusto — di questi nuovi compiti che vengono affidati al sistema esattoriale.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione: la scelta della proroga di un anno è una scelta ragionevole in termini di con-

creta possibilità di affrontare le tante e complesse scadenze che il delicato sistema comporta e per evitare la duplicazione di obblighi di contabilizzazione, come quelle della resa dei conti giudiziari, della predisposizione dei bilanci separati e degli adempimenti connessi. Vi è anche la preoccupazione di evitare un'altra duplicazione di compiti alle ragionerie provinciali e alla Corte dei conti.

In conclusione, senza nulla togliere alle responsabilità attribuibili al Governo per qualche ritardo, credo si debba riconoscere che vi sono delle ragioni obiettive alla base di questa richiesta di proroga e che comunque siamo di fronte ad una materia complessa. Il differimento dei termini si rende quindi necessario, ma nella certezza, nella convinzione e nella volontà (che è innanzitutto del Governo) che esso sia l'ultimo e che possa essere attuata questa importante riforma.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e una mozione.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 25 gennaio 1989, alle 15.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione delle mozioni Minucci ed altri (n. 1-00112); Mellini ed altri (n. 1-00206); Pazzaglia ed altri (n. 1-00220) e Guidetti Serra ed altri (n. 1-00227) concernenti i problemi della giustizia.*

3. — *Seguito della discussione del progetto di legge:*

S. 38-526. — Senatori SAPORITO ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (2645).

— *Relatore: Alberini.*

La seduta termina alle 19,40.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta scritta Pietrini n. 4-10850 del 16 gennaio 1989 in interrogazione a risposta orale n. 3-01427;

interrogazione con risposta scritta Russo Spena n. 4-10679 del 10 gennaio 1989 in interrogazione a risposta orale n. 3-01428;

interrogazione con risposta orale Ferrari Wilmo n. 3-00882 del 9 giugno 1988 in interrogazione a risposta scritta n. 4-11041.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

DOTT. CESARE BRUNELLI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA**

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZiate**

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VII Commissione,
premessò che

da diverse realtà scolastiche giunge la segnalazione della mancata autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di posti di sostegno pur in presenza di inserimento di bambini portatori di *handicap* con certificazione delle competenti USL;

che tali situazioni più volte segnalate anche tramite interrogazioni parlamentari non hanno avuto, nella gran parte dei casi, soluzione positiva;

considerato che

nel corrente anno scolastico, per mancanza di assegnazione di insegnanti di sostegno, numerosi bambini non possono essere scolarizzati particolarmente nella scuola materna statale con evidente lesione di un diritto costituzionale (si citano come esempi il provveditorato di Pesaro-Urbino, direzioni didattiche di Cartoceto, Sartana, Pergola ove per la mancata autorizzazione di posti di sostegno istituiti provvisoriamente nell'organico di fatto per la scuola materna statale, c'è un solo insegnante di sostegno per 5 bambini portatori di *handicap* diversi inseriti in 3 scuole diverse in comuni diversi - il provveditorato di Forlì, direzione didattica 7° circolo di Cesena ove nelle scuole materne di Ronta e Bagnile sono iscritti rispettivamente 2 e 1 bambino portatori di *handicap* certificati dalla USL su tre sezioni con 25 alunni ciascuna senza neppure un insegnante di sostegno);

rilevato altresì

che diffuso è il disagio anche negli altri ordini di scuola per l'insufficienza

degli insegnanti di sostegno nonché per le modalità del loro utilizzo,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento nel più breve tempo possibile sulla situazione relativa all'inserimento degli alunni portatori di *handicap* in ogni ordine di scuola;

ad adottare immediati provvedimenti perché siano garantite le risorse organiche necessarie all'inserimento di tutti i bambini portatori di *handicap* che, pur avendo fatto regolare domanda di iscrizione, non sono ancora stati inseriti per mancanza di sostegno particolarmente nella scuola materna.

(7-00226) « Masini, Dignani Grimaldi, Colombini, Pacetti, Soave, Brescia ».

La IX Commissione,
premessò che

il 23 luglio è entrato in vigore il decreto n. 284 - decreto per la riduzione dei limiti di velocità - che si era reso necessario per l'andamento preoccupante del numero di incidenti, morti e feriti, come evidenziato dalla seguente tabella:

**NUMERO EFFETTIVO DI MORTI
PER INCIDENTI STRADALI
(Valori assoluti)**

Anni	N. effettivo di morti per incidenti stradali
1981	10.450
1982	9.968
1983	9.918
1984	9.202
1985	9.130 (1)
1986	9.379 (1)
1987	9.237 (2)

(1) Dati provvisori (ISTAT).

(2) Valore stimato (elaborazione ISPES).

Fonte: ISTAT.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

pur essendo in lentissima diminuzione, tali cifre restano estremamente gravi; inoltre nel primo trimestre 1988 vi era stata una preoccupante inversione di tendenza;

il « decreto Ferri » in vigore dal 24 luglio all'11 settembre riduceva sulle autostrade a 110 chilometri all'ora e sulle strade statali, provinciali e comunali a 90 chilometri all'ora il limite massimo di velocità;

l'effetto è stato estremamente positivo sia come presa di coscienza civile della gravità del fenomeno e delle responsabilità soggettive ed anche da un punto di vista concreto, con l'effettiva diminuzione del numero di morti e feriti;

il decreto ha avuto effetti positivi anche nel campo del risparmio sociale ed economico con la diminuzione di incidenti, morti e feriti, e da una stima prudenziale dell'Ispes è stato calcolato un risparmio economico oscillante tra i 30 e i 40 miliardi;

inoltre i limiti di velocità hanno favorito un risparmio energetico valutato dai dati di circolazione IRI-ITALSTAT intorno all'ordine dei 45 miliardi;

anche da un punto di vista ambientale si sono avuti effetti positivi con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico e della combustione che contribuisce in misura considerevole al fenomeno dell'effetto serra;

allo scadere di questo decreto sperimentale il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dei trasporti, ha emesso un nuovo decreto che modifica i limiti di velocità, prevedendo due regimi differenziati (110/130 chilometri all'ora) a seconda del periodo di circolazione e 90 chilometri all'ora per le strade statali, provinciali e comunali;

questo nuovo decreto ha di fatto alzato i limiti nonostante i dati positivi della sperimentazione estiva. Infatti oggi auto che prima potevano viaggiare a 100/110 chilometri all'ora sono autorizzate a

viaggiare a 130 chilometri all'ora e spesso in condizioni di profonda insicurezza, vicino o eguale alla massima velocità omologata, e rappresentano una quota consistente delle auto in circolazione;

pur restando la velocità una causa forte di incidentalità certamente non ne rappresenta l'unica motivazione e urgono interventi globali di controllo e prevenzione;

i dati di fine anno 1988, grazie alla riduzione dei limiti di velocità, hanno confermato un calo significativo del numero di morti e feriti;

impegna il Governo:

1) a realizzare, secondo le indicazioni del piano generale dei trasporti, completamente disattese, un sistema di mobilità, limitando il trasporto su gomma ed incentivando quello ferroviario e pubblico;

2) a presentare entro tre mesi il disegno di legge di riforma del codice della strada, con particolare riferimento alla sicurezza e anche alla protezione dei pedoni e dei ciclisti;

3) ad incentivare il sistema di controlli, tali da garantire il rispetto dei limiti di velocità, potenziando, con uomini e mezzi, i sistemi mobili e fissi di rilevamento della velocità;

4) a differenziare i limiti di velocità in rapporto alla cilindrata dei mezzi, comunque entro il tetto massimo di 110 chilometri all'ora;

5) a rendere immediatamente obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sulle auto su cui sono già installate;

6) a riformare il sistema, il periodo e il metodo di revisione dei mezzi, la cui inadeguatezza è tra le cause che provocano incidenti;

7) ad adottare strumenti idonei per il rilievo delle prove alcolometriche;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

8) ad incentivare la ricerca scientifica e a promuovere un'adeguata legislazione per favorire mezzi di circolazione a minor impatto ambientale, compresi quelli ad energia solare;

9) a vietare alle case automobilistiche ed alle riviste di settore di pubbliciz-

zare le vetture attraverso riferimenti, anche indiretti alla velocità.

(7-00227) « Donati, Mattioli, Scalia, Cima, Filippini Rosa, Andreis, Boato, Bassi Montanari, Procacci, Salvoldi, Lanzinger, Ceruti, Grosso ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

REBECCHI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

i lavoratori delle fabbriche Catam di Gottolengo (Brescia), Edera di Cologne (Brescia), Simon Athis di Orzinuovi (Brescia), Fasoli e Taffi di Isorella (Brescia), Solettificio Verolese di Verolanuova (Brescia), Basic Sport Wear di Cadignano di Verolanuova (Brescia), tramite le organizzazioni sindacali locali, hanno ormai da diversi mesi, avanzato richiesta di « d.s. », rientrando, tutte queste aziende che hanno cessato l'attività, nei casi di crisi economica, settoriale o territoriale;

le pratiche sono bloccate al Ministero del lavoro dopo l'approvazione della legge n. 160 del 23 marzo 1988;

il ministro è stato richiesto formalmente dagli uffici interessati di produrre un chiarimento definitivo circa l'applicazione del trattamento di « d.s. » con riferimento alle crisi economiche di settore e territoriale a dette situazioni;

in attesa di detto chiarimento, tutto è bloccato, ormai da molti mesi, con grande disagio e nocumento per i lavoratori interessati —:

che cosa intende fare il ministro per rimuovere rapidamente tale situazione che vede coinvolte centinaia di persone, in molti casi senza alcun altro reddito.

(5-01190)

SAPIO, MAMMONE E TESTA ENRICO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il comune di San Biagio Saracinisco, come si apprende dai giornali nel gennaio

1988 avrebbe incaricato la SIR (Società di imprese riunite) di effettuare uno studio del territorio per la eventuale installazione di un centro di smaltimento di rifiuti urbani e speciali;

la SIR, avvalendosi della consulenza di un'apposita commissione, presieduta dal professor Ugo D'Arca, direttore dell'istituto d'igiene dell'università « La Sapienza » di Roma avrebbe individuata come zona idonea per l'installazione di un impianto di smaltimento, tramite incenerimento per rifiuti solidi urbani e speciali, l'altipiano « il Gallo »;

il progetto di inceneritore a tre linee di alimentazione per i rifiuti ospedalieri, per i rifiuti industriali e per quelli liquidi, prevede un impianto in grado di bruciare fino a 1.600 gradi una quantità di rifiuti di 15.000 tonnellate all'anno;

un tale impianto sarebbe in grado quindi di smaltire tutti i rifiuti ospedalieri prodotti dal bacino n. 2, secondo quanto deliberato nel piano di smaltimento rifiuti della regione Lazio, e stimati pari a 5.000 tonnellate ed i rifiuti solidi speciali quali residui derivanti dalle lavorazioni industriali;

la USL FR/8 di Atina avrebbe già espresso il proprio parere favorevole;

la notizia della costruzione di un tale tipo di impianto sull'altipiano de « il Gallo » a 950 metri di altezza, sulla catena della Mainarde, ai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, sta destando vivissima preoccupazione tra le popolazioni insediate sul territorio, per l'assoluta mancanza di garanzia sia sui sistemi di trattamento che sulle scelte tecnologiche di tali impianti, i quali per la mancanza di adeguate normative non eliminano i pericoli di emissione di fumi, di polveri e di liquidi —:

quali iniziative il ministro intenda assumere per bloccare una tale proposta avulsa dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti ed in contrasto con la legge n. 475 del 1988 che avvia il programma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento;

se non ritenga di dover immediatamente impedire che si mettano in cantiere iniziative in contrasto con i vincoli di salvaguardia e di tutela previsti dal decreto Galasso;

quali iniziative intende assumere per evitare che si continuino ad ipotizzare

aggressioni ai beni paesaggistici e naturalistici del Parco Nazionale d'Abruzzo;

se non ritenga necessario dover impartire alla regione Lazio disposizioni, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine al severo controllo sulle scelte dei siti per l'impianto di smaltimento dei rifiuti, che non possono essere affidate ad amministratori attivati magari dal solo miraggio degli affari. (5-01191)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MACERATINI. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

da moltissimi mesi lo storico orologio del municipio di Palombara risultava inspiegabilmente fermo;

dopo essere stato sottoposto ad una accurata revisione (costata parecchi milioni al comune) tutti i cittadini si aspettavano che da un momento all'altro l'orologio avrebbe ripreso a funzionare regolarmente;

tali legittime aspettative sono andate purtroppo deluse perché non si riesce ad incaricare un addetto che provveda giornalmente a ricaricare il congegno —:

quali passi il Governo intende urgentemente assumere presso l'amministrazione comunale competente affinché l'orologio di Palombara torni al più presto ad essere il tradizionale punto di riferimento cronologico per tutti i palombaresi.

(4-11034)

MACERATINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi sta diventando per San Felice Circeo un problema di drammatica attualità;

a tutt'oggi gli appena sei operai addetti non riescono in nessuna maniera a svolgere efficientemente l'enorme mole di lavoro (circa 150-200 quintali di rifiuti al giorno);

in ogni caso gli abitanti di San Felice Circeo sono stanchi di dover convivere con cumuli di sacchetti di plastica per le strade e altri rifiuti maleodoranti

che spesso finiscono fuori dai cassonetti (anche essi insufficienti) —:

quali iniziative intendano urgentemente assumere nell'ambito delle proprie competenze istituzionali perché si metta la parola fine a questo incivile ed indecoroso stato di cose che non costituisce certo un degno biglietto da visita per la città pontina che si appresta nella prossima estate ad ospitare migliaia di villeggianti. (4-11035)

MACERATINI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

si fa sempre più urgente la necessità di intervenire radicalmente per il recupero della chiesa della Madonna della Pietà a Bassano Romano (VT);

tale struttura nel corso degli anni è andata deteriorandosi per le continue infiltrazioni che ne hanno gravemente danneggiato le strutture portanti;

per salvare dalla rovina questo importante monumento risulta assolutamente necessario il rifacimento del tetto che rischia di crollare da un momento all'altro —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere — eventualmente con l'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali — affinché la chiesa in questione sia adeguatamente tutelata e salvaguardata. (4-11036)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che i centocinquanta cittadini di Frosinone abitanti nella zona di collegamento tra le vie Cavani e Selva Casilina stanno vivacemente protestando nei confronti della amministrazione comunale per le difficilissime condizioni in cui sono costretti a vivere;

la strada in questione versa in condizione di grave abbandono perché il comune ha pensato bene (dal 1980 a oggi)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

di disattendere tutti gli opportuni stanziamenti di spesa per renderla perlomeno agibile;

anche per la tanto promessa rete fognante nulla o quasi è stato fatto —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere per far sì che i cittadini della zona in questione non siano totalmente e colpevolmente dimenticati dalla pubblica amministrazione. (4-11037)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere premesso che:

la decisione presa dall'amministrazione comunale di Anzio (Roma) di spostare il mercato settimanale a via Fanciulla d'Anzio sta suscitando aspre polemiche;

il mercato di Anzio fa parte ormai della tradizione della città e gli interessi che gravitano intorno ad esso sono molteplici;

tra l'altro tale nuova ubicazione del mercato creerebbe non poche difficoltà al traffico cittadino (soprattutto agli operatori portuali) —:

quali iniziative ritenga di poter urgentemente assumere affinché l'amministrazione comunale sia indotta a valutare in maniera più approfondita gli effettivi miglioramenti (se di miglioramenti si tratta) che Anzio potrebbe trarre dallo spostamento del mercato. (4-11038)

FINI, MACERATINI, RAUTI E CARADONNA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero del lavoro e previdenza sociale ha condotto un'indagine negli stabilimenti di produzione automobilistica della FIAT, al fine di accertare la fondatezza delle accuse di comportamento antisindacale e la conseguente violazione dei diritti dei lavoratori dipendenti delle aziende di quel gruppo;

le risultanze dell'indagine sembrano essere state favorevoli alla FIAT;

tale indagine ha coinvolto anche lo stabilimento laziale di Piedimonte San Germano;

in quest'ultimo, nonostante le dichiarazioni del ministro del lavoro Formica, si disattendono importanti normative previste da accordi aziendali e dallo stesso contratto nazionale di lavoro, con particolare riferimento all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni.

In riferimento anche ai gravi incidenti occorsi ai lavoratori di quello stabilimento, l'azienda, a precise e circostanziate richieste d'incontro da parte della CISNAL metalmeccanici, al fine di conoscere e verificare quale politica perseguisse per la salvaguardia della salute dei lavoratori, ha dato negativo riscontro;

considerato che il sindacato non riesce a sapere se quei lavoratori sono dotati del libretto sanitario e di rischio e se lo stesso viene aggiornato con tutti i dati relativi al loro stato di salute;

il registro dei dati biostatistici, dove debbono essere riportati tutti i dati relativi allo stato di salute dei lavoratori, reparto per reparto, i dati particolareggiati delle visite mediche periodiche e degli esami eseguiti, le assenze dal lavoro, gli infortuni, le malattie e le loro cause, è ugualmente inaccessibile ai rappresentanti dei lavoratori della CISNAL, in quanto l'azienda si rifiuta d'incontrarsi e parlare sull'argomento;

i ritmi di lavoro sono fortemente aumentati pretendendosi dagli addetti, con ipotetici tempi standard, un maggior numero di operazioni con tempi di lavoro sempre più accelerati;

a fronte di una maggiore produzione c'è stata una riduzione di circa 3.500 lavoratori (dai 10.000 del 1980 ai 6.500 attuali) con conseguente aumento del carico di lavoro —:

quali iniziative il Governo intenda assumere perché cessino immediatamente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

sia gli atteggiamenti discriminatori verso la CISNAL sia, soprattutto, le misure che riducono o annullano elementari diritti dei lavoratori dipendenti dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano. (4-11039)

CIMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso

che i detenuti della 5^a sezione del blocco A della casa circondariale di Torino « Le Vallette » hanno sollevato il problema delle loro condizioni di detenzione e di salute con una lettera, del 24 dicembre 1988, indirizzata al gruppo consiliare Lista verde del comune di Torino e, per conoscenza, tra gli altri, al Ministro di grazia e giustizia e al Direttore generale degli IIPP;

che i detenuti firmatari sono sieropositivi in fase avanzata di sviluppo dell'infezione da immunodeficienza acquisita (AIDS);

che nella lettera citata si denunciano la completa mancanza di assistenza medica specialistica all'interno del carcere e l'assoluta mancanza di interventi medici mirati a prevenire l'insorgere delle infezioni;

che viene denunciata l'esclusione *a priori* da tutte le attività sociali in comune;

che dalla lettera risulta inoltre una intollerabile situazione di isolamento dovuta sia alla struttura carceraria sia alla condizione di emarginazione che si determina nei confronti degli altri detenuti a causa della paura e della diffidenza suscitata dalla sieropositività;

che tale situazione di isolamento è tanto più grave se si considera che si tratta di persone per cui l'evento-morte costituisce una presenza tangibile e costante —;

se ritenga urgentissimo intervenire per garantire un'assistenza sanitaria specialistica adeguata allo stadio della ma-

lattia e condizioni di socialità adeguate non solo a salvaguardare la dignità della persona, ma anche a consentire rapporti umani tali da fornire un valido sostegno psicologico a persone che altrimenti rischiano di « lasciarsi sopravvivere in attesa della morte ». (4-11040)

FERRARI WILMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda (Verona) è funzionante dall'anno scolastico 1986/87 l'istituto scolastico tecnico commerciale;

la sua nascita è dovuta all'improrogabile necessità sociale avvertita dalla popolazione dei comuni contigui che contano una popolazione di 70.000 abitanti e circa 6.000 studenti di scuola media superiore senza che vi siano sul luogo e nel distretto scolastico scuole pubbliche di tale indirizzo;

un gruppo di 40 famiglie si è fatto carico di realizzare l'iniziativa assumendo l'onere della gestione;

nell'anno scolastico 1986/87 a firma del ministro della pubblica istruzione *pro tempore* Falcucci, l'Istituto Benacus, dopo regolare domanda del 20 ottobre 1986, otteneva il riconoscimento legale delle classi 1° ITC e 1° liceo scientifico (decreti del 30 maggio 19 giugno 1987);

nell'anno scolastico 1987-88, l'istituto scolastico Benacus rivolgeva ulteriore domanda al Ministero al fine di ottenere il legale riconoscimento delle classi 2° ITC e 2° liceo scientifico;

nel contempo veniva operata una ristrutturazione completa dei locali, ultimata, come risulta dal certificato di abitabilità rilasciato dal Comune di Castelnuovo, il 20 gennaio 1988 con l'approntamento di 10 aule normali e 3 aule speciali (disegno, dattilografia e gabinetto scientifico) debitamente attrezzate;

tale ristrutturazione era altresì finalizzata ad ottenere l'estensione del ricono-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

scimento legale a tutte le classi del liceo scientifico e dell'istituto tecnico commerciale in conformità alla circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987, ed a tal fine è stata presentata regolare istanza entro il termine previsto dalla predetta circolare;

all'inizio dell'anno scolastico 1987/88 veniva ad assumere la presidenza dell'istituto il professor Giuseppe Pimazzoni, per circa 30 anni preside del liceo statale Messedaglia di Verona;

a seguito della domanda di legalizzazione delle classi seconde veniva effettuata visita ispettiva da parte del professor La Monica in data 19-20 gennaio 1988;

tale visita dava, inaspettatamente, esito negativo tant'è che il ministro della pubblica istruzione, con decreto in data 23 maggio 1988 ha respinto l'istanza di riconoscimento.

Considerate le motivazioni addotte per negare il riconoscimento, che appaiono all'interrogante non corrispondenti alla realtà delle cose;

lo sdegno per la decisione assunta da parte delle famiglie e la dura contestazione ai rilievi mossi da parte degli operatori scolastici;

che la decisione assunta dal Ministero non appare improntata ad uno spirito costruttivo, rivolto più a prescrivere gli adeguamenti necessari, che a negare il mantenimento di una iniziativa assolutamente positiva, sorta per dare risposta concreta ad una esigenza ampiamente sentita;

sussiste diffusa la sensazione che la visita ispettiva abbia risentito di preconcetti, rivolta più a mettere in luce le carenze che gli aspetti positivi -:

quali siano i motivi che hanno condotto all'emanazione del decreto ministeriale negativo del riconoscimento e se non ritenga di valutare, in tempi ristrettissimi, l'opportunità di un riesame delle decisioni assunte in modo da consentire

alle famiglie le necessarie determinazioni in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico. (4-11041)

PROCACCI E BASSI MONTANARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come riferisce una lettera al direttore pubblicata su *La Repubblica* del 14 ottobre 1988, un esponente del W.W.F. della Calabria ha denunciato la detenzione di tre cardellini — specie protetta da una legge dello Stato, la n. 968 del 1977 — dentro altrettante gabbie esposte nell'atrio del palazzo che ospita la prefettura e l'amministrazione provinciale di Cosenza;

nell'occasione il rappresentante locale del W.W.F. ha richiesto l'intervento della questura e poco dopo una volante della polizia si è fermata davanti alla prefettura, ma si è rifiutata di intervenire e addirittura si è limitata a registrare solo le generalità del denunciante;

la specie citata appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e la detenzione o uccisione di suoi esemplari è stata ripetutamente perseguita da vari pretori come furto aggravato ai danni dello Stato e ricettazione; sentenze che sono state riconfermate dalla Corte di Cassazione -:

quali iniziative intende assumere il Governo per debellare il fenomeno incontrollato della caccia di frodo e se non si ritiene opportuno aprire un'inchiesta sul comportamento degli agenti della questura di Cosenza. (4-11042)

RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO E CAPANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — circa l'invio di armi italiane in Sud Africa anche in epoca recente e dopo gli embarghi dell'ONU e tenendo presente le interrogazioni già presentate nelle scorse legislature e nella presente, nel gennaio 1981, n. 4-06295, da parte dell'on. Accame, in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

cui si chiede al Presidente del Consiglio di conoscere — premesso che in data 23 dicembre 1980 il sottosegretario di Stato *pro tempore* per gli affari esteri Gunnella, nel rispondere alla interrogazione 4-03124 sulla vendita delle armi al Sud Africa, con particolare riguardo ai cannoni OTO da 76/62, ha ancora una volta negato che tale cessione possa essere avvenuta assicurando testualmente che « le autorità italiane, conformemente a quanto deciso dalle competenti organizzazioni internazionali, non hanno in nessun caso autorizzato la esportazione di sistemi d'arma (come d'altro materiale militare) verso il Sud Africa », e ha negato conseguentemente sia la presenza in Italia, negli scorsi anni, di militari di quel paese per frequentare corsi di formazione e/o aggiornamento, sia l'interesse sudafricano verso il munizionamento da 76/62 — se il Governo fosse a conoscenza delle pubblicazioni tecniche ufficiali, sia italiane (quale l'*Almanacco navale* 1979, pag. 552) sia straniere (come il *Jane's* del 1979-80) dai quali risulta che navi di quel paese impostate intorno al 1976, sono armate con due cannoni da 76/62 compatti OTO-Melara, per cui è certo che il nostro paese ha esportato, tramite società e paesi « compiacenti », i suddetti armamenti. Nonché l'interrogazione del 1980 (3-01465) dell'on. Accame in cui si chiedeva al Presidente del Consiglio se, nonostante l'*embargo* dell'ONU, sono stati ventuti recentemente al Sud Africa cannoni OTO MELARA per armare le motosiluranti classe RESHEF dotate anche di missili GABRIEL. Per conoscere in particolare se rispondesse a verità quanto affermato in una corrispondenza di Julius Kroner da Pretoria (vedi *Interconair - Aviazione e Marina* - gennaio 1980): « Per i cannoni e per i *radar* di tiro e ricerca i dubbi erano ben fondati, dato che sono di costruzione italiana in buona parte. Era necessario aggirare in qualche modo l'*embargo* dato che neppure alcuni nostri amici italiani erano disposti a rischiare la reputazione e soprattutto i fulmini delle nazioni emergenti vendendoci direttamente i materiali. Ma si sa che nel com-

mercio vi sono infinite vie e così, grazie ad alcuni amici, le ditte italiane hanno potuto vendere i materiali che ci interessavano ad "alcuni intermediari" che ce li hanno poi trasferiti. Loro hanno venduto e noi abbiamo potenziato la marina. I cannoni di costruzione OTO MELARA ora armano le nostre motocannoniere classe RESHEF ». Per conoscere quali altre ditte oltre l'OTO MELARA hanno venduto materiali al Sud Africa. Per conoscere infine quali precise responsabilità si configurassero nel Comitato interministeriale che ha approvato le vendite, e in particolare, nei servizi segreti, evidentemente a conoscenza dei destinatari, che hanno autorizzato a conoscere l'esecuzione del contratto » (3-01465). Con varie interrogazioni della IX legislatura, tra cui quella degli on. Gorla e Ronchi in data 24 settembre 1985, n. 3-02114 si chiedeva al Presidente del Consiglio di conoscere — una risposta ai quesiti relativi alla vicenda dei tre carichi di armi italiane partite dal porto di Talamone e giunti in Sud Africa, denunciata nel numero di luglio della rivista *Nigrizia*, in seguito ad un processo svoltosi in Danimarca in cui è stato condannato l'armatore Peter Getterman — quali sono state le imprese italiane che hanno venduto i materiali bellici al Sud Africa nonostante l'*embargo*; per quali paesi è stata concessa la esportazione dal comitato che rilascia le licenze presso il Ministero del commercio con l'estero; nel caso che la licenza sia stata concessa per « paesi terzi » diversi dal Sud Africa, se i materiali sono giunti in questi paesi terzi e se era prevista la clausola *end use certificate*; nel caso i materiali siano pervenuti a paesi terzi prima della destinazione definitiva del Sud Africa, quali provvedimenti sono stati presi nei riguardi di questi paesi che non hanno rispettato la clausola di utilizzazione finale; sempre nell'ipotesi che i materiali sono approdati in un paese terzo con la clausola di non esportazione, se le rappresentanze diplomatiche e in particolare gli addetti militari di quei paesi si fossero accertati dell'arrivo del materiale bellico nel paese richiedente e della sua

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

presa a carico e quali provvedimenti sono stati presi nei riguardi di quelle autorità diplomatiche nel caso non abbiano verificato l'arrivo dei materiali *in loco*; nel caso che i materiali fossero pervenuti ai paesi terzi richiedenti per conto del Sud Africa, quali provvedimenti diplomatici fossero stati presi nei riguardi di questi paesi che si sono fatti semplici prestanome del Sud Africa esponendo l'Italia ad una violazione di embargo dell'ONU; come si sia verificato l'imbarco a Talamone, che cosa risulti in merito alle autorità preposte alla vigilanza: capitaneeria di porto, Guardia di finanza, carabinieri, e in particolare se nel porto di imbarco sono state eseguite tutte le verifiche previste e, in caso contrario, quali provvedimenti sono stati presi nei riguardi delle autorità preposte alla vigilanza; se la triplice operazione di invio di armi al Sud Africa si è svolta a completa insaputa dei nostri servizi segreti oppure se questi erano a conoscenza ma hanno coperto l'operazione; se la nostra rappresentanza diplomatica in Sud Africa era al corrente dell'invio di materiale bellico oppure è rimasta completamente all'oscuro di tutta la vicenda; in particolare, quali direttive vengono impartite agli addetti militari italiani che nel tempo sono venuti a svolgere sempre più un ruolo attivo a supporto dei mercanti di armi, anziché di controllo delle vendite stesse; infine quali atti fossero seguiti all'invio all'Italia da parte della Danimarca il 12 aprile 1984, delle conclusioni del processo svoltosi in Danimarca che ha messo in luce il persistente e incontrollato traffico di armi tra il nostro paese e il Sud Africa (3-02114). Con l'interrogazione Ronchi al Ministro della difesa (22 ottobre 1986, n. 4-17846) si chiedeva di conoscere se rispondesse a verità la fornitura di 4 aerei militari commissionati dal Sud Africa alla società Partenavia: esattamente 3 *Spartacus* da collegamento e un *Observer* da sorveglianza, notizia pubblicata sul periodico *Military Technology* nella sezione che si riferisce al Sud Africa e ripresa in Italia dall'agenzia *Punto Critico* (4-17846); nella attuale legislatura sono state presentate interrogazioni dai deputati Ronchi

(9 giugno 1988 3-00886) circa la vendita di aerei Aermacchi al Sud Africa e la intervista di Elio Pagani a *Famiglia Cristiana* del febbraio 1988; e Russo Franco il 14 dicembre 1988 (3-01329) e il 7 marzo 1988 (4-05015) in merito al traffico di armi verso il Sud Africa in partenza da Talamone e al ruolo dei servizi segreti — quali responsabilità italiane siano state accertate in relazione alle violazioni dei deliberati dell'ONU. (4-11043)

PARLATO, MANNA E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Napoli ha deciso di affidare a talune agenzie per il recapito postale la consegna di oltre 50.000 stampe giacenti presso l'ufficio pacchi di Corso Meridionale; in conseguenza di tale decisione è da registrarsi la decisa presa di posizione del sindacato autonomo di categoria che ha proclamato lo stato di agitazione della categoria denunciando all'autorità giudiziaria l'enormità della decisione dell'amministrazione quando — a dire dello stesso sindacato — il servizio in questione veniva svolto con la massima puntualità e funzionalità per cui risulterebbe davvero inconcepibile l'affidamento al privato del servizio in questione; gli stessi lavoratori del settore denunciano inoltre la messa a disposizione di personale di agenzie private della pubblica amministrazione postale con l'incarico di predisporre la ripartizione delle stampe da avviare alla distribuzione tramite agenzia; l'intero costo della decisione comporterebbe l'esborso di circa 1.800 lire per oggetto recapitato —:

se risulti rispondente a verità l'incredibile notizia di fonte sindacale e, nel caso, come essa si giustifichi e quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per adottarsi onde far rientrare la decisione e far risparmiare alle poste italiane l'ennesimo episodio di ridicolaggine oltre che il programmato sperpero che si intende conoscere nei dettagli. (4-11044)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che:

il dottor Luciano Giomi è (o quanto meno era fino a poco tempo fa) dirigente del Ministero del tesoro, ed è stato nominato anni fa revisore dei conti del CNR, in rappresentanza del dicastero di appartenenza;

il Giomi in costanza del rapporto di controllo sull'operato dell'ente, è stato nominato per disposizione del presidente del CNR Rossi Bernardi, rappresentante dell'ente controllato nel consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Siena ed in una commissione del CNR per rapporti culturali con varie istituzioni universitarie;

il Giomi per lungo periodo di tempo è stato collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile alle dipendenze del fratello Alessandro (prefetto di prima classe e suo superiore gerarchico);

l'anzidetto Luciano Giomi, dopo la cessazione dell'incarico di revisore del CNR, è stato nominato, sempre per personale disposizione del Rossi Bernardi, presidente di una commissione concorsuale a posti di assistente amministrativo e componente la commissione tecnico-giuridica, organo quest'ultimo che nel prosieguo di tempo avrà commissione anche di operazioni immobiliari su cui il consiglio dei revisori si è espresso all'epoca —:

1) quale sia l'attuale posizione di impiego e qualifica del Giomi citato in una pubblicazione curata dal CNR come dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) se l'autorità ministeriale da cui il Giomi dipende non intenda revocare le autorizzazioni a far parte di organismi in rappresentanza del CNR che peraltro

hanno sede lontana da quella di servizio come nel caso dell'ateneo senese;

3) se il ministro della pubblica istruzione non intenda revocare la nomina del Giomi, nell'ambito del comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali, atteso che il predetto funzionario sembra avere come unico (o comunque « valido ») titolo di merito quello di essere presidente di un'associazione privata per studi sull'archeologia e niente altro. Ad avviso dell'interrogante le nomine del Giomi non rappresenterebbero altro che un premio del presidente del CNR Rossi Bernardi e del direttore generale Colle per quanto espletato e non espletato dal predetto funzionario quale revisore dei conti del CNR. In specie, sembra all'interrogante che il Giomi fosse l'unico revisore presente alla seduta del consiglio di amministrazione che nel mese di aprile 1987 ha approvato l'assunzione della signorina Vanna Galli, segretaria particolare del Colle. Sembra altresì che soltanto dopo alcuni mesi il presidente del collegio (con sede di servizio in Cagliari, pertanto spesso assente da Roma) si sia accorto di tale assunzione chiedendo il riesame della delibera al consiglio di amministrazione;

4) se infine, il ministro vigilante voglia trasmettere l'elenco dei verbali del collegio dei revisori dei conti del CNR durante la permanenza del Giomi, indicando altresì, sia pure in modo sommario, il contenuto e le posizioni assunte dai vari componenti il collegio sulle questioni all'ordine del giorno. (4-11045)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero della difesa — direzione generale di commissariato II reparto IV divisione — ha bandito la gara per la provvista di quintali 60.000 di carne bovina congelata, disossata in tagli anatomici, suddivisa in 10 lotti da 60 quintali ciascuno;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

la ditta Vincenzo Di Gennaro di Napoli ha prodotto regolare istanza di partecipazione alla stessa e - pur fornendo idonea documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria prevista dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, oltreché le analoghe forniture effettuate a diversi Enti pubblici - è stata esclusa per una del tutto presunta ed inesistente « insufficiente potenzialità »;

nel bando di gara, pubblicato in diversi giornali, non risulta menzionata la riserva di legge del 30 per cento per le imprese aventi stabilimenti operanti nel meridione d'Italia, *ex lege* n. 64 del 1986;

le aziende aggiudicatarie di tale fornitura risulterebbero essere sempre le stesse ed il sistema adottato per l'istanza ad essere invitati a partecipare ed il meccanismo per la produzione delle offerte, favoriscono gli accordi tra determinate aziende, sempre le stesse, costituendo turbative d'asta -;

se risponda a verità il fatto che le aziende aggiudicatarie della fornitura in questione siano effettivamente da anni sempre le stesse e, nel caso, quali siano le garanzie e potenzialità che esse assicurano per essere sempre preferite ad altre;

in base a quali criteri è accertata la potenzialità, capacità tecnica e finanziaria delle ditte che inviano istanza di partecipazione e perché è utilizzato questo metodo dell'istanza per essere invitate a partecipare e quindi a produrre offerte;

quali siano i motivi precisi dell'esclusione della ditta Vincenzo Di Gennaro di Napoli, atteso il suo volume di affari, gli importanti contratti di forniture in corso, la rilevante sua clientela, la lettera di garanzia di apertura di credito specifico a firma della Cassa di Risparmio di Roma;

se risponda a verità il fatto che le carni bovine congelate possono essere acquistate annualmente dal Ministero sulla base di un contingente previsto da regola-

mento CEE (GATT) per favorire l'acquisto da paesi terzi, non utilizzabile per vendite di enti pubblici e che consente al Ministero di evitare di « doverne acquistare » in parte da privati al prezzo di mercato, dopo che gli stessi se ne sono approvvigionati a prezzi di favore;

quali concrete iniziative voglia assumere il ministro urgentemente sia in proposito che per le questioni più generali che riguardano il pubblico interesse. (4-11046)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri della sanità, per gli affari sociali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che:

moltissimi cittadini di Napoli e provincia, si servono del « telefono azzurro » una lodevole iniziativa volta ad aiutare i minori vittime di maltrattamenti, per segnalare migliaia di fatti gravissimi ai danni dei minori; tale iniziativa che, di fatto, surroga in parte le carenze al riguardo dei servizi pubblici che non riescono ad intervenire efficacemente o ad offrire l'adeguata assistenza, sta per cessare per mancanza di fondi, e tra le famiglie, gli operatori, gli stessi magistrati minorili si è diffuso allarme e preoccupazione per l'imminente fine di una nobile iniziativa che ha contribuito a risolvere diversi casi di emarginazioni, maltrattamenti e mancanza di assistenza dei minori;

i consiglieri provinciali missini Bruno Esposito e Antonio De Marco hanno, con un'interrogazione del 2 gennaio 1989, sollecitato urgenti provvedimenti al riguardo all'assessore provinciale all'assistenza -;

quali iniziative urgenti intendano assumere nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per salvare il « telefono azzurro », iniziativa degna di lode che in un contesto sociale precario e disgregato come quello di Napoli e provincia, è di una utilità estrema. (4-11047)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali urgenti e drastici provvedimenti voglia assumere per porre fine agli scandalosi, continui abusi della amministrazione provinciale di Napoli (ufficialmente in crisi dopo l'arresto dell'assessore provinciale socialista Bertone a causa dei suoi presunti contatti con la malavita nella zona di Torre Annunziata allorché era sindaco di tale cittadina) la quale ha approvato, tra Natale e Capodanno, circa 400 delibere con i poteri del consiglio, moltissime « con immediata esecuzione », dilapidando, tra l'altro, centinaia di milioni in una miriade di contributi « a pioggia » ad una infinità di sigle pressoché sconosciute, insieme ad una serie di interventi per svariati miliardi dei quali mai si è discusso in Commissione ed in Consiglio ed i cui contorni già sembrano per molti versi oscuri ed allucinanti, confermando l'affarismo che la contraddistingue nell'operare con metodi camorristici, in dispregio di leggi e di qualsiasi norma elementare di correttezza politica ed istituzionale come peraltro è ben noto ai prefetti di Napoli succedutisi negli ultimi anni ma che non hanno saputo, voluto o potuto opporsi.

(4-11048)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto dell'interrogazione n. 4-13033 presentata in data 15 gennaio 1986 e della risposta del ministro dell'interno del 13 ottobre 1986 nonché del nuovo atto ispettivo del 24 novembre 1988 n. 4-10018, atti tutti relativi alla sempre sconcertante vicenda del mercato rionale sito alla via Venezia Giulia, nel quartiere di Fuorigrotta —:

se consti, come è deducibile dai verbali del consiglio circoscrizionale di Fuorigrotta del 15 gennaio 1988 che contrariamente a quanto affermato nella citata

risposta del ministro dell'interno in data 13 ottobre 1986, risulta:

1) che siano stati presentati esposti e denunce (alla procura della Repubblica ed ai pretori De Marco e Febraro) e che mentre (nel 1986) erano in corso le procedure per ottenere i finanziamenti necessari per la riattazione del mercato distrutto, il consiglio circoscrizionale di Fuorigrotta deliberava di non dare più seguito ai lavori (lievitati ad un importo di 737 milioni) in vista di un non meglio definito cambio di destinazione della struttura che può nascondere preoccupanti tentativi di speculazione;

2) che l'unico gruppo consiliare ad opporsi allo stravolgimento dell'opera sia stato quello del gruppo del MSI il quale, a mezzo del consigliere Lidio Aramu, presentò una relazione alternativa in vista di una definitiva sistemazione di tutto il copioso ambulato, abusivo e non, presente sul territorio del quartiere, ed anche in vista dei vantaggi del servizio che la struttura commerciale potrebbe dare all'utenza, oggi molto male servita in zona —:

quali siano le risultanze dei procedimenti giudiziari aperti in ordine alla singolare vicenda di vandalismo e di sperperi;

quale sia lo stato della pratica in ordine alla assunzione del mutuo presso la Cassa depositi e prestiti;

quali siano le ultime decisioni del complesso « apparato » amministrativo comunale, circoscrizioni comprese, dato che come ha denunciato anche il consigliere comunale del MSI Marcello Tagliatela « non risulta dopo quasi dieci anni che sia stata ancora imboccata la strada definitiva per dare una qualunque soluzione al problema mentre l'area risulta abbandonata e non ancora realizzati né i lavori per il ripristino del centro commerciale né la fantomatica struttura alternativa a conferma ulteriore dello sfascio che contraddistingue l'amministrazione comunale di Napoli e circoscrizionale di Fuorigrotta »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

quali responsabilità siano state individuate e colpite nell'intera sconcertante vicenda. (4-11049)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

nella provincia di Napoli risultano operanti aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato che forniscono moltissime imprese edili, le quali confezionano il prodotto con sabbia non conforme alla legge (regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, decreto ministeriale 16 giugno 1976 allegato 1 prescrizioni norme UNI 7163 aprile 1971), per la granulometria e per l'eccesso di contenuto di sali marini e sostanze organiche;

tali aziende utilizzerebbero, anziché sabbia di acqua dolce o di cave pietrose, sabbia salmastra prelevata dal litorale Flegreo tra Fusaro ed il Lago Patria (sconvolto dalla sottrazione di sabbia) e, tra l'altro, non « trattano » tale sabbia per ridurre la concentrazione di sali ed eliminarne i residui organici;

la granulometria di suddetta sabbia marina è inferiore a quella prevista per il confezionamento del calcestruzzo, giacché i granuli sono composti anche da pomice, lapilli, gusci di telline, conchiglie, crostacei, alghe e affini. Ciò rende le strutture sostenute col calcestruzzo più permeabili a gas e umidità, più fragili e meno compatte;

l'alta concentrazione di cloruri, solfati e bromuri contenuti nella sabbia di estrazione marina causa la corrosione del ferro del cemento armato, minando la stabilità e la sicurezza di edifici e costruzioni varie;

le aziende in questione realizzano colossali affari, giacché la sabbia salmastra costa un terzo di quella di fiume o cava pietrosa ed inoltre il calcestruzzo che ne deriva ha presa più rapida e

quindi è molto usato da abusivi che hanno fretta di realizzare i manufatti al più presto e che lo pagano anche a prezzi esorbitanti —:

quali iniziative urgenti intendano assumere per quanto di competenza per porre fine a questa losca e lucrosa attività che danneggia i produttori di calcestruzzo onesti, le imprese edili clienti delle aziende in questione e rappresenta un attentato alla sicurezza e stabilità dei manufatti con calcestruzzo confezionato con sabbia salmastra;

se non ritengano di promuovere al riguardo, le indagini tecniche e giudiziarie del caso per accertare responsabilità, illeciti, abusi e soprattutto pericoli derivanti alla pubblica incolumità da opere edilizie più esposte alla corrosione dell'armatura a causa dell'uso di calcestruzzo realizzato come qui è stato denunciato;

che destino abbiano avuto le diverse denunce alla magistratura presentate al riguardo da titolari di imprese edili danneggiate dalle forniture di calcestruzzo confezionato con sabbia salmastra ed in particolare quella attivata dal dottor Leonello Marcheggiani, imprenditore edile, con denuncia 9 gennaio 1986 nei confronti della CALCOBIT SpA di Casoria e della CECA SpA di Napoli. (4-11050)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto dell'interrogazione 20 dicembre 1983, n. 4-01986 con la quale, nel quadro dell'allora emergente (ed ora da lungo tempo consolidata necessità) di dar luogo ad « una biennale d'arte mediterranea e meridionale » anche allo scopo di valorizzare il notevole potenziale artistico, nel senso più lato del termine, esistente a Napoli e nel Mezzogiorno e largamente ignorato dalla metodologia clientelare di chi « occupa » le istituzioni nonché avuto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

riguardo al comunicato del ministro per i beni culturali ed ambientali apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1983 e con il quale si dava notizia che a seguito di decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1982 e 31 marzo 1983 era stato « istituito ed integrato un comitato nazionale per individuare, programmare ed attuare, previ appositi studi e ricerche, iniziative e manifestazioni culturali, nazionali ed internazionali, costituenti una rassegna mediterranea delle arti, delle scienze e delle lettere » comunicandone la pletorica composizione (61 nominativi), l'articolazione in due gruppi di lavoro (per le proposte di carattere scientifico-culturale per la elaborazione del programma e per la verifica di fattibilità delle proposte nonché per indirizzare l'attuazione del programma) avvalendosi della collaborazione del Formez a carico del bilancio di questo, assumendo l'on. Vincenzo Scotti la presidenza e con essa le funzioni di rappresentante esterno della « Rassegna Mediterranea » e di relatore alle sedute plenarie del comitato e fissando il predetto decreto altresì l'articolazione del comitato e la istituzione di sedi decentrate rispetto a quella di Roma, in Napoli (Castel dell'Ovo), Palermo (Palazzo d'Orleans), e Bari (Castello Svevo) dove appositi uffici di segreteria avrebbero utilizzato personale messo a disposizione dagli organi decentrati del Ministero per i beni culturali ed ambientali, delle regioni, degli enti locali e del Formez mentre attività ordinarie e programmate sarebbero state finanziate con contributi del Ministero per i beni culturali ed ambientali, del dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle regioni, dei comuni, e degli altri enti facenti parte del comitato nazionale e comunque interessati, precisandosi anche in detta risposta che, al momento, non era prevista retribuzione alcuna per la partecipazione ai lavori del comitato che comunque entro il 31 marzo 1985 avrebbe concluso i suoi lavori —:

poiché nulla è ulteriormente trapeolato in ordine alle attività svolte dal comitato in parola pur essendo decorsi

quasi cinque anni dalla risposta al detto atto ispettivo e quasi quattro anni dal termine previsto per la conclusione dei lavori, a quali conclusioni precise esso comitato sia giunto;

se sia stata decisa poi la remunerazione della partecipazione ai lavori del comitato, in quale misura in caso affermativo, e singolarmente per quale entità sia stata erogata ai membri del comitato;

quante persone, da quali enti, e presso quali uffici del comitato nazionale siano state distaccate;

quali oneri abbiano sopportato i Ministeri, le regioni, gli enti locali cui avrebbe fatto carico l'iniziativa;

quale sia comunque il bilancio della stessa ed i costi ed il bilancio sia dell'organizzazione centrale che di quelle periferiche;

il Formez quali attività in concreto abbia svolto e quanto abbia, e per quale voci, speso;

per quali ragioni, dopo tanti anni, ancora non sia stato realizzato uno solo dei cinque programmi indicati nella risposta al detto atto ispettivo né alcun altro di quelli che pur avrebbero dovuto essere elaborati per raggiungere gli scopi istitutivi del comitato e della rassegna;

quando il comitato nazionale abbia concluso i suoi lavori e se si disponga di una relazione completa delle conclusioni alle quali è giunto;

se il secondo gruppo di lavoro che avrebbe dovuto « indirizzare l'attuazione dei programmi » sia ancora in vita e perché non ne dia segno. (4-11051)

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

con contratto dell'11 novembre 1982 il comune di Montecorvino Pugliano ha dato in concessione per un quinquennio alla ditta Troisi Filippo il servizio di ge-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

stione di una cava adibita a discarica di rifiuti solidi urbani sita in località Colle Barone;

la superficie prescelta ed indicata dall'amministrazione comunale era di mq 2080, per una volumetria di circa 30.000 mc, come da rilievo tacheometrico approvato con la deliberazione n. 309 del 14 settembre 1979 della Giunta Municipale;

l'originaria autorizzazione prefettizia n. 590/3 del 5 luglio 1980 riguardava detta area con prescrizioni ad essa specificatamente inerenti;

le proroghe regionali semestrali hanno fatto sempre riferimento a quella localizzazione come risultante dall'autorizzazione prefettizia stessa;

l'area a suo tempo individuata ed il volume indicato originariamente risultano saturi;

successivamente la ditta Troisi ha presentato progetti di ampliamento su zone limitrofe con richiesta di concessione edilizia per la necessaria sistemazione dell'area;

tali richieste sono state respinte dall'amministrazione con diniego di concessione ed impugnate dalla ditta Troisi con ricorso al TAR;

non è stata rilasciata ulteriore autorizzazione regionale anche su aree diverse da quella ormai satura;

la ditta Troisi, essendo satura la zona autorizzata originariamente, utilizza una diversa zona limitrofa per attività estrattiva e per la discarica dei rifiuti solidi urbani, per una superficie di oltre 9000 mq;

tale servizio viene svolto per comuni diversi dal comune di Montecorvino Pugliano che provvede direttamente con propri mezzi alla discarica dei rifiuti solidi urbani altrove;

l'attività in corso, implicando trasformazioni edilizie ed urbanistiche, priva di qualsiasi autorizzazione o concessione da parte degli organi competenti, si pone

in contrasto con la destinazione del Piano Regolatore Generale, che non consente né prevede la gestione di alcuna discarica, e compromette la destinazione agricola della zona confinante, che interessa decine di piccoli coltivatori, con nefaste conseguenze per la produzione;

l'attività di discarica della ditta Troisi non può ulteriormente esercitarsi nella zona in quanto sottoposta a vincolo idrogeologico;

in data 1 aprile 1988 l'USL n. 54 di Battipaglia ha effettuato un'indagine dalla quale è risultato che: a) essendo enorme il quantitativo dei rifiuti solidi urbani depositato di giorno e di notte, è praticamente impossibile eseguire una copertura ed un controllo adeguati dei rifiuti; ne deriva che la carica batterica che il terreno e l'aria devono sopportare non è proporzionata alle effettive possibilità dell'ambiente; b) non esiste alcuna recinzione alla suddetta discarica per cui l'accesso è permesso a tutti gli animali; c) non esiste un canale di guardia sul bordo superiore dell'area, per cui le acque piovane confluiscono nella confinante cava adibita ad estrazione e lavorazione di materiale sabbioso calcareo e fuoriescono a valle, dove, frammiste a materiale in decomposizione dei rifiuti, vengono convogliate in una fossa a cielo aperto, rappresentando quindi ulteriore aggravio alla situazione ambientale; d) la discarica è di forma semicircolare, ha tre pareti naturali, mentre la quarta è inesistente; i rifiuti, non trovando ostacolo precipitano a valle lungo la parete scoscesa, dove non esiste possibilità di ricoprirli; e) la discarica manca di un fondo argilloso, né i rifiuti vengono ricoperti; f) la discarica, autorizzata per la sola raccolta di rifiuti solidi urbani, viene utilizzata anche per rifiuti speciali; pertanto, a giudizio del relatore, la discarica non presenta i requisiti igienico-sanitari a suo tempo richiesti dalla Commissione Regionale e dal prefetto di Salerno;

dalla relazione suddetta risulta inoltre che a meno di un chilometro sono ubicate una scuola elementare, una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

scuola materna e civili abitazioni, le quali sono invase d'aria maleodorante che provoca quotidiano e notevole disagio per i bambini e gli abitanti; è anche ipotizzabile l'inquinamento delle falde acquifere a causa della discarica;

in seguito agli accertamenti effettuati, oltre che dalla USL, dal Comando dei Vigili Urbani di Montecorvino Pugliano, il comune di Montecorvino Pugliano ha emesso un'ordinanza con la quale si imponeva la chiusura della discarica e di procedere alla copertura dei rifiuti giacenti con almeno 30 cm di terreno compatto;

in data 1 agosto 1988 il comune di Montecorvino Pugliano ha ordinato l'immediata sospensione dell'attività di occupazione dell'area interessata dalla discarica;

in data 28 novembre 1988 il comune di Montecorvino Pugliano ha emesso un'ordinanza per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, da attuarsi mediante la rimozione, a cure e spese della ditta Troisi, dei rifiuti solidi urbani depositati senza previa autorizzazione ed adeguamento della zona e senza la declaratoria di idoneità dell'area, in località Colle Barone;

detta ordinanza impone inoltre il divieto di alterare lo stato dei luoghi con ulteriore utilizzazione della zona destinata a cava di estrazione, quale discarica non autorizzata;

un'ordinanza formalmente analoga alle precedenti è stata emessa in data 13 dicembre 1988;

tali ordinanze sono tuttora disattese, nonostante la gravità della situazione —:

se non intendano intervenire, per quanto di competenza, disponendo l'immediata sospensione dell'attività della discarica e il ripristino dei luoghi e delle condizioni igienico-sanitarie previste, attualmente insoddisfacenti;

se risulta che la Magistratura sia intervenuta nei confronti di Filippo Troisi,

titolare dell'omonima ditta, e se sia stato dato seguito alla sentenza penale per il mancato rispetto delle normative allo smaltimento dei rifiuti.

se il ministro dell'ambiente non ritenga opportuno procedere ad una valutazione del danno economico subito dalle circa 1.000 persone residenti nell'area della frazione di S. Vito, attigua alla discarica, le quali svolgono attività relative allo sfruttamento agricolo del terreno; danno conseguente oltre che ad una diminuzione del raccolto dovuta al materiale alcalino (proveniente dalla discarica) contenuto nell'acqua usata per l'irrigazione, al deprezzamento subito dai prodotti della zona. (4-11052)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro.* — Per conoscere — avuto riguardo alla interrogazione n. 4-01167 dell'11 settembre 1987 ed alla risposta del 14 gennaio 1988 (protocollo n. 1270.GAB.LEG.) —:

quale esito abbiano avuto i procedimenti giudiziari relativi alla Gnutti Tekmes SpA « per irregolarità commesse ai danni della CASMEZ in relazione alle agevolazioni erogate » (violazione agli articoli 110 e 640 capoverso n. 1 del codice penale) per « alcuni macchinari acquistati usati ma fatturati come "nuovi di fabbrica" all'atto dell'acquisto, condizione, necessaria per poter godere delle agevolazioni di legge » ed in relazione ai quali procedimenti il commissario di Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno si costituì parte civile nel procedimento penale;

se sia stato incassato l'importo di lire 866.376.000 erogato dalla « CASMEZ » oltre alla somma — la cui entità si intende conoscere — costituita dagli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della restituzione con capitalizzazione composta annua dopo che era stato revocato al 5 febbraio 1986 il provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

dato che nel novembre 1985 i periti accertarono che l'importo degli investimenti fissi accertati a consuntivo, ai quali sarebbe stato necessario limitare il finanziamento, era pari a lire 2.227.104.000 come mai il Banco di Napoli ritenne a suo tempo che il totale degli investimenti fissi finanziabili ammontasse a lire 3.318.000.000 (ed a lire 4.108.000.000 quello della totalità degli investimenti finanziabili) mentre la CASMEZ deliberò un contributo in conto capitale di lire 1.149.650.000 sulle spese ritenute (erroneamente) provvisoriamente ammissibili di lire 3.165.500.000 e (su cui erogò, con qualche sprovvedutezza, accenti per lire 866.376.000) ed un contributo in conto interessi di lire 1.897.215.000 sul finanziamento agevolabile di lire 1.482.000.000 su cui (fortunatamente) nulla fu erogato;

quale sia stata la perdita secca registrata dal Banco di Napoli per finanziamenti concessi con qualche superficialità alla Gnutti Tekmes se esso Banco di Napoli abbia iniziato e concluso il recupero delle somme autonomamente concesse;

se l'esperienza sia servita, sia alla CASMEZ ed all'Agenzia che le è succeduta per evitare che le erogazioni dei contribuenti in conto capitale avvenissero ed avvengano senza acquisire documentazione di spesa e senza disporre specifici sopralluoghi presso gli stabilimenti;

se, nel caso *de quo*, sia stato mai aperto, ed in caso negativo perché, stanti le evidenti responsabilità del Banco di Napoli, un qualche contenzioso tra la CASMEZ ed il detto istituto bancario.

(4-11053)

TEODORI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a) il 28 febbraio 1989 si svolgerà il processo a carico di tre redattori del settimanale viterbese *Sottovoce*, imputati di diffamazione nei confronti dell'ex sindaco di Viterbo Rodolfo Gigli;

b) gli articoli incriminati, oltre a riportare passi di una precedente sentenza della Corte di appello di Roma e il testo di una interrogazione parlamentare, tendevano a sollevare dubbi sulla regolarità di un appalto dei servizi di illuminazione di Viterbo alla ditta ICEM di Palermo;

c) nella specie, i redattori e il settimanale denunciavano da tempo irregolarità tanto nelle modalità di presentazione dell'offerta, quanto nell'esecuzione dei lavori che risultarono non collaudabili in quanto pericolosi per l'incolumità pubblica, quanto ancora nel ritardo con cui la relazione della Commissione di collaudo fu resa pubblica;

d) la ditta ICEM risulta esser stata a più riprese oggetto di indagine da parte della magistratura, della commissione antimafia e della stampa, per le sue probabili connessioni con il potere mafioso, tornato alla ribalta dopo l'omicidio dell'ex sindaco di Palermo Insalaco;

e) il Gigli in sede processuale dichiarava che la ditta ICEM gli era stata segnalata da un suo collega di partito;

f) già in precedenti cause per diffamazione promosse dal Gigli nei confronti dei redattori del settimanale *Sottovoce*, sia il tribunale di Viterbo (in data 14 ottobre 1986), sia la Corte di appello di Roma (in data 18 gennaio 1988), non hanno ritenuto di mettere in discussione la liceità degli articoli allora incriminati, là dove riferivano la critica alla gestione politico-amministrativa del comune e della provincia di Viterbo, e la denuncia delle collusioni con la mafia siciliana, in particolare in relazione allo svolgimento della vicenda ICEM;

g) Rodolfo Gigli riveste cariche di rilievo istituzionale, essendo consigliere regionale alla regione Lazio, nel cui contesto ha anche ricoperto diverse volte incarichi di assessorato;

h) in proposito, sono state già presentate (in data 23 febbraio 1988, n. 4-04690; in data 8 marzo 1988, n. 4-05038)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

due interrogazioni parlamentari che non hanno ricevuto risposta —:

1) se risulti che siano state avviate indagini giudiziarie in merito ai fatti in questione e, in caso affermativo, quali esiti abbiano avuto;

2) se non ritengano i Ministri interrogati essere di loro competenza promuovere iniziative affinché siano ufficialmente chiarite, con tutti gli eventuali effetti di legge conseguenti, le circostanze riportate in premessa. (4-11054)

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se siano a conoscenza che in una memoria difensiva presentata dall'Avvocatura di Stato il 16 maggio 1987 e depositata presso il TAR del Lazio avverso ai ricorsi 834/84 e 654/86 si afferma che: « È da tempo diventata luogo comune l'affermazione che i giudizi di avanzamento a scelta assoluta non consentono di attribuire al possesso di ottime notazioni caratteristiche e a benemerienze acquisite documentate il carattere di presupposto autonomamente sufficiente per l'attribuzione di più elevato punteggio, dovendo altresì la commissione *de quo* apprezzare l'ufficiale in funzione di giudizi squisitamente di valore, in effetti *intuitum personae*;

dunque se la valutazione del personale militare anche di alto grado (quindi con gravi riflessi) è effettuata nel massimo « libero arbitrio » cioè affidata all'*intuitum personae* ovviamente soggettivo e indiscriminato non tenendo quindi conto di tutti i documenti caratteristici raccolti negli anni che dovrebbero costituire la base obbiettiva di valutazione. Da notare che questi giudizi vengono addirittura quantificati numericamente con precisione fino al terzo decimale. Tale minuziosissima valutazione quantitativa risulterebbe così totalmente inutile venendo scavalcata da un giudizio qualitativo affidato all'intuito;

se è per via di questo metro di giudizio che una valanga di ufficiali iscritti alla P2 e ad altre logge massoniche segrete che hanno prestato due giuramenti altrettanto impegnativi, uno alla Repubblica e l'altro al Gran Maestro hanno potuto raggiungere i massimi vertici delle Forze armate e dei Servizi segreti;

quali valutazioni ritengono di dare circa la gravissima affermazione dell'Avvocatura di Stato con cui si ribalta ogni criterio oggettivo di valutazione;

se il Presidente del Consiglio, massima autorità preposta alla sicurezza non intende costituire urgentemente una commissione di inchiesta per conoscere in base a quali criteri procedono le commissioni di avanzamento, quale valore viene attribuito agli specchi caratteristici, alla quantificazione dei dati e quanta al libero arbitrio dell'*intuitum personae*;

se è stata condotta a termine l'analisi dell'elenco degli ufficiali iscritti alle logge segrete che continuano con doppio giuramento a prestare regolarmente servizio. L'elenco fu presentato al Governo nella scorsa legislatura dall'onorevole Guido Pollice. (4-11055)

ARNABOLDI, RUSSO SPENA E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

l'ufficio del Personale della Banca Popolare di Sondrio, appreso da un quotidiano nazionale (*La Repubblica*) della adesione del signor Massimo Mariotti (dipendente della Banca presso la sede di Milano) ad un appello che invitava personalità della cultura, lavoratori e cittadini a dichiarare la propria scelta omosessuale, inviava al signor Mariotti una prima lettera (in data 6 luglio '88) in cui si suggeriva: « ...nel reciproco interesse, di astenersi dall'assumere atteggiamenti che possono nuocere, direttamente o indirettamente, al buon nome di questa azienda bancaria che le dà occupazione »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

il signor Mariotti in risposta (lettera del 14 luglio '88) sottolineava che le contestazioni avanzategli erano in contraddizione col precetto di cui all'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori;

avendo riconosciuto il signor Mariotti in una fotografia riprodotta dal quotidiano *La Repubblica* (9-10 ottobre) in occasione di una manifestazione, l'ufficio del personale inviava al dipendente una ulteriore lettera (17 ottobre '88) in cui si affermava che il comportamento «...comporta ovviamente gravissimo danno a questo Istituto, particolarmente in relazione ai rapporti che scaturiscono con il pubblico in funzione delle mansioni svolte»;

dopo incontri tra rappresentanti della Banca Popolare di Sondrio, il rappresentante del sindacato provinciale della F.A.B.I. di Milano e il signor Mariotti, non ritenendo valide le argomentazioni del signor Mariotti (essere dipendente della Banca Popolare di Sondrio non può discriminare in alcun modo l'impegno politico e sociale di un cittadino), l'ufficio del personale inviava un'ultima perentoria lettera (21 novembre '88) in cui si comunica che dal 23 novembre «...viene inflitta sanzione disciplinare di 5 giorni di calendario di sospensione dal servizio e dalla retribuzione...» —:

se il Ministro ritiene ammissibile il comportamento e l'azione della Banca Popolare di Sondrio che viola apertamente i più elementari diritti costituzionali di ogni cittadino della nostra Repubblica;

se ritiene lecito che l'assunzione o il mantenimento del posto di lavoro debba essere vincolato e discriminato sulla base delle convinzioni e scelte politiche, culturali e personali del lavoratore, come si evidenzia con chiarezza in questo caso, poiché il signor Mariotti, nell'esplicazione della sua attività di lavoro presso la Banca Popolare di Sondrio, ha sempre rispettato tutti gli obblighi di legge e di contratto e mai, in tal senso, gli è stato contestato alcunché. (4-11056)

VESCE, MELLINI E AGLIETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è stato dato il via allo smantellamento della colonia penale dell'Asinara ed è stato predisposto il trasferimento dei primi gruppi di detenuti;

nel contempo è stata istituita una nuova sezione di internamento sempre all'Asinara per detenuti sardi, proposta a suo tempo dal magistrato di sorveglianza per evitare che i sottoposti a misure di sicurezza andassero a finire lontano dalla loro terra;

nelle altre colonie penali sarde sono ristretti solo detenuti condannati a piccole pene, mentre all'Asinara anche coloro che scontavano lunghe pene potevano usufruire di condizioni più favorevoli, all'aria aperta, impegnandosi in lavori di natura agro-pastorale che meglio si adattavano alle stesse origini di questi detenuti;

i progetti di costruzione di una nuova colonia penale in provincia di Sassari sono ancora al livello delle buone intenzioni e che di conseguenza i detenuti dell'Asinara rischiano di essere trasferiti in colonie penali fuori dal territorio sardo o in carceri dove sarà impedita la vita all'aperto e le attività di lavoro svolte sino ad adesso, creando sicuramente condizioni disagiate e bloccando i processi di reinserimento sociale che in molti casi si stavano verificando;

nel mese di dicembre è stato chiuso, senza che fosse pronta alcuna valida alternativa, contro il parere dei detenuti e del personale civile e militare, il carcere di Alghero, trasferendo tra l'altro detenuti che sul luogo stavano per usufruire del regime di semilibertà e che hanno visto nelle nuove destinazioni, tale possibilità loro negata;

in Sardegna, mentre vengono chiusi carceri che presentano alcuni aspetti positivi, altri come il Buoncammino a Cagliari, il San Sebastiano a Sassari o

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

quello di Tempio che hanno strutture di tipo mediovale, vengono lasciati aperti —:

1) con quali criteri sono state scelte le carceri da chiudere in Sardegna e se è prevalsa la volontà di usufruire di strutture più funzionali o se, invece, le scelte sono state dettate da interessi turistici e speculativi;

2) in ogni caso se oltre alla preoccupazione di completare il trasferimento nel momento in cui sarà approvata e perfezionata la destinazione a parco dell'Asinara, vi è altrettanto impegno a bloccare il trasferimento dei detenuti almeno finché non si trovino delle strutture alternative già pronte, funzionali e capaci di preservare la natura agro-pastorale del lavoro, fino ad adesso, svolto all'interno della colonia penale dell'Asinara da chi vi era ristretto. (4-11057)

VESCE, AGLIETTA, RUTELLI E CALDERISI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1986 n. 106, veniva annunciato il referendum popolare abrogativo del comma b) dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 856, relativo alla norma che consentiva all'Enel di partecipare, in altri paesi, alla realizzazione e all'esercizio di centrali nucleari, come il reattore al plutonio « Super-Phoenix »;

l'8 novembre 1987 si svolgevano le operazioni di votazione del referendum stesso ed il 71,8 per cento dei votanti si esprimeva per l'abolizione delle norme sopracitate;

a tutt'oggi l'Enel partecipa ancora con la quota del 33 per cento al progetto del reattore sperimentale al plutonio « Super-Phoenix » —:

i motivi che inducono il Governo a procrastinare tale accordo e se lo stesso non debba ritenersi annullato dall'esito referendario. (4-11058)

RONCHI, GUIDETTI SERRA E VESCE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 23 novembre 1988 si ordina la chiusura e la conseguente soppressione del carcere di Vigevano;

negli ultimi anni tale istituto è stato completamente risanato, ponendo a disposizione dei detenuti strutture e quindi vivibilità nettamente superiori a quella di altri istituti penitenziari che pur restano operanti;

le strutture operative hanno sempre consentito e consentono la rapida evasione delle richieste delle misure alternative con tempi burocratici di gran lunga inferiori alla media;

la chiusura della casa circondariale di Vigevano evidenzerebbe ancor di più la mancata realizzazione degli articoli 14 e 28 della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 —:

se il ministro non ritenga dannoso chiudere istituti penitenziari dove l'attuazione della riforma penitenziaria e la sperimentazione hanno dato risultati positivi e in particolare la cui gestione è gradita ai detenuti e se non intenda pertanto rivedere la decisione della chiusura del carcere di Vigevano;

se esiste il piano generale riguardante l'assegnazione dei detenuti ai vari carceri, quali si intenda chiudere o no e le motivazioni delle decisioni. (4-11059)

VITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

la preoccupante situazione delle Ferrovie Calabro Lucane, dettagliata con la interrogazione n. 4-08342 del 19 settembre 1988, non ha ancora registrato segni risolutivi o di miglioramento;

anzi, in questi ultimi tempi ha subito ulteriori deterioramenti le cui cause, rilevate anche recentemente dalle organiz-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

zazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, sono da attribuire:

alla mancata attivazione a piena funzionalità del compartimento regionale di Basilicata;

alla permanenza delle competenze del personale e organizzative dei servizi ricadenti nel territorio di Basilicata al compartimento di Bari, nonostante l'avvenuta istituzione del compartimento di Basilicata;

ai ritardi nella realizzazione a Matera di tutti i servizi ed iniziative preannunciate dalla direzione centrale;

agli ingiustificati ritardi nella assunzione del personale ritenuto indispensabile per il funzionamento del compartimento di Basilicata e nella nomina di un direttore con sede in Matera;

ai mancati provvedimenti per l'incattivazione e l'ammodernamento dei servizi automobilistici per Bari e Valle del Basento che consentano un più puntuale e maggiore soddisfacimento delle esigenze e richieste dell'utenza;

le citate organizzazioni sindacali hanno preannunciato lo stato di agitazione di tutto il personale della Ferrovia Calabro Lucana di Basilicata —:

se non intenda intervenire con sollecitudine per la definizione delle questioni a tutt'oggi irrisolte a sostegno di una lotta sacrosanta tendente, tra l'altro, a conferire dignità ed autonomia ad una regione che troppo spesso è stata e rimane tuttora colonia alle dipendenze di regioni limitrofe. (4-11060)

ANDREIS E DONATI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Siracusa in comunicazione con gli organismi degli enti locali della regione Sicilia avrebbe rilevato concentrazioni di idrogeno solforato (H₂S) superiore ai limiti secondo la tabella *ex* articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 322 del 1971 nelle aree industriali di San Cusmano, Ciapi e Melilli tra il 20 gennaio e il 29 marzo 1987;

l'area in questione è, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349 del 1986, riconosciuta a elevato « rischio di crisi ambientale » per la concentrazione di aziende industriali;

risale al 1978-1979 il rilevamento dei primi valori superiori ai limiti di H₂S misurati dall'istituto di igiene dell'università di Catania nella zona industriale in località prossime al gruppo Esso in seguito alla richiesta-denuncia dei lavoratori Enel *ex* Tifeo;

nel maggio 1981 l'Istituto superiore di sanità riscontra H₂S di sicura origine industriale, in misura notevole, in un'area ancora più vasta comprendente Augusta, Melilli, Bondifé, Priolo e Belvedere;

anche la rete fissa di rilevamento dell'amministrazione provinciale all'inizio della sua attivazione aveva registrato certe concentrazioni di H₂S;

la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa nella seduta del 23 aprile 1987 delibera di affidare la questione all'esame del gruppo di lavoro « Emissioni », il quale procede al confronto dei dati meteorologici con l'analisi dell'andamento delle rilevazioni della rete H₂S ed ai sopralluoghi delle aziende petrolchimiche delle aree colpite senza giungere a significativi risultati;

la relazione conclusiva della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente del 29 marzo 1988 risulta insufficiente per l'analisi dei fattori tecnici e per l'individuazione delle cause che hanno determinato l'emissione di H₂S dalle aziende industriali —:

se il ministro non intende ordinare un sopralluogo dei carabinieri del NOE (nucleo operativo ecologico);

se non ritiene di poter intervenire presso la commissione provinciale affinché sia svolta una più corretta e valida utilizzazione dei dati di rilevamento al fine di una migliore valutazione dei para-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

metri di inquinamento per l'individuazione delle fonti del fenomeno;

se non ritiene di poter intervenire presso la regione Sicilia perché prenda i provvedimenti conseguenti al riconoscimento dell'area in questione, quale area a « rischio di crisi ambientale ». (4-11061)

DE LORENZO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che è stato recentemente soppresso l'ufficio di collocamento di Cittanova (Reggio Calabria) e che questo fatto ha determinato disagi ed inquietudine in una zona dove la disoccupazione rappresenta una piaga gravissima —:

per quale motivo si sia operata tale scelta e se non ritenga opportuno revocarla. (4-11062)

DE LORENZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che è stato recentemente soppresso il carcere giudiziario di Cittanova (Reggio Calabria) —:

se tale soppressione rientra in un piano di riordinamento delle strutture carcerarie nella regione ed in tale caso da quali strutture è stato sostituito, oppure in caso contrario, chiede di sapere quali siano i motivi che hanno portato a tale decisione ministeriale. (4-11063)

CIMA. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a Rivalta Scrivia, frazione di Tortona (Alessandria), sono stoccati circa 30.000 fusti di rifiuti tossici e nocivi provenienti dalle discariche abusive scoperte nel 1986 nel tortonese e che, di questi, circa 10.000 sono stoccati a cielo aperto;

oltre ad essere diventata un deposito di rifiuti industriali, Rivalta Scrivia è solo parzialmente servita da un acque-

dotto e, contemporaneamente, ha i pozzi inquinati dai nitrati, è sprovvista di rete fognaria e non è stata raggiunta dalla metanizzazione pur trovandosi al centro del triangolo industriale;

a Carbonara Scrivia, alle porte di Tortona, risulta vi siano attualmente ancora 20.000 metri cubi di sostanze tossiche in vasche scavate sulle sponde del torrente Scrivia;

ai problemi citati si è aggiunto quello del centro prove e ricerche che la società Pirelli Pneumatici intende realizzare e che prevede la costruzione di sette piste, di cui sei per le prove e una di servizio, sulla sponda sinistra del torrente Scrivia, nei pressi dell'autostrada Milano-Genova;

l'area interessata dal progetto è soggetta ai vincoli posti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è stata riconosciuta di particolare interesse pubblico dal decreto ministeriale 8 giugno 1973;

nel referendum svoltosi nel luglio 1988 i cittadini delle frazioni di Rivalta Scrivia e di Bettole si sono espressi a stragrande maggioranza contro la progettata costruzione del centro prove e ricerche;

anche la Consulta ambientale del comune di Tortona si è espressa contro questo impianto, caldeggiato dalla giunta comunale in accordo con la Pirelli, che comporterebbe cementificazione ed inquinamento atmosferico in un'area in cui da tempo si chiede di istituire un parco fluviale;

sono in atto tentativi per ottenere dalla regione Piemonte il superamento del vincolo del 1973;

le associazioni ecologiste, Movimento verde tortonese, Italia Nostra e WWF tortonese si sono rivolte al Presidente della Repubblica per segnalare la gravità della situazione della loro zona sia per quanto riguarda i rifiuti tossici e nocivi, sia per quanto riguarda la questione dell'impianto Pirelli;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

quanto precede è già stato oggetto di interrogazione rivolta dall'interrogante al ministro dell'ambiente in data 18 aprile 1988 e registrata con il numero 5-00633;

i quesiti posti con la citata interrogazione restano tuttora aperti e in attesa di risposte concrete -:

se esiste e, in caso affermativo qual è, il piano per lo smaltimento dei rifiuti stoccati e per la bonifica delle aree interessate, con particolare riferimento ai tempi, alla destinazione finale ed ai costi, per porre fine ad una situazione che, a tre anni dalla scoperta delle discariche abusive, non è più tollerabile;

quali sono le ragioni di tempi così lunghi di stoccaggio e quali garanzie di sicurezza vi sono rispetto ai rischi determinati dall'esistenza delle vasche sulle sponde del torrente e dalla possibile corrosione dei fusti, in particolare di quelli conservati a cielo aperto;

se l'incarico dello smaltimento è affidato, come quello della prima fase, alla società Castalia;

se risponde al vero che i fusti stoccati a cielo aperto presentano segni di corrosione;

se sono stati individuati e perseguiti tutti i responsabili dello smaltimento abusivo dei rifiuti e se è stato chiesto il risarcimento del danno ambientale causato;

quali interventi concreti sono stati fatti, anche a seguito dell'interrogazione citata, in relazione alla questione del progettato impianto della Pirelli;

se intendono fornire alla popolazione interessata assicurazioni di interventi concreti volti alla salvaguardia dell'area in cui si chiede di istituire il parco fluviale e, in particolare, diretti al mantenimento dei vincoli esistenti e al blocco del progetto di cementificazione. (4-11064)

MANNA E PARLATO. — Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno. — Per sapere se qual-

cuno abbia mai informato i ministri interrogati che la famigerata Banca Popolare dell'Irpinia pratica, tra l'altro, anche l'usura, che è ancora reato previsto e punito dal codice penale vigente in tutta l'Italia compresa l'Irpinia: e lo pratica non già di soppiatto, profittando dei tentatori ritagli di tempo e di spazio concessile dalle altolocate protezioni e cointeresenze di cui risulta all'interrogante goda, ma, viceversa, alla luce del sole, imponendo, redigendo, sottoscrivendo e registrando davanti ad un notaio contratti usurari: contratti che certi suoi clienti, con l'acqua alla gola, finiscono per accettare. I casi di usura accertati dagli interroganti sono due: si riferiscono agli anni 1983 e 1984, sono camuffati da contratti di mutuo, risultano redatti nella sede della banca in questione e sottoscritti e registrati, a cura del dottor Domenico Sarno, notaio di Avellino con studio alla via Partenio, 33, dall'avvocato Ernesto Valentino nella qualità di presidente della famigerata intoccabile banca - cooperativa a responsabilità limitata - e dagli imprenditori (a corto di danaro e di protezione) Giuseppe Iapicca, di Mirabella Eclano, e Raffaele Rosario Porfido, di San Potito Ultra, procuratore speciale della moglie Emma Tortora, di Casamarciano.

In virtù del primo dei due contratti (contratto di mutuo n. 80011 di repertorio, n. 17068 di raccolta, stipulato il 4 luglio del 1983), la banda rappresentata dal Valentino consentì di dare a titolo di mutuo biennale a detto signor Iapicca (vecchia conoscenza delle ricostruzioni postsismiche irpine) la somma di lire due miliardi, al tasso di interesse del ventisei per cento ad anno: come dire ad un tasso doppio di quello corrente anche cinque anni fa; il mutuatario si impegnò a restituire all'usuraio - in due rate annuali scadenti il 4 luglio del 1984 e il 4 luglio del 1985 - la somma mutuata, i due miliardi di lire, e gli interessi estortigli: ottocentonove milioni, 911 mila e 504 lire; e per garantire gli obblighi assunti, ancora prima di ricevere i soldi, detto signor Iapicca concesse ipoteca a favore della banca mutuante sui beni immobili

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

di sua proprietà siti in Mirabella Eclano in località Passo Eclano Sant'Antonio; e, sempre prima di ottenere il danaro, provvede ad assicurare (presso l'agenzia della compagnia di assicurazione tenuta dalla figlia del Valentino: *more solito*) gli ipotecati immobili dal rischio di un possibile incendio: sottoscrisse, cioè, la polizza, e pagò il premio prim'ancora di firmare il contratto-capestro impostogli dalla « premiata » banca popolare.

Con l'altro contratto (di mutuo anch'esso: il n. 81489 di repertorio e n. 17809 di raccolta, stipulato, sempre nei locali della BPI e sempre a cura dello stesso notaio, il 7 dicembre del 1984), la banca concesse, a titolo di mutuo, stavolta quinquennale, al signor Raffaele Rosario Porfido, la somma di un miliardo e cinquecento milioni di lire al tasso di interesse del ventiquattro per cento (a « tangente agevolata », rispetto a quello subito dallo Iapicca) e sempre ad anno; il mutuatario si obbligò a restituire, entro cinque anni, il miliardo e mezzo di lire mutuato e gli interessi (cinquecentoottanta milioni, 116 mila e 880 lire) mediante il pagamento di sessanta comode rate consecutive, a partire dal 7 gennaio del 1985, di soli quarantatré milioni, 151 mila e 948 lire ciascuna; concesse ipoteca, ancora prima di ricevere una sola lira, a favore della banca presieduta dal Valentino, dei suoi beni immobili e di quelli della moglie Emma Tortora (un centinaio di vani costituenti una ventina di appartamenti prospicienti ed adiacenti il centralissimo corso Vittorio Emanuele di Avellino nonché numerosi vani terranei con interrati), e provvide, *illico et immediate*, anch'egli prima ancora di vedere un solo quattrino, ad assicurare — presumibilmente presso la solita compagnia valentiniana — il patrimonio concesso in ipoteca alla banca mutuante: sottoscrisse la polizza e pagò il premio.

Così stando le cose, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se le vittime dell'usura abbiano mai denunciato la Banca Popolare dell'Irpinia per essere stati costretti a sottoscrivere un contratto-capestro;

2) se il signor Giuseppe Iapicca abbia onorato fino in fondo il suo contratto o lo abbia rinnovato (ancorché nessun rinnovo fosse stato previsto per iscritto), o se, non avendo potuto far fronte agli impegni estortigli, abbia finito per perdere la parte del suo patrimonio concessa in ipoteca alla banca mutuante; e, nel caso, da quale consigliere di amministrazione della citata banda detti beni ipotecati siano stati incamerati, e a quale prezzo;

3) se il signor Raffaele Rosario Porfido e la di lui consorte Emma Tortora abbiano pagato finora e stiano tuttora continuando a pagare regolarmente le comode rate previste dal contratto di mutuo ad usura sottoscritto dal Porfido procuratore speciale della Tortora, o non abbiano dovuto subire gli effetti disastrosi della clausola secondo cui (pagina 5, ultimo capoverso del loro contratto) il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe dato diritto alla banca mutuante « di chiedere la restituzione dell'intero importo del mutuo ancora dovuto in unica soluzione »;

4) se i ministri in epigrafe, ciascuno per la propria competenza, non ritengano di dover disporre, finalmente, tutte le indagini possibili al fine di accertare quante siano state, e quante e quali siano tuttora, le pratiche illecite nelle quali la Banca Popolare dell'Irpinia si è distinta e continua a distinguersi, ad avviso dell'interrogante, nel convincimento che le prestigiose taumaturgiche protezioni di cui ha sempre goduto le conferissero e le conferiscano il diritto di potersi sottrarre all'osservanza delle leggi dello Stato gettando nel terrore della rappresaglia non soltanto l'inerte e anonimo contraddittore, ma addirittura intimidendo l'autorità della giustizia: se è vero, ed è purtroppo vero, che finanche la sua incarnazione — il Procuratore della Repubblica di Avellino — di fronte al dilagare dei sospetti, tutti eloquentemente fondati, non ha mai ritenuto di procedere. (4-11065)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

MANNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della marina mercantile, della difesa, della sanità, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere —

premessò che il trasporto dell'acqua potabile nelle isole minori viene effettuato da armatori privati a mezzo di navi-cisterne con costi annui, a carico dello Stato, di alcune decine di miliardi di lire (il dissanguamento dell'erario è la conseguenza del pretestuoso diniego opposto dai dicasteri della difesa e della sanità a provvedere a questo tipo di operazioni);

constatato che da almeno vent'anni l'appalto per la quasi totalità di detti trasporti viene concesso all'armatore napoletano Domenico Ievoli il quale, già proprietario e amministratore unico della « Vir SpA » (società specializzata in evasioni fiscali e perciò incorsa in sanzioni e cessata), è attualmente amministratore unico di una « Vemar SpA » che ha sede in Roma, in via Nairobi 40, ed è proprietaria del cinquanta per cento di una « Armamento Enos SpA » di Marsala e del cinquanta per cento di una « Enomare SpA » di Mazara del Vallo (società che ha per presidente tale Mario Foraci, ed è costituita al cinquanta per cento da una « Vetur SpA » di Anzio, e da una « Marnavi SpA » che è l'ex « Vir SpA »);

e considerato che la « Vemar SpA » di cui è amministratore unico il pressoché esclusivista armatore napoletano Domenico Ievoli non ha navi-cisterne ma le prende a noleggio dalla « Vetur SpA » e dalla « Marnavi SpA », come dire l'ex « Vir SpA » —:

se i ministri competenti abbiano mai disposto l'esperimento di indagini dirette a verificare se siano fondate le voci secondo cui il citato armatore riuscirebbe ad ottenere l'esclusività o quasi degli appalti in questione corrispondendo a società armatoriali in grado di provvedere al trasporto dell'acqua potabile, e dunque ipoteticamente concorrenti della « Vemar SpA », fortissime tangenti che nei bilanci

propri e in quelli di esse sviate e tacitate società figurano poi come uscite (ed entrate) per noli di navi-cisterne che, in realtà, seppure si spostino dai propri porti, non si spostano certo per onorare gli impegni assunti dalla « Vemar SpA »;

quali inchieste abbiano mai competentemente ordinato allo scopo di assodare se risponda al vero che il citato armatore napoletano Domenico Ievoli, sottoposto a verifica della Guardia di finanza nel 1978 e denunciato per evasioni fiscali ammontanti ad alcuni miliardi di lire, riuscisse allora a farla franca con il fisco e con la giustizia grazie a « mance » competenti dispensate a dritta e a manca, e continui tuttora, nonostante tutto, a svolgere il suo lavoro, avendo cambiato il nome delle sue società « Ievomare », « Italmare », « Marittima Siciliana » e « Cisem » in « Marnavi », « Finsea », « Finnavi », eccetera, e godendo di protezioni autorevoli lautamente ricompensate. (4-11066)

ROMANI, PICCHETTI E GHEZZI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nello stabilimento della Pirelli di Tivoli (Roma) è in corso uno sciopero ad oltranza indetto dai 1200 lavoratori per protestare contro gravissime decisioni della direzione aziendale;

la situazione, già critica e tesa in tutti gli stabilimenti del gruppo Pirelli sul territorio nazionale, ha raggiunto livelli di tensione altissima a Tivoli a causa della richiesta della direzione di un aumento della produttività del 32 per cento, deciso unilateralmente dall'azienda, per i due reparti che producono pneumatici per autovetture e per mezzi agricoli;

tale richiesta, nonostante l'esplicita volontà del consiglio di fabbrica e delle organizzazioni sindacali di trattare, è stata imposta in spregio alle normali relazioni aziendali, in quanto giudicata dall'azienda punto irrinunciabile;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

il 13 gennaio 1989, giorno in cui i lavoratori hanno ricevuto la busta paga, l'azienda ha provveduto unilateralmente alla decurtazione degli stipendi di tutti coloro che non si sono « allineati » al nuovo ritmo;

tale irrigidimento fa seguito ad un uso dell'istituto della cassa integrazione a dir poco disinvolto che solo nel mese di dicembre è stata avviata per altri 20 (venti) lavoratori, oltre i 130 già collocati in cassa integrazione guadagni, ed al tentativo di portare il calendario lavorativo da 5 a 6 giorni settimanali, sventato dalla sentenza del pretore a cui era ricorso il sindacato;

nonostante i tentativi di mediazione svolti dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e dalla regione Lazio, continua a gravare sulle maestranze la prospettiva dei licenziamenti che, a parere dell'azienda, dovrebbero riguardare 750 operai in « esubero » solo nello stabilimento di Tivoli —

quali iniziative intendano assumere per ripristinare le condizioni di una normale contrattazione aziendale impedendo la drammatizzazione di un conflitto in cui migliaia di persone sono costrette a convivere con l'assurda pretesa di un aumento eccezionale di produttività in cambio della prospettiva del licenziamento. (4-11067)

VESCE, RUTELLI E FACCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Damian Dan, 21 anni, e Christian Morea, 23 anni, cittadini rumeni ed entrambi studenti universitari, attualmente a bordo della nave britannica « Botany Bay » attraccata da sabato scorso nel porto di Genova, hanno chiesto diritto d'asilo;

la Romania è uno dei paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono più gravi e ciò è dimostrato anche dalla

presa di distanza del governo rumeno dagli accordi sui diritti umani, firmati da 35 paesi nell'ambito del documento finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione Europea, svoltasi recentemente a Vienna —:

se non ritenga necessario concedere il diritto d'asilo ai due studenti rumeni, viste le irreparabili conseguenze alle quali andrebbero incontro nel caso di un ritorno in patria. (4-11068)

RABINO E PATRIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali iniziative urgenti si intendano porre in atto al fine di pervenire ad una interpretazione più estensiva all'articolo 9 della legge n. 38 del 23 febbraio 1978, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1978, di modifica al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 che prevede una riduzione del 50 per cento della sovrattassa *diesel* per furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo purché con portata non inferiore ai 6 quintali quando gli stessi appartengono ad una impresa e sono muniti di licenza di trasporto merci. Crediamo che l'interpretazione più estensiva in riferimento ai numerosi casi di imprese come quelle agricole e le associazioni costituite per scopi umanitari, per differenti motivi non iscritte alla camera di commercio, debba essere nel senso di far rientrare anche queste ultime nella casistica della riduzione della sovrattassa *diesel* citata in quanto assimilabili in tutto al senso di fondo della norma trattandosi di attività esclusivamente lavorativo-imprenditoriali o di interesse sociale. (4-11069)

VALENSISE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

nel giugno 1987 sulla strada statale n. 504 di Mormanno, nei pressi dell'abitato di Santa Domenica Talao (CS) cadeva un masso dal costone roccioso adiacente alla strada;

con ordinanza del prefetto di Cosenza veniva chiuso al transito di tutti i veicoli il tratto della strada statale n. 504 compreso tra le progressive chilometriche 32+000 e 36+200;

il divieto di transito veniva segnalato anche mediante cumuli di sabbia apposti, peraltro, su una sola carreggiata;

tuttavia, il traffico locale ha continuato a svolgersi, nonostante il divieto, mentre l'importante centro di Santa Domenica Talao rimaneva isolato dal traffico extraurbano;

la situazione di pregiudizio per la cittadinanza produceva proteste degli abitanti e interrogazioni al sindaco di Santa Domenica Talao da parte del consigliere di minoranza Giuseppe Antonio La Greca, del MSI-DN;

successivamente, l'ANAS approvava due perizie per il complessivo importo di 270 milioni per interventi sul tratto di strada interessato;

nonostante il vigore dell'ordinanza prefettizia di divieto del traffico, il traffico locale continuava a svolgersi con il passaggio, addirittura delle corse dell'autobus di linea della società SASMA e dello scuolabus, mentre, nella zona chiusa al traffico, veniva concessa dal comune una licenza per l'apertura di un ristorante;

i lavori disposti dall'ANAS si sono rivelati insufficienti, tanto è vero che un ulteriore masso, il 23 novembre 1988, ha sfondato la barriera di protezione in prossimità della stazione di servizio IP producendo danni all'impianto e ad un'autovettura ferma presso l'impianto medesimo;

il prefetto di Cosenza confermava la vigenza dell'ordinanza di divieto del traffico e si acuiva l'isolamento e il disagio degli abitanti di Santa Domenica Talao costretti a percorrere tortuose e malagevoli strade di campagna per raggiungere la strada statale litoranea n. 18 ed a subire, tra l'altro, la chiusura dell'unica stazione di servizio —:

quali misure urgenti siano state adottate o si intendano adottare per il ripristino della viabilità sulla ricordata strada statale n. 504 che è l'unica dorsale che collega la importante zona tirrenica di Praià a Mare, Scalea, Santa Domenica Talao, Papasidero alla zona di Pollino ed a Castrovillari;

se siano state accertate le responsabilità per lo scandaloso ritardo nel ripristino di una importante arteria stradale e nella esecuzione di interventi tanto costosi, quanto inidonei a proteggere la struttura viaria;

se esiste un programma di ammodernamento per l'intera strada statale n. 504 che attraversa un territorio di alto valore storico e paesaggistico con grandi prospettive turistiche. (4-11070)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PIETRINI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere:

le motivazioni che sono alla base del trasferimento al campo profughi di Capua, di circa 377 cittadini provenienti dall'est europeo, attualmente presenti a Roma;

se non ritenga opportuno rivedere tale decisione che di fatto costringerebbe detti cittadini a subire un ulteriore « sradicamento » da una realtà sociale come quella romana, nella quale si sentono inseriti in modo soddisfacente; inoltre c'è da rilevare che tale « forzato » trasferimento impedirebbe ai figli dei profughi suindicati di concludere, come sarebbe giusto ed opportuno, l'anno scolastico in corso, nelle scuole in cui esso è stato iniziato. (3-01427)

RUSSO SPENA, RUSSO FRANCO E CAPANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — considerato che circa 400 profughi polacchi, alloggiati negli alberghi del territorio della provincia di Roma, sono stati obbligati a trasferirsi nel campo profughi di Capua entro il 31 dicembre 1988;

premesso che questi 400 profughi sono in parte costituiti in famiglie con bambini in età scolare e quindi iscritti nelle scuole di Roma;

premesso inoltre che tutti i 400 profughi si sono assicurati servizi sociali nelle suddette zone;

considerando inoltre che sempre nelle stesse zone hanno sede le agenzie di immigrazione —:

quali azioni intenda intraprendere per evitare ai profughi il disagio di un nuovo sradicamento e di conseguenza le difficoltà di un reinserimento sociale.

(3-01428)

COLUCCI, BUFFONI E PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — atteso che

a) secondo notizie riportate dalla stampa l'ambasciatore d'Italia a Mosca Sergio Romano starebbe per essere sostituito;

b) ciò costituirebbe un fatto gravissimo e senza precedenti nella storia della nostra diplomazia in quanto non si è mai verificato che un ambasciatore, e per di più in una sede tanto delicata ed importante, sia stato richiamato in patria dopo appena tre anni dalla sua nomina;

c) a Sergio Romano, sempre secondo notizie riportate dalla stampa, sarebbe stato offerto l'incarico di capo della delegazione italiana all'Unesco;

d) la proposta avanzata nei confronti del diplomatico (che in precedenza aveva ricoperto con notevole successo l'incarico di direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli esteri e di rappresentante dell'Italia in seno alla Nato) appare come una misura certamente umiliante e punitiva in quanto verrebbe inviato in una sede decisamente priva di prestigio;

e) l'ambasciatore Sergio Romano viene definito, per unanime riconoscimento, un diplomatico di grandissima esperienza, intelligenza e preparazione, doti queste indispensabili e particolarmente significative in una sede tanto delicata ed importante come Mosca;

f) confusi, equivoci e per lo meno poco chiari appaiono essere i motivi (sui quali numerose sono le illazioni e le ipotesi della stampa) che si troverebbero alla base di una decisione (pare imminente) e che comunque risulterebbe ingiusta e gravissima sotto ogni profilo laddove non dovesse risultare confortata da elementi certi e convincenti —:

se le notizie riportate da organi di informazione in merito alla sostituzione dell'ambasciatore a Mosca Sergio Romano rispondano a verità e, nel caso, quali siano i motivi alla base di una decisione tanto grave e senza precedenti.

(3-01429)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere in merito allo svolgimento del *referendum* consultivo sulla presenza di sommergibili nucleari nell'arcipelago della Maddalena - premesso che

varie associazioni dalle più disparate provenienze politiche e culturali hanno promosso un *referendum* consultivo sulla presenza di sommergibili nucleari nell'arcipelago della Maddalena;

la regione Sardegna ha dichiarato l'ammissibilità di tale consultazione referendaria;

il Governo ha ritenuto di sollevare una questione di legittimità per bloccare

lo svolgimento del *referendum*, indetto in base ad una legge regionale;

la Sardegna gode di uno speciale statuto di autonomia -;

1) se il Governo non intenda ritirare la questione di legittimità sollevata, che di fatto impedisce ai cittadini sardi di pronunciarsi su una questione strettamente legata alla loro sicurezza;

2) se il Governo non ritenga che alla luce del nuovo processo di distensione internazionale siano da appoggiare e fare proprie richieste di ritiro dal territorio nazionale di tutte le armi di distruzione di massa, come quelle rappresentate dai sistemi d'arma nucleari presenti nell'isola sarda e nelle isole limitrofe;

3) se il Governo non ritenga che i passi fatti siano lesivi dell'istituto referendario esplicitamente previsto dalla nostra Carta costituzionale.

(2-00474)

« Andreis, Salvoldi ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

MOZIONE

La Camera,

preso atto dell'imminenza della entrata in vigore del nuovo codice processuale penale che dovrebbe importare un sostanziale mutamento della cultura del processo e delle sue conseguenze;

preso atto che tale mutamento importa la necessità imprescindibile di modificare e adeguare le strutture degli uffici e dei servizi di giustizia e, tra esse, le circoscrizioni giudiziarie;

preso atto che per una compiuta applicazione della riforma questi adeguamenti, urgenti e imprescindibili, debbono essere accompagnati da misure adeguate che guardino alla applicazione in concreto della riforma;

impegna il Governo:

a presentare un disegno di legge che tuteli effettivamente i non abbienti che

debbano affrontare gli oneri del processo, compreso quello di competenza pretorile, intesi come il complesso di servizi necessari o utili che includono: le spese di difesa, di cancelleria, di consulenza, di ricerca dei mezzi di prova, ecc.;

a elaborare e presentare un disegno di legge di riforma del regolamento penitenziario, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle misure alternative alla pena, in connessione con le competenze dei servizi sociali degli enti pubblici locali, allo scopo di rendere in concreto fruibile la loro applicazione;

a predisporre strumenti e iniziative di informazione idonei a far conoscere al più largo pubblico e non solo ai pochi addetti — se pure anche a loro — le regole essenziali del nuovo codice ed, in particolare, la possibilità dei vari riti e le modalità con cui si svolgono, sì da concorrere alla formazione di un costume « culturale » diverso senza il quale la nuova regolamentazione è destinata a fallire.

(1-00227) « Guidetti Serra, Russo Franco, Capanna, Cipriani, Arnaboldi, Ronchi, Tamino, Russo Spina ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1989

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma